

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 078/CFA
(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. NN. 064-068/CFA- RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2017

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. CALVO FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO QUALE DIRIGENTE DIRETTORE COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI € 20.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ' JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. MERULLA STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE RESPONSABILE DEL TICKET OFFICE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. D'ANGELO ALESSANDRO NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n.11/TFN del 25.9.2017)

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI:

- **AGNELLI ANDREA ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;**
- **D'ANGELO ALESSANDRO NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADDETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;**
E DELLA SOCIETÀ:

- **JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;**
SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

Il deferimento della Procura federale

Con atto in data 18 marzo 2017 il Procuratore federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale:

→ il sig. ANDREA AGNELLI, all'epoca dei fatti tesserato quale presidente della Juventus FC Spa., in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS e dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011/2012 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015/2016, con il dichiarato intento di mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi "ultras" al fine di evitare alla Società da lui presieduta pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, non impediva a tesserati, dirigenti e dipendenti della Juventus FC Spa di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti "gruppi ultras", anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, autorizzando la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria "ultras" e assecondando, in occasione della gara Juventus - Torino del 23 febbraio 2014, l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo, ad opera dell'addetto alla sicurezza della Società, sig. D'Angelo, di materiale pirotecnico vietato e di striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi "ultras";

→ il sig. FRANCESCO CALVO, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente - direttore commerciale della Juventus FC Spa e, comunque, soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, CGS, in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS e dell'art. 12, commi 1, 2, e 9 stesso codice, perché, nel periodo che va dall'ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi "ultras" al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente nonché consentiva ad altri dipendenti della Juventus FC Spa, a lui subordinanti, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti "gruppi ultras", anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria "ultras";

→ il sig. ALESSANDRO NICOLA D'ANGELO, all'epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della Juventus FC Spa e, dunque, soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, CGS, in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS e dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011/2012 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015/2016, con il

dichiarato intento di mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi "ultras" al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti "gruppi ultras", anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, a numerosi incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria "ultras" nonché, in occasione della gara Juventus - Torino del 23 febbraio 2014, introducendo di persona, all'interno dell'impianto sportivo, materiale pirotecnico vietato e striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi "ultras";

→ il sig. STEFANO MERULLA, all'epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della Juventus FC Spa e, dunque, soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS e dell'art. 12, commi 1, 2, e 9 stesso codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011/2012 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015/2016, con il dichiarato intento di mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi "ultras" al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti "gruppi ultras", anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria "ultras";

→ la Società JUVENTUS FC SPA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e 12, commi 1, 2 e 3, CGS, in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, commi 1, 2 e 3, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai sig.ri Francesco Calvo, Alessandro Nicola D'Angelo e Stefano Merulla, che svolgevano tutti, all'epoca dei fatti, attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, per la stessa predetta Società.

L'analisi e la valutazione del materiale probatorio acquisito dagli inquirenti federali prendono le mosse dall'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 11 maggio 2016 dal GIP presso il Tribunale di Torino nell'ambito del proc. pen. 10270/09 sulla scorta delle attività di indagine esperite dalla Polizia e dai Carabinieri. Gli elementi acquisiti, riportati dettagliatamente nelle due informative agli atti, cioè, quella denominata "Comanda Rosarno", della squadra mobile di Torino, e quella cosiddetta "Chimera", redatta dai Carabinieri, hanno, per quanto di interesse in questa sede, messo in rilievo un consolidato e risalente accordo tra la società FC Juventus Spa ed i gruppi di tifo organizzato, comunemente definiti "ultras".

Evidenzia, il Procuratore federale, nel proprio libello accusatorio, di aver acquisito, nel corso dell'attività istruttoria, numerosi atti di indagine, anche relativi al procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino - D.D.A. (n. 10270/2009 RGNR e sottoprocedimenti n. 22857/13 RGNR, n. 27583/14 RGNR e 1378/15 RGNR, costituenti la cosiddetta "indagine Altopiemonte"), riguardante l'infiltrazione di soggetti appartenenti ad organizzazioni malavitose tra gruppi di tifosi "ultras" della Juventus FC e i plurimi e duraturi contatti con la dirigenza della Società.

Nel proprio atto di deferimento la Procura federale richiama, in particolare, le due informative, in atti, degli organi di polizia giudiziaria, denominate "Comanda Rosarno" e "Chimera", che, a dire della pubblica accusa federale, «per quanto di interesse in questa sede, mettono in rilievo, a seguito di una minuziosa attività captativa, un consolidato e risalente accordo tra la società FC Juventus ed i gruppi di tifo organizzato, comunemente definiti "ultras", evidenziando, tra l'altro, ricorrenti e duraturi contatti con esponenti della malavita organizzata riferibili alla famiglia Dominello, rappresentante, in Piemonte, della cosca Pesce - Bellocco di Rosarno riconducibile alla 'ndrangheta».

Grazie a questi contatti ed accordi si realizzava «la fornitura, agli interlocutori di cui si è detto, di dotazioni di biglietti ed abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive (cosiddetto decreto Pisanu del 6.6.2005) e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio».

«In tale contesto», si legge, ancora, in deferimento, «si inquadra la figura di Rocco Dominello, figlio di Saverio Dominello, che, nell'ordinanza di custodia cautelare (pag. 65), viene descritto rappresentante in Piemonte della cosca Pesce – Bellocco di Rosarno, il quale costituisce l'anello di congiunzione fra la cosca della 'ndrangheta, i gruppi "ultras" e la Juventus».

Orbene, vi sarebbe prova, secondo l'assunto accusatorio, di costanti contatti tra «Fabio Germani (è colui che introduce Rocco Dominello all'interno della Juventus [...]) Rocco Dominello e vari esponenti della tifoseria "ultras" con funzionari della Juventus quali Francesco Calvo, all'epoca dei fatti Direttore Commerciale della Juventus, Alessandro Nicola D'Angelo, all'epoca addetto alla sicurezza (Security Manager) della Juventus e Stefano Merulla, all'epoca dei fatti responsabile del ticket office della Juventus», volti a «trovare un accordo sulla gestione del *business*» di cui si è sopra fatto cenno.

I dipendenti della Juventus, Stefano Merulla e Alessandro D'Angelo, sarebbero stati a conoscenza e consapevoli «della destinazione al bagarinaggio dei biglietti consegnati a Dominello e Germani». Esemplificativa, in tal senso, a dire della Procura federale, una telefonata del 21 febbraio 2014 intercorsa tra Alessandro D'Angelo e Dominello Rocco «nella quale si riferisce confidenzialmente di trattative atte a scongiurare un minacciato sciopero del tifo», indice chiaro della «commistione tra tifo "ultras", criminalità organizzata, business del bagarinaggio e tranquillità dei rapporti fra tifosi e società».

Nello stesso senso si inserisce, sempre a dire della Procura federale, «una conversazione telefonica tra Germani Fabio e tale Antonio Molentino, dove Germani dice che da due anni non può andare nella biglietteria della Juve perché Rocco Dominello ("lui") è stato bravo a crearsi tutto questo [...] e si lamenta del fatto che Rocco "pensa che tutti i biglietti sono i suoi e dice che sono di altri così guadagna 6 volte».

«Tale contesto», prosegue la Procura federale, «appare confermato dalle dichiarazioni di contenuto pienamente ammissivo rilasciate al P.M., in data 11.07.16, dal Dott. Francesco Calvo in merito al "compromesso" di cui parlava il D'Angelo» nella predetta telefonata del 21 febbraio 2014: *"Il compromesso è questo: per garantire una partita sicura, cedeva quanto ai biglietti sapendo bene che facevano business. Ho fatto questo perché ho ritenuto che la mediazione con il tifo organizzato, nell'ambito del quale mi erano note aggressioni anche con armi, minacce ed altro, fosse comunque una soluzione buona per tutti. La gente avrebbe avuto uno stadio sicuro, i biglietti non erano regalati ma venduti, mi è sempre dispiaciuto che ciò sottraesse disponibilità di acquisto di biglietti al pubblico, e non ho avuto il coraggio personale di trovare altre soluzioni per fronteggiare i tifosi di quel genere ... So che si permetteva ai tifosi di comprare biglietti in quantità superiore a quella consentiva dalle norme, che è di 4 biglietti a persona ... Era un compromesso che veniva utilizzato nei confronti di tutti i gruppi ultras. Con questi gruppi ci trattava D'Angelo, e Merulla era il suo braccio operativo. D'Angelo prendeva le sue decisioni con il mio avallo"*.

Stefano Merulla conferma (cfr. audizione del 18 novembre 2016) *"che nel dialogo con i gruppi organizzati ... si permetteva l'acquisto di biglietti tramite le ricevitorie con alcune facilitazioni; la richiesta dei tifosi arrivava o a me o D'Angelo che poi me lo riferiva, io verificavo la disponibilità dei biglietti richiesti dai tifosi e poi contattavo la ricevitoria di largo Orbassano Akena, con la quale intrattenevo un rapporto di fiducia e lo avvisavo che arrivava una persona a ritirare i biglietti; ... la gestione era fatta in modo di accorpate le richieste per gruppi e per partita; io non so con quali modalità portassero i documenti; ... contattavo la ricevitoria per avvisarli che avrebbero potuto vendere una serie di biglietti ad i referenti dei gruppi, altrimenti si sarebbero potuti vendere solo 4 biglietti a persona ... noi ci muovevamo in questo modo per avvicinare i gruppi ultras con i club doc; il nostro interesse era di mantenere i diversi gruppi nei posti loro deputati ed al fine per mantenere l'ordine pubblico, per esempio mantenere i Drughi con i Drughi in modo che non acquistassero in altri settori dello stadio con ovvi e possibili problemi di ordine pubblico"*.

Il meccanismo dell'approvvigionamento dei biglietti da parte dei gruppi di tifosi organizzati ed il connesso "business" sarebbe, a dire della Procura federale, esposto e confermato anche nelle dichiarazioni rese al P.M. di Torino dalla sig.ra Patrizia Fiorillo e dal marito Andrea Puntorno,

rispettivamente in data 18 gennaio 2015 ed in data 14 maggio 2015. Nella dichiarazione della prima, ad esempio, è dato, tra l'altro, leggere che Andrea Puntorno, «pluripregiudicato capo indiscusso» dei «Bravi ragazzi» «attinto da misura cautelare [...] *“gestiva per conto degli ultras una serie di abbonamenti e biglietti da cui traeva ingenti guadagni [...] Questi guadagni venivano divisi tra i leader del gruppo ultras ed una restante parte venivano destinati al sostentamento dei carcerati [...] Questi abbonamenti venivano forniti ad Andrea per conto del gruppo ultras dalla Juventus ad inizio stagione, mentre, ad ogni partita Andrea riusciva ad avere altri biglietti; il tutto veniva rivenduto ad un prezzo maggiorato [...] La Juve pratica il prezzo normale non fa sconti poi sta a loro fare il sovrapprezzo. Il pagamento della Juve avviene dopo la partita. Andrea riceve le somme provento della vendita dei biglietti, paga la Juve, ottiene il suo margine, una parte del quale va versato per i carcerati [...]».*

«La circostanza che la rivendita delle dotazioni di biglietti consegnati dalla Juventus ai vari gruppi “ultras” avvenisse con il ricarico di un sovrapprezzo, viene poi confermata», si legge, ancora, nel deferimento, «dalle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria, in data 20.09.2016, dall’Avv. Verra, sentito a s.i.t. quale legale di Raffaello Bucci, detto Ciccio, morto suicida, dapprima esponente del gruppo dei “Drughi” e poi, dal campionato 2015-16 in organico alla Juventus quale collaboratore SLO, non indagato nel procedimento penale, il quale ha, tra l’altro, riferito testualmente: *“Lui (Bucci ndr) all’epoca era il coordinatore del gruppo dei Drughi; mi diceva che il gruppo aveva a disposizione 1000 tagliandi per ogni partita nello Juventus Stadium nei vari settori dello stadio, 900 a pagamento e 100 in omaggio dalla società [...]».*

La Procura federale ritiene allora che «alla luce di quanto evidenziato e di quant’altro in atti, non sembra poter sussistere alcun dubbio sul fatto che la Juventus, per lo più attraverso l’opera di Alessandro D’Angelo e Stefano Merulla, con l’autorizzazione e la consapevolezza del loro diretto superiore gerarchico Francesco Calvo e non solo, come vedremo a breve, risulta avere agevolato i gruppi “ultras”, cedendo loro, in violazione delle stringenti normative in materia, dotazioni di biglietti ed abbonamenti in numero superiore al consentito, che sono stati poi rivenduti da costoro a terze persone a prezzi maggiorati».

Ulteriore riprova di quella che la Procura federale definisce “disinvolta gestione dei rapporti con la tifoseria” sarebbe desumibile dal «gravissimo episodio verificatosi alla vigilia di Juventus – Torino del 23.02.2014 allorquando Alessandro D’Angelo, con l’aiuto di Raffaello Bucci, al fine di evitare lo sciopero del tifo ed eventuali ritorsioni nei confronti della propria Società di appartenenza, si prestò ad introdurre personalmente, all’interno dello stadio degli zaini contenenti striscioni e fumogeni, così eludendo la sorveglianza delle Forze dell’ordine [...] Peraltro il Presidente Agnelli era perfettamente a conoscenza dell’introduzione di materiale vietato all’interno dello stadio perché di ciò informato dal D’Angelo con il quale risulta intrattenere un rapporto personale di amicizia oltre che rapporti di natura professionale».

A conforto del fatto che la predetta circostanza fosse a conoscenza anche del presidente Agnelli la Procura federale richiama una conversazione telefonica del 23 febbraio 2014, oggetto di intercettazione, intercorsa tra lo stesso presidente e Alessandro D’Angelo, nel corso della quale questi spiega di aver fatto di tutto per evitare lo sciopero del tifo e che “gli accordi erano diversi”: «il Presidente Agnelli», scrive la Procura federale, «per nulla sorpreso dalla presunta confessione del proprio dipendente, si limitava a rispondere “ma no no sono dei coglioni” senza altro commento, con ciò dimostrando di essere perfettamente al corrente dei rapporti tra i propri collaboratori ed esponenti del tifo organizzato e della malavita, gestiti al fine di assecondare i tifosi».

In sede di audizione (16 febbraio 2017) innanzi agli organi federali il presidente Agnelli riferisce di essersi “inalberato” molto e di aver detto *“che quel che era accaduto non avrebbe dovuto più verificarsi”*. A prescindere dal fatto, sostiene la Procura federale, «che la riferita “arrabbiatura” è smentita dal tenore delle telefonate intercettate (vedasi progr. 1631 e 1896 sopra riportati), non v’è chi non veda come il semplice “inalberarsi” a fronte di tanto improvvida quanto pericolosa e autolesionistica condotta, come già detto, non costituisce di certo condotta consona di colui che, in qualità di Presidente rappresenta la società e riveste una posizione di garanzia che viene a sapere che un proprio dipendente ha commesso un fatto di tale gravità che avrebbe potuto certamente condurre a risvolti di natura penale e a conseguenze ben più gravi». Del resto, aggiunge la Procura federale, a comprovare il fatto che il presidente Agnelli non solo «fosse consapevole dei rapporti strutturati e delle concessioni fatte in favore dei gruppi del tifo organizzato e di esponenti malavitosi, ma che acconsentiva a tale condotta, è la circostanza che il Presidente della società non ha mai denunciato –

tali condotte alle Autorità – statuali e di settore – competenti, né ha mai allontanato dalla compagine sociale i propri collaboratori e dipendenti che attuavano questo sistema».

Insomma, Andrea Agnelli non sarebbe estraneo a questo sistema di rapporti e frequentazioni, tanto è vero che, prosegue la Procura federale, D'Angelo testimonia che Germani e Dominello *“in un'unica occasione si fecero accompagnare da me prima delle feste natalizie, per fargli gli auguri”*. Inoltre, secondo la Procura federale, *«il Presidente ebbe a incontrare i capi “ultras” almeno una volta, nel 2013, presso la Lamse nonché in altra occasione presso gli spogliatoi del centro di Vinova»*.

Ad ulteriore conforto della tesi accusatoria nei confronti del presidente Agnelli in atto di deferimento vengono richiamate alcune intercettazioni telefoniche. Segnatamente, una conversazione telefonica del 18 marzo 2014 intercorsa tra D'Angelo e Agnelli, che dimostrerebbe che il presidente *«non si sottrae»* ai colloqui con gli “ultras”, *«nonostante sia consapevole dello spessore criminale di certi interlocutori (cfr. progr. 4131 e 4137 Rit 148/14 del 18.3.14)»*.

Elementi a conforto della prospettata tesi accusatoria anche dall'interrogatorio di Dominello assunto davanti ai P.M. della Procura di Torino, nel corso del quale questi afferma di conoscere D'Angelo e il presidente Agnelli, tanto che in una occasione ebbe a portare *«con Fabio Germani e D'Angelo un cesto di Natale ad Andrea Agnelli»*. Come anche dall'episodio dell'incontro che sarebbe *«effettivamente avvenuto presso la Lamse Spa, holding controllata da Andrea Agnelli, come si evince dalla telefonata intercettata in data 4.8.16 (cfr. progr. 2275 Rit 777/16)»*, nel corso della quale il presidente della Juventus affermerebbe *“che li vedevo per ... quando li vedevo a gruppi ... ogni ... volta che li vedevo per ... ai gruppi facevo scrivevo sempre le cose sui fogli ... perché nella mia testa era per dargli importanza che scrivevo quello che dicevano [...] e perché era quello come al solito che quello che ti ha presentato era quello che faceva ordini eccetera eccetera, cioè Alessandro in Lamse è venuto anche Moccia eh [...] E io li vedevo ogni sei mesi una volta all'anno quindi non che”*.

Altra «telefonata intercettata, in data 5.8.16, conferma l'incontro, specificandone contenuti (cfr. progr. 2304 Rit 777/16: Agnelli Andrea – *“no ma anche, però venivano, questo è 4/4/2013 adesso io non è che, non mi ricordo, ehm, questa è l'unica nota che io ho, poi spesso prendevo scrivevo buttavo via eccetera, allora io di un incontro con l'altro, qualcosa mi ricordo voglio dire, e se io gli avessi suggerito di fare gli abbonamenti ci stava, a rigor di logica, però onestamente non ricordo il contenuto, cioè non posso dirti di preciso, però nella mia riflessione generale ci sta, perché vuol dire che loro comprano quello che devon comprare, a noi ci pagan subito e poi gestiscono loro tutto! Chiunque esso sia, cioè voglio dire chiunque si fa un abbonamento può fare questo ragionamento, quindi ci può stare, che io, aver visto ehm, il Dominello da solo ... non credo proprio perché anche quando hanno provato a farmi gli agguati (verosimilmente ad incontrarlo ndr) io ho sempre chiesto Ale presente tant'è che Ale gli apre la porta voglio dire, guardano che c... ci fai tu? I due viaggiavano sempre in coppia, ci può stare che lui sia salito una volta dieci minuti prima dell'altro eh! Ale pensaci anche tu”*».

La Procura federale conclude la narrativa in fatto riportando un passo dell'ordinanza di custodia cautelare (pag. 82) che darebbe *«l'esatta dimensione del fenomeno analizzato: “non si può concludere questo capitolo della vicenda senza fare riferimento all'emerso preoccupante scenario che vede alti esponenti di un'importantissima società calcistica a livello nazionale ed internazionale consentire di fatto un bagarinaggio abituale e diffuso come forma di compromesso con alcuni esponenti del tifo ultras (‘voi non create problemi , in specie e livello di ordine pubblico, e noi vi facciamo guadagnare con i biglietti delle partite’). Avere consentito, da parte di taluni responsabili della società juventina, un sistema di questo tipo ha determinato, fra l'altro, la formazione di un importante giro di facili profitti su cui (come non era difficile prevedere) hanno messo gli occhi e poi le mani anche le famiglie mafiose operanti in zona, creando (come nel caso di specie) un pericoloso ed inquietante legame di affari fra esponenti ultras e soggetti appartenenti a cosche mafiose”*».

Il giudizio innanzi al Tribunale federale nazionale e la relativa decisione

Nell'instaurato giudizio di *prime cure* innanzi al Tribunale federale nazionale la Juventus FC Spa e il suo presidente, sig. Andrea Agnelli, hanno depositato memoria difensiva congiunta, chiedendo l'integrale proscioglimento dall'addebito contestato. Hanno, in particolare, negato di aver intrattenuto rapporti con soggetti malavitosi, ammettendo, invece, di aver colloquiato, in modo del tutto legittimo, soltanto con coloro che gestivano la tifoseria, censurando, in tal senso, l'uso improprio del termine *“malavita organizzata”*, ove accostato alla predetta unità gestionale del tifo.

La Juventus FC Spa ed il suo presidente hanno, poi, minimizzato la portata dei contatti sporadici

intercorsi con il sig. Rocco Dominello (secondo la prospettazione accusatoria, *trait d'union*, appunto, con la malavita organizzata), affermando di non conoscere lo status del medesimo, atteso che nessuna decisione ha sentenziato la sua appartenenza a detti gruppi. Insomma, secondo l'assunto difensivo, il comportamento della Juventus si sarebbe limitato ai leciti colloqui con la tifoseria, prospettando l'ipotesi secondo cui gli ultras, al loro interno, avrebbero potuto anche annoverare soggetti pregiudicati, ma sconosciuti in tale veste illecita ai vertici della società bianconera.

Quanto alla questione della fornitura dei biglietti e degli abbonamenti, nel ribadire che il rilascio di ogni tagliando avveniva dietro presentazione dei documenti personali e del relativo corrispettivo (secondo quanto ribadito anche nelle memorie degli altri incolpati), il presidente Agnelli smentiva categoricamente di essere a diretta conoscenza delle dinamiche operative afferenti alla gestione dei gruppi organizzati, così come già dichiarato nel corso delle audizioni e delle deposizioni da tutti i dirigenti ascoltati. Reiterando il puntuale rispetto, a cura dei preposti, delle regole dettate dalla presidenza, l'atto difensivo si sofferma sulla occasionalità dei colloqui intercorsi con la tifoseria ultras e sulla necessità di operare nella maniera effettivamente adottata per il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno dello stadio bianconero per ragioni di pubblica sicurezza, anche considerato che la Juventus FC Spa ha sempre perseguito l'obiettivo di una frequentazione serena dei propri impianti da parte di donne, giovani e famiglie.

Anche i sig.ri Alessandro Nicola D'Angelo e Stefano Merulla hanno depositato una memoria difensiva congiunta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale federale, in quanto privi di tesseramento con la FIGC in epoca antecedente e coeva ai fatti. Nel merito, respingevano l'addebito mosso in relazione ai contestati rapporti con associazioni malavitose, negando recisamente ogni contatto e assumendo che né la DDA, né la Procura della Repubblica avevano mai indagato loro per tali fatti e, anzi, affermando che non appena appresa (nell'estate del 2015) la "scomoda" posizione del sig. Rocco Dominello, avevano immediatamente tagliato ogni rapporto con il medesimo. Non negavano, invece, di aver intrattenuto rapporti con i gruppi organizzati della tifoseria e degli ultras, sostenendo che detti rapporti si sarebbero, tuttavia, realizzati nell'ambito degli impegni istituzionali di cooperazione tra tifoseria e forze dell'ordine ai fini della corretta gestione degli impianti sportivi.

Hanno, peraltro, sostanzialmente ammesso la violazione del decreto Pisanu, avendo venduto più di quattro biglietti a ciascun acquirente: ciò in ragione del fatto, questo l'assunto difensivo, che ragioni di ordine pubblico imponevano un dialogo maggiormente "acquiescente" da parte della dirigenza nei confronti della tifoseria, anche in ragione di esigenze di spostamento dei gruppi in determinati settori dello stadio, dell'apposizione di segni identificativi, delle trasferte ed altro.

Quanto, segnatamente, al concesso pagamento dilazionato dei biglietti, lo stesso veniva ricondotto al rapporto fiduciario instauratosi nel tempo tra acquirenti e venditori dei tagliandi, ventilando la circostanza di essere a conoscenza che alcuni gruppi effettuassero bagarinaggio, senza tuttavia conoscere modalità e termini di tali margini di guadagno. La distribuzione dei biglietti per le gare in trasferta era, invece, disciplinata dalle società ospitanti, per cui il rapporto di compravendita subiva altre e difformi dinamiche alle quali gli stessi si erano sempre uniformati.

Quanto, da ultimo, all'episodio della introduzione di uno zaino contenente uno striscione e dei fumogeni all'interno dello stadio, a cura del dirigente sig. Alessandro Nicola D'Angelo, evidenziavano come la relativa perpetrazione del fatto era già stata oggetto di confessione da parte di coloro che se ne erano resi effettivamente responsabili (due tifosi che avevano confezionato ed esposto uno striscione offensivo).

I deferiti D'Angelo e Merulla oncludevano, quindi, per l'applicazione di una sanzione contenuta nell'ammenda in riferimento alla sola vendita dei biglietti in numero superiore a quattro.

Anche il sig. Francesco Calvo ha depositato comparsa difensiva, ponendosi in sostanziale linea con gli altri deferiti e rimarcando come l'attività di intrattenimento con i gruppi organizzati fosse dettata dalla tutela dell'ordine pubblico all'interno degli impianti sportivi. Ha negato ogni ingerenza o semplice contatto con il sig. Rocco Dominello o con la malavita organizzata, ricordando che la peculiare attività di relazione con i tifosi ultras era volta alla esplicata necessità pubblica di carattere istituzionale, così da poter meglio gestire la tifoseria organizzata. Ha evidenziato di conoscere solo *de relato* le attività svolte dai sig.ri D'Angelo e Merulla e dalle ricevitorie (in proprio) per la vendita dei biglietti, precisando di essere a conoscenza che la distribuzione avveniva sempre dietro pagamento del corrispettivo.

In sintesi, il deferito ha eccepito che gran parte dei fatti oggetto della vicenda di cui al deferimento non gli era neppure nota, contestando, ad ogni buon conto, la sua eventuale responsabilità disciplinare rispetto ai fatti occorsi nel periodo di durata del suo servizio a favore della Juventus FC Spa, ossia 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2015.

In definitiva, il sig. Calvo ha limitato l'ambito normativo di incidenza del deferimento a proprio carico alla sola applicazione dell'art. 12, comma 2, CGS, contestando specificamente l'addebito *ex art. 1 bis*, comma 1, CGS (prevalenza della *lex specialis* sulla *lex generalis*), nonché gli addebiti *ex art. 12*, commi 1 e 9, CGS per non averli commessi. Ha, quindi, concluso chiedendo l'applicazione della esimente dello stato di necessità, ovvero e in subordine per l'applicazione di una moderata ammenda in applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 6, ultimo cpv., CGS.

Con nota in data 12 settembre 2017 l'avv. Maria Turco e l'avv. Luigi Chiappero hanno depositato ulteriore documentazione nell'interesse dei propri assistiti.

Nella seduta del 15 settembre 2017 i procuratori delle parti hanno ripercorso tutte le argomentazioni formulate nei propri scritti difensivi.

La Procura federale ha formulato le seguenti richieste:

⇒ Andrea Agnelli: anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione + € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;

⇒ Francesco Calvo: mesi 6 (sei) di inibizione + € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

⇒ Stefano Merulla: anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione + € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

⇒ Alessandro Nicola D'angelo: anni 2 (due) di inibizione + € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

⇒ Juventus FC Spa: disputa di 2 (due) gare a porte chiuse + chiusura curva sud per un'ulteriore gara + € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) di ammenda.

La Procura federale ha, inoltre, richiesto, per le persone fisiche, l'estensione in ambito UEFA e FIFA dell'applicazione delle predette sanzioni.

Nel corso del dibattimento l'avv. Chiappero ha depositato copia dell'organigramma della società Juventus FC Spa relativamente alle stagioni sportive oggetto del deferimento, nonché ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'assenza di alcun provvedimento interdittivo o penale di sorta nei confronti dei soggetti con i quali gli odierni deferiti sono accusati di aver interagito. La Procura federale si è opposta alla predetta produzione documentale.

Sulla base delle suddette conclusioni il Tribunale federale nazionale ha assunto la propria decisione, preliminarmente rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dei sigg.ri Merulla e D'Angelo, atteso che, «dalla disamina dei fatti appare evidente che gli stessi abbiano svolto, nel caso di specie attività all'interno della Juventus FC Spa e, comunque, nel suo interesse, rientrando a pieno titolo fra i soggetti di cui all'art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 1 agosto 2014 e, successivamente, fra i soggetti di cui all'art. 1 *bis* comma 5 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva».

Nel merito, il TFN ha ritenuto fondato il deferimento, nei termini che seguono.

«L'imponenza del tema generale», premette il TFN, «afferente ai rapporti tra le Società e i tifosi (oltremodo attuale poiché da sempre all'attenzione della FIGC, che lo ha focalizzato con assoluta meticolosità ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico), é stato dettagliatamente esaminato nell'indagine in questione - grazie anche al supporto probatorio fornito dall'indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Torino - all'esito della quale sono emersi elementi di chiara colpevolezza a carico degli odierni deferiti, e, conseguentemente della Società.

I fatti, tutti collocabili nell'alveo dell'art. 12 CGS in relazione ai contestati commi sono stati in gran parte ammessi dai deferiti, sono noti e di agevole individuazione nella loro perpetrazione.

Il riepilogo del processo sportivo può essere quindi riassunto nel principio cardine riferito alla antigiridicità dei fatti commessi, in stretta comparazione con la norma contestata, il cui mero confronto conduce *de plano* alla conclusione che gli eventi oggetto della incolpazione sono stati effettivamente commessi (vedremo in prosieguo in quale misura e maniera).

Va premesso che l'ordinamento statale (non solo sportivo) prevede, all'art. 1 *quater*, comma *bis* del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, testualmente che: «É fatto divieto alle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla Società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di

accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1 *quinquies*". Tale disposizione è stata introdotta dal D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, nell'ambito dell'adozione di "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche". La violazione di tali disposizioni, al di là delle sanzioni di carattere sportivo comporta, come sopra indicato, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 10.000,00 ad Euro 150.000,00.

Trattasi, pertanto, di violazione grave non solo per le conseguenze di carattere disciplinare nell'ambito del diritto sportivo, ma anche per le conseguenze di natura amministrativa in capo alle Società che infrangono tali disposizioni».

Premesse tali considerazioni di ordine più generale, «dall'esame dei fatti, come desunti anche dalle dichiarazioni dei deferiti Calvo, D'Angelo e Merulla, il Collegio rileva che la *ratio* della norma è stata completamente stravolta. In altri termini ciò che il legislatore ha individuato quale elemento idoneo a causare o quantomeno a favorire fenomeni di violenza, è stato, invece, utilizzato dagli odierni deferiti al dichiarato fine di mantenere l'ordine pubblico nei settori delle stadio occupati dagli ultras ed i buoni rapporti con la tifoseria. Tale circostanza si appalesa oltremodo preoccupante anche in ragione del fatto che non sono stati fenomeni sporadici e occasionali; in realtà le vicende contestate assurgono a vero e proprio *modus operandi* di una delle Società più blasonate a livello europeo per un lunghissimo arco di tempo ed hanno trovato la loro conclusione non già a seguito di un volontario cambio di rotta societario, ma esclusivamente per l'avvenuta conoscenza delle attività di indagine della Procura della Repubblica di Torino.

La reiterata violazione della norma statale sopra indicata e, conseguentemente dell'art. 12, comma 2 del CGS è stata pacificamente ammessa dal Calvo, dal Merulla e dal D'Angelo che hanno invocato, a loro discolta diverse esimenti che, tuttavia, non possono trovare accoglimento. La presunta *vis estorsiva* dei capi ultras non trova conferma, per le fattispecie oggetto di contestazione, né nelle dichiarazioni dei deferiti che, al contrario, riconoscono di non essere mai stati né minacciati, né particolarmente pressati da tali soggetti, né nel tenore delle intercettazioni in atti, da cui sembra, invece, evincersi un normale e collaudato rapporto di fiducia reciproca; risulterebbe quantomeno strano, fra l'altro, che soggetti in grado di porre in essere pressioni di natura estorsiva, venissero addirittura condotti ad incontri con la massima dirigenza juventina.

Altrettanto pacifica appare la violazione dell'art. 12 comma 1 del CGS da parte dei tre dirigenti sopra indicati.

La disposizione in questione prevede che alle Società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori. L'ampiezza temporale, del fenomeno descritto in deferimento, l'entità dei tagliandi e degli abbonamenti distribuiti oltre il limite normativo agli esponenti del tifo organizzato induce a ritenere sicuramente violata la disciplina in questione, a prescindere dalla dibattuta effettiva conoscenza della circostanza che i beneficiari fossero dediti al bagarinaggio ovvero fossero esponenti della criminalità organizzata (la qual cosa, fra l'altro non risulta adeguatamente provata tanto è vero che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia, ogni contatto ebbe immediato termine).

Emerge, invero, dagli atti, perché inequivocabilmente dichiarato dagli stessi deferiti D'Angelo e Calvo, che gli stessi fossero pienamente consapevoli delle "utilità" (che fra l'altro, non è necessario che debbano essere esclusivamente di natura economica) finalizzate al mantenimento dei gruppi e/o dei sostenitori ai quali avevano riconosciuto i predetti benefici in dispregio della normativa; i predetti hanno chiaramente affermato di essere ben consapevoli del "business" che permettevano di fare in virtù di un ben delineato compromesso.

Poco importa, ai fini della valutazione della norma violata della concreta conoscenza dell'effettiva entità di tale business, sebbene, va ribadito, la consuetudine protrattasi per ben cinque stagioni lascerebbe presupporre una piena conoscenza dell'entità del fenomeno.

A tal riguardo la tesi sostenuta dalle difese secondo la quale all'interno del prezzo "maggiorato" la tifoseria avrebbe offerto ai tifosi alcuni "bonus" collaterali quali il viaggio, e/o una probabile consumazione in pasti alimentari non è idonea ad incidere sulla fattispecie sanzionatoria giacché, in

ogni modo, con tale modalità gli odierni deferiti hanno garantito il mantenimento, anche economico, dei gruppi organizzati e, comunque dei sostenitori, non senza considerare l'inevitabile ricarico di prezzo che, almeno nelle partite di cartello, è stato verosimilmente attuato dai beneficiari dei tagliandi (l'episodio del tifoso svizzero citato a pag. 6 del deferimento ne è un esempio lampante); analoga considerazione deve farsi riguardo l'erogazione di tessere abbonamento gratuitamente distribuite al gruppo "Viking" al fine di favorire la loro migrazione in un diverso settore dello "Juventus Stadium".

Per quanto concerne, invece, la violazione dell'art. 12, comma 9, CGS, il TFN ritiene che la stessa «non possa trovare applicazione nei confronti del Merulla e del D'Angelo in quanto non tesserati. Il tenore letterale della disposizione infatti impone il divieto di intrattenere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte del tifo organizzato ai soli tesserati, non potendo estendersi analogicamente anche a tutti gli altri soggetti indicati all'art.1 bis, comma 5 del CGS. Si sottolinea, inoltre, che tale precetto si pone in netta contrapposizione con quelli indicati ai precedenti commi dell'art. 12 che, invece, hanno fra i destinatari anche i soggetti indicati all'art. 1 bis, comma 5 del CGS».

Quanto al tesserato Calvo ritiene, il TFN, «che non possa ritenersi violato il divieto in questione giacché la disposizione in argomento è entrata in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2015-2016 allorquando il Calvo non prestava più servizio presso la Società».

«Con riferimento alla posizione del Presidente Andrea Agnelli», prosegue, poi, il TFN, «il Collegio ritiene che la difesa assolutoria non appare meritevole di accoglimento. Il massimo Dirigente del club ha sostenuto di non essere affatto a conoscenza dei rapporti interpersonali tra i suoi preposti e la tifoseria, dichiarandosi totalmente estraneo a qualsivoglia ingerenza gestionale in ragione della sua funzione apicale, essendosi limitato a fornire delle ben determinate direttive al proprio dirigente e di aver delegato le funzioni inerenti al servizio biglietteria al Sig. Calvo.

Al riguardo il deferito ha sostenuto di aver improntato la propria azione alla massima legalità e trasparenza, evitando la distribuzione dei biglietti "omaggio" avendo cura di impartire direttive volte a fare in modo che ogni biglietto fosse oggetto di vendita.

Reputa però il Tribunale che la invocata estraneità del Presidente non possa ritenersi tale poiché il tenore della istruttoria e la indubbia frequentazione dirigenziale con gli altri deferiti, unitamente al lunghissimo lasso temporale durante il quale si è dipanato il periodo oggetto di indagine (ben 5 stagioni sportive) ed alla cospicua quantità di biglietti e di abbonamenti concessi illegittimamente recitano in maniera opposta rispetto alla ragioni rassegnate dal Presidente. Infatti, in atti non è fatto mistero che l'intero management fosse votato a ricucire i rapporti con gli ultras e ad addolcire ogni confronto con i Club, al punto da favorire concretamente ed espressamente le continue richieste di agevolazioni così da rendersi disponibili a scendere a patti pur di non urtare la suscettibilità dei tifosi, il cui livore avrebbe comportato multe e sanzioni alla Juventus. Oltre tutto la nuova struttura (Juventus Stadium) necessitava di un preconfezionato ordine gestionale delle curve al cui interno avrebbero dovuto albergare tutti i tifosi più "caldi", in modo tale da avere la immediata percezione di cosa stesse accadendo sugli Spalti. In ciò infatti risiede la *ratio* dei gesti accondiscendenti posti in essere in favore della tifoseria che si ritiene siano stati quanto meno tacitamente accettati dalla Presidenza. In tale contesto devono, pertanto, essere inquadrati anche le condotte contestate dall'Agnelli che nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi di tali gravissime condotte».

Ma, ad avviso del TFN, «v'è di più». Come è noto, infatti, prosegue l'organo di *prime cure*, «la cd delega di funzioni, al fine di escludere la responsabilità del delegante, deve contenere una serie di elementi sostanziali che, nel caso di specie, non è dato rinvenire.

In primo luogo la delega deve essere conferita per atto scritto e al suo interno devono essere specificatamente individuate le funzioni attribuite anche al fine di delimitare l'ambito di autonomia organizzativa e gestionale del delegato. In secondo luogo l'avvenuta delega non esime il delegante dall'attivare periodiche attività di controllo e di verifica dell'operato del delegato al fine di verificare il rispetto dei compiti e delle direttive impartite.

A mero titolo esemplificativo si ricorda che la giurisprudenza penale ha più volte riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro delegante qualora non abbia attivato un idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo finalizzato a verificare la concreta attuazione delle attività delegate ed il rispetto delle prescrizioni legislative ed amministrative. Analoghe considerazioni sono state più volte ribadite anche dai giudici amministrativi in ordine alla responsabilità concorrente del delegante per omessa vigilanza dell'attività del delegato.

Orbene, nel caso di specie non vi è agli atti alcuna delega formale attribuita al Dott. Calvo in ordine alle attività che si afferma siano state allo stesso delegate, né in atti emerge alcuna attività di controllo e di verifica effettuata dall'Agnelli in ordine all'operato dei soggetti delegati; tale circostanza si appalesa estremamente grave se si considera:

- il lunghissimo arco di tempo in cui le condotte illecite sono state poste in essere;
- la circostanza che lo stesso Agnelli avesse impartito, come da lui stesso affermato, specifiche direttive in ordine alle modalità di vendita dei biglietti;
- la circostanza che per effetto delle reiterate predette violazioni normative la Società sarebbe stata potenzialmente esposta a pesanti sanzioni non solo di natura sportiva, ma, soprattutto, di natura amministrativa in ragione del combinato disposto degli art. 1 *quater* e 1 *quinquies* del D.L. 28/2003.

Dagli atti versati in giudizio, il Calvo, il D'Angelo ed il Merulla non sembrano mai preoccupati dell'eventuale circostanza che gli illeciti posti in essere vengano scoperti dal Presidente Agnelli e dai vertici societari (cosa che invece dovrebbe essere normale qualora un preposto contravvenga in maniera così abituale e reiterata a norme di legge e/o a direttive), elemento sintomatico del fatto che non sembra che tale *modus operandi* fosse considerato deplorabile all'interno della Società, tanto è vero che, una volta emersa la condotta illecita, non risulta che la Società abbia adottato una politica di completa dissociazione ovvero abbia attivato azioni risarcitorie nei confronti dei dirigenti "infedeli".

Degna di nota è, inoltre, la circostanza che il nominativo di Calvo risulta essere stato inserito nei fogli di censimento della Società Juventus FC, fra i collaboratori individuati ex art. 22 delle NOIF della FIGC, solo nella stagione sportiva 2014/2015. Il predetto articolo precisa che «Sono collaboratori nella gestione sportiva della Società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC».

Orbene, può ritenersi, pertanto, che l'Agnelli, con il suo comportamento abbia agevolato e, in qualche modo avallato o comunque non impedito le perduranti e non episodiche condotte illecite poste in essere dal Calvo - che, al contrario di quanto sostenuto, non fosse titolare di una delega tale da consentirgli piena autonomia organizzativa e decisionale - e, conseguentemente dal D'Angelo e dal Merulla, al dichiarato fine di mantenere rapporti ottimali con la tifoseria.

In tale ottica si commenta anche l'emblematico episodio della introduzione nelle curve dello zainetto contenente gli effetti/strumenti "proibiti" della tifoseria, a ministero del Dirigente D'Angelo (art. 12 CGS comma 3), la cui difesa appare oggettivamente labile sul punto. Il Tribunale ritiene che detta introduzione sugli spalti si verificò appieno anche se per motivazioni, per certi versi, sensibili (cercare di evitare lo sciopero della tifoseria); ma il gesto sconsiderato e pericoloso, anche a livello di immagine, resta. Sul punto il Tribunale esprime tuttavia la convinzione che il Presidente Andrea Agnelli nulla sapesse, tant'è che la successiva telefonata intercorsa tra i due espone chiaramente come il gesto illecito fosse stato perpetrato dal Dirigente in quella occasione e di sua iniziativa, nulla sapendo preventivamente il Presidente al riguardo; altrimenti non avrebbe avuto senso redarguire il Dirigente preposto allo scopo di stigmatizzare il comportamento assunto. D'altronde la telefonata, avvenuta successivamente al verificarsi dell'evento, non può essere intesa quale implicita autorizzazione preventiva.

In tal senso la richiesta della Procura Federale ex art. 12 CGS comma 3 in danno del Presidente non viene avallata, posto che il Tribunale ritiene di prosciogliere il deferito Andrea Agnelli sulla specifica contestazione.

Con riferimento, poi, alla contestazione formulata ex art. 12, comma 9 del CGS formulata nei confronti di Agnelli Andrea, il Collegio ritiene che non è stata fornita prova concreta che, nella stagione 2015/2016, unica stagione sportiva in cui, *ratione temporis*, è applicabile la fattispecie incriminatoria il Presidente abbia posto condotte illecite riconducibili alla violazione sopra indicata.

Sempre ai fini dell'eventuale valutazione dell'entità delle sanzioni da infliggere, sussiste in atti un focus oltremodo pressante legato alla presenza, all'interno delle frange della tifoseria, di personaggi legati alla malavita organizzata. Invero il coacervo di indagine ebbe impulso proprio sulla scorta di tale gravissimo presupposto fattuale e processuale, che tuttavia all'esame degli atti non ha mantenuto la valenza originariamente contestata. Si legge infatti, nel capo di incolpazione, che i soggetti malavitosi sarebbero stati infiltrati nella tifoseria e che la dirigenza juventina avrebbe avuto una "consapevole" correlazione con gli stessi. Al riguardo viene puntualizzato un episodio che riguarda il Presidente

Andrea Agnelli il quale avrebbe intrattenuto un incontro con il Sig. Rocco Dominello, appartenente appunto a una associazione malavitosa. Il Tribunale dopo ampia valutazione del materiale probatorio acquisito, è giunto alla determinazione che tale frequentazione avvenne in maniera decisamente sporadica ma soprattutto inconsapevole con riferimento alla conoscenza del presunto ruolo malavitoso dei soggetti citati. Del resto risulta per tabulas che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia connessa allo status malavitoso, ogni contatto ebbe immediato termine. Il Tribunale non ritiene quindi sufficientemente provato che una simile frequentazione fosse dotata della contestata "consapevolezza" riferita allo status di quei tifosi; e lo stesso valga per il Presidente Andrea Agnelli, da ritenere completamente ignaro in merito alla peculiarità illecita del personaggio Rocco Dominello, presentatosi ai suoi occhi come deferente tifoso, ma non già come soggetto incline alla pericolosità sociale. Questa appare essere la corretta chiave di lettura dell'assunto accusatorio, la cui valutazione non può esimere una palese rivisitazione di tutti gli episodi in contestazione e facenti parte del deferimento integralmente inteso anche ai fini dell'entità delle sanzioni applicabili».

Ritiene, pertanto, in conclusione, il TFN «che tutti i deferiti abbiano violato l'art. 12 CGS commi 1, 2 nei termini sopra esposti, mentre il medesimo art. 12 CGS, comma 3 è di esclusiva pertinenza di colui il quale si rese protagonista del gesto, cioè del Sig. D'Angelo.

Dalla ricostruzione giuridico-fattuale sopra esposta discende la piena sussistenza della responsabilità diretta ed oggettiva della Società Juventus FC in ragione della chiara riconducibilità dei comportamenti sopra imputati, all'interesse della Società medesima.

Sul piano sanzionatorio, occorre premettere che il Tribunale condivide l'assunto della difesa del Calvo in ordine all'esclusione dell'applicabilità della sanzione di carattere generale prevista dall'art. 1 *bis* comma 1 CGS in presenza della espressa previsione sanzionatoria di cui all'art.12 per le fattispecie in contestazione.

Con riferimento, infine alla concreta applicazione nei confronti dei deferiti, si ritiene, in ragione della gravità dei fatti, della sostanziale identità delle condotte poste in essere e dei ruoli rivestiti all'interno dell'ordinamento federale, di applicare la medesima sanzione per tutti i Dirigenti (inibizione temporanea di anni 1 per tutti i dirigenti, con l'aumento di mesi 3 per il solo Dirigente D'Angelo), non avendo la Procura Federale giustificato il diverso trattamento sanzionatorio richiesto per i deferiti, con esclusione della estensione delle previste sanzioni in ambito FIFA e UEFA, unitamente all'irrogazione delle ammende nella misura pari ad Euro 20.000 per tutti i deferiti.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio nei confronti della Società Juventus FC si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 300.000,00 escludendo, tuttavia, l'ulteriore sanzione richiesta, non sussistendone i presupposti previsti dall'art. 12, comma 6 CGS».

Per questi motivi, dunque, il Tribunale federale nazionale, rigettate le eccezioni preliminari, ha parzialmente accolto il deferimento proposto dal Procuratore federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate, ha irrogato le seguenti sanzioni:

- Andrea Agnelli: anni 1 (uno) di inibizione + € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ammenda;
- Francesco Calvo: anni 1 (uno) di inibizione + € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ammenda;
- Stefano Merulla: anni 1 (uno) di inibizione + € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ammenda;
- Alessandro Nicola D'angelo: anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione + € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ammenda;
- Juventus FC Spa: € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) ammenda.

I ricorsi

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello, con separati ricorsi, i sigg.ri Francesco Calvo, Stefano Merulla, Alessandro D'Angelo, Andrea Agnelli e la società FC Juventus Spa. Ha, altresì, proposto reclamo il Procuratore federale.

Francesco Calvo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leandro Cantamessa Arpinati e Luigi Chiappero, ritiene errata ed ingiusta la sanzione della inibizione di anni uno, oltre all'ammenda di euro ventimila, allo stesso inflitta dal TFN.

Ripercorso brevemente l'iter del procedimento, il sig. Calvo eccepisce, anzitutto, giudicato parziale, sostenendo che l'impugnazione della Procura federale non lo coinvolge, tanto è vero che non è stata a lui neppure notificata. Con l'effetto in suo favore del giudicato in ordine: alla assoluzione

dall'incolpazione della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS; dall'incolpazione della violazione dell'art. 12, comma 9, CGS; alla non estensione delle sanzioni (laddove dovessero "sopravvivere") in ambito Fifa e Uefa.

Ciò premesso, con un primo motivo di ricorso, il sig. Calvo deduce errata valutazione dei fatti in merito all'invocata scriminante dello stato di necessità e conseguente mancato riconoscimento della stessa. Sotto tale profilo erra, il TFN, ad avviso del ricorrente, quando non tiene conto della «notoria pericolosità dei gruppi "ultras"» e della loro conseguente «notoria capacità di intimidazione, come anche «emersa a chiare lettere nel procedimento penale torinese che ha dato origine al procedimento disciplinare». Richiama, in tal ottica, il ricorrente, il rapporto dei Carabinieri in atti, dal quale si desumerebbe come gruppi di ultras, con «una ben precisa strategia criminale in grado di sfruttare gli inconsapevoli supporters delle squadre al fine di intimidire le società sportive», riescono ad ottenere «di fatto promesse, favori, biglietti, abbonamenti, e cioè profitti» e ad «intimidire e rendere più o meno succube la società sportiva che, per ovviare ad eventuali problemi con la Giustizia sportiva [...] oppure ben più gravi minacce, come disordini e turbamenti dell'ordine pubblico, si trova costretta ad acconsentire alle loro molteplici richieste».

Che ciò troverebbe conferma nella decisione del GUP di Torino, nella quale si legge, tra l'altro, che «gli ultra' esercitavano una propria forza intimidatrice nei confronti della Juventus, così ottenendo ingenti dotazioni di biglietti». Orbene, «questo coarcevo di elementi», a dire del ricorrente Calvo, «non può essere ignorato solo perché non risultano esser mai state fatte minacce dirette e concrete ai dirigenti della Juventus». E per queste ragioni, dunque, il TFN avrebbe sbagliato nel non riconoscere la scriminante dello stato di necessità. Peraltro, anche alla luce «della informativa dei Carabinieri in data 19 settembre 2014, nella quale è descritta una "serie di mediazioni tra i capi dei vari gruppi, il personale della D.i.g.o.s. preposto ai controlli ed il personale della società calcistica"» emergerebbe come l'operato degli incolpati era «coordinato con quello dell'autorità di Polizia delegata al controllo delle tifoserie cioè la D.i.g.o.s.».

Con un secondo motivo di ricorso il sig. Calvo denuncia errata ed illogica valutazione dei fatti in ordine all'applicabilità dell'art. 12, comma 1, CGS. Sotto siffatto profilo il ricorrente censura la decisione del TFN nella parte in cui ha ritenuto automaticamente violata la predetta disposizione per effetto della violazione della disposizione di cui al successivo comma 2.

«L'azione di Francesco Calvo in tutta questa vicenda», si legge nel ricorso, «è materialmente consistita: a) nel consentire la vendita di biglietti in numero superiore a quattro per persona (circostanza rilevante solo ai sensi del comma 2); nel tenere questi comportamenti non allo scopo di "contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, dalla costituzione e al mantenimento di gruppi di sostenitori" (art. 12 comma 1), bensì con finalità del tutto diversa: quella cioè di "tenere buoni" i gruppi organizzati, soprattutto usando le capacità di influenza di Germani e Dominello».

«In altri termini», si prosegue ancora in ricorso, «la condotta di Calvo (quella rilevante ai fini del comma 1) non è punibile, perché connotata al tutt'al più da colpa e non mai da dolo, caratterizzante invece la norma in questione [...] se il vantaggio degli ultrà si verifica per caso, o quale conseguenza non voluta dall'agente, non c'è l'illecito disciplinare».

Deduce, ancora, Francesco Calvo di essere totalmente estraneo alla vicenda della vendita a credito dei biglietti presso le ricevitorie, che, del resto, non sono gestite dalla Juventus, bensì, «in forza di articolati rapporti negoziali, dalla S.p.a. Lottomatica». Precisa Calvo che «eventuali pagamenti fatti in ritardo dagli acquirenti dei biglietti non erano né conoscibili né percepibili dalla Juventus» e, comunque, «dei dettagli e dei modi specifici d'azione, Francesco Calvo responsabile gerarchicamente dell'opera di Merulla, nulla naturalmente sapeva», come già dichiarato al PM in data 11 luglio 2016. E del resto, prosegue il ricorrente, «Francesco Calvo e Stefano Merulla gestivano invece "solo qualche centinaio di biglietti per gli sponsor, e comunque acquistabili solo con carta di credito e documento"». Ed inoltre, «il controllo dei documenti dei singoli acquirenti dei biglietti veniva fatto dalle ricevitorie e non dalla Juventus, al momento della richiesta di vendita. E dell'inesistenza del rapporto tra ricevitorie e Juventus già è stata fornita prova documentale in *prime cure*, ma il TFN non sembra averne presa visione».

In breve, secondo l'assunto difensivo, Francesco Calvo non ha violato l'art. 12, comma 1, CGS e «avrebbe dovuto quindi essere prosciolto da quest'ultimo addebito e ciò che avrebbe dovuto conseguentemente incidere sulla determinazione della pena (in difetto di sua assoluzione)».

Con un terzo motivo di appello il sig. Calvo deduce difetto di motivazione in ordine alle circostanze

attenuanti ed in ordine alla determinazione della pena. Il TFN avrebbe, infatti, omesso una corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 16, comma 1, CGS, in forza della quale gli organi di giustizia sportiva devono stabilire «specie e misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva». Operazione, questa, «che il TFN ha completamente omesso di fare, assegnando a tutti gli incolpati pene pressochè coincidenti senza prendere in esame le singole posizioni e senza dedicare a questo fondamentale punto neppure una mezza riga di motivazione».

Non una parola il TFN avrebbe dedicato alle circostanze invocate dallo stesso ricorrente, cui deve essere riconosciuta «l'attenuante specifica ex art. 62 n. 1) cod. pen. per aver agito per motivi "di particolare valore morale o sociale". È infatti indubitabile che, nella situazione di fatto descritta *supra sub* motivo I, l'aver agito al fine di evitare gravi disordini e violenze, deve essere ritenuto non solo motivo moralmente e socialmente lodevole, ma addirittura conforme alla *ratio legis* dell'art. 12 GCS (la cui rubrica è, per l'appunto "Prevenzione di fatti violenti")».

Devono, inoltre, secondo la prospettazione difensiva del sig. Calvo, essere allo stesso riconosciute una serie di attenuanti: la confessione immediata e spontanea; il conseguente leale comportamento processuale; «il ravvedimento manifestato con l'espressione in sede di interrogatorio penale l'11 luglio 2016 "mi è sempre dispiaciuto che ciò sottraesse disponibilità di acquisto di biglietti al pubblico, e non ho avuto il coraggio personale di trovare altre soluzioni per fronteggiare i tifosi di quel genere».

Così, dunque, in conclusione, le richieste di cui al ricorso: in via principale, assolvere Francesco Calvo da ogni addebito, attesa la ricorrenza nella fattispecie dell'esimente dello stato di necessità; in via subordinata: dato comunque atto dell'intervenuto giudicato (i) sull'incolpazione per la pretesa violazione dell'art. 1 *bis* CGS; (ii) sull'incolpazione per la pretesa violazione dell'art. 12 comma 9 CGS; (iii) sull'estendibilità delle eventuali sanzioni all'UEFA e alla FIFA; ritenuta l'insussistenza degli addebiti per la violazione del comma 1 dell'art. 12 CGS; ritenuta la sussistenza delle circostanze attenuanti articolate al III motivo d'appello e ogni altra circostanza attenuante che dovesse essere ravvisata, limitare la condanna di Francesco Calvo a moderata ammenda, in applicazione del disposto del comma 6, ultimo capoverso, dell'art. 12 CGS».

Andrea Agnelli e la FC Juventus Spa hanno proposto ricorso con l'assistenza degli avv.ti Franco Coppi e Luigi Chiappero, avverso, rispettivamente, i capi della sentenza con cui il TFN ha ritenuto la responsabilità del presidente per la violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, CGS ed i capi della sentenza che hanno ritenuto la responsabilità diretta della società per i fatti addebitati al presidente Agnelli e quella oggettiva per i fatti addebitati al dirigente Calvo ed ai dipendenti D'Angelo e Merulla.

Esclusa, da parte del TFN, la responsabilità *ex art. 1 bis* CGS, nonché la conoscenza della «peculiarità illecita del personaggio Rocco Dominello», i giudici dell'appello hanno, secondo i predetti ricorrenti, «il compito di stabilire se vi sia la responsabilità del Presidente nella riserva di biglietti a pagamento a favore della tifoseria ultras e in subordine quale sanzione meriti la violazione dell'art. 12 c. 1 e 2 nel caso di specie».

Con riferimento alla posizione di Andrea Agnelli si evidenzia, anzitutto, «la contraddizione che già caratterizza il capo di incolpazione», laddove «si contesta, almeno a prima vista, un illecito di natura omissiva ... "non impedi" a tesserati, dirigenti e dipendenti della Juventus FC s.p.a. di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti gruppi ultras» e poi «il capo di incolpazione si smentisce immediatamente dopo configurando invece una condotta attiva [...] Si legge infatti che il mancato impedimento sarebbe avvenuto, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, "autorizzando (il presidente) la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari ..."». Atto di deferimento che, «così congegnato è indubbiamente ambiguo, incide negativamente sulle possibilità di difesa».

Peraltro, detta asserita ambiguità dell'atto di deferimento avrebbe, poi, anche «accompagnato tutto il procedimento fino al suo epilogo [...] senza far comprendere quale sarebbe stata la condotta effettivamente tenuta dal dott. Agnelli e meritevole di censura». A dire della parte ricorrente, in altri termini, «le condotte addebitate al dott. Agnelli sono confusamente assemblate all'unico scopo di coprire vuoti probatori».

Ritiene, poi, parte ricorrente, che la decisione impugnata «non offra prove concrete della partecipazione del Presidente Agnelli agli illeciti contestati e si limita, in definitiva, a sopperire alla mancanza di prove con una congettura».

E le congetture restano, comunque, smentite dalle stesse dichiarazioni del presidente, «che non possono essere annullate solo perché provengono da un incolpato in quanto esse trovano conferma in numerose altre fonti di prova». «Il presidente Agnelli», si legge nell'atto di appello, «facendo nome e cognome dei dirigenti delle Forze dell'ordine con i quali ha trattato la questione, ha precisato che il problema degli ultras venne studiato in sintonia con la Questura di Torino e con i funzionari della Digos e ha sottolineato che il colloquio con le Forze dell'ordine è sempre stato costante.

Ha altresì precisato il Presidente Agnelli di aver imposto una nuova organizzazione alla società e di aver introdotto nuove figure dirigenziali attribuendo loro puntuali responsabilità.

Il Presidente Agnelli ha sottolineato, in particolare, di aver imposto al Calvo la esclusione della distribuzione di biglietti omaggio e la nominatività delle tessere del tifoso. Il Presidente Agnelli ha ricordato ancora che, per sua disposizione e per sua conoscenza, i biglietti venivano rilasciati solo dietro presentazione del documento di identità e del pagamento del corrispettivo. Avendo così impartito disposizioni e conferito incarichi, il Presidente Agnelli ha precisato che non era più di sua competenza controllare e verificare ciò che avveniva in biglietteria in quanto a lui interessava soltanto che il preventivo coincidesse con il consuntivo.

Il Presidente Agnelli ha precisato di essere venuto a conoscenza della vicenda di cui qui ci si occupa solo nel 2016 dopo il suicidio del Bucci».

Si censura, quindi, la decisione impugnata laddove «contesta la validità di questa tesi difensiva, negando che fossero state effettivamente conferite deleghe ai diversi Dirigenti».

Deduca, poi, l'appellante Agnelli, assenza di responsabilità per omesso controllo essendo la società strutturata per tali adempimenti, evidenziando come il TFN non abbia tenuto conto alcuno dell'organizzazione societaria complessa di cui trattasi. Richiama, a tal fine, Cassazione, sez. IV, 22 giugno 2015, n. 26279, secondo cui «l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni».

Si evidenzia, peraltro, nell'atto di appello, come la procedura ricavi da stadio sia stata specificamente approvata dagli organi societari preposti e l'internal audit abbia esercitato in più occasioni il dovuto controllo.

Altro motivo di appello si riferisce alla eccessiva entità della sanzione.

Lamenta, sotto tale profilo, il presidente Agnelli la mancata considerazione, da parte del TFN, della *vis estorsiva* degli ultras. Richiama, a tal proposito, l'appellante, in particolare, «lo spessore criminale dei capi ultras citando sul punto il rapporto della Compagnia Oltre Dora del Nucleo operativo dei carabinieri che al termine delle indagini ritenevano provate da parte dei gruppi ultras: “ben precise strategie criminali ... al fine di intimidire la società sportiva (nel caso in esame la Juventus FC). La finalità di tali attività è quella di estorcere biglietti e ulteriori benefit che per i capi ultras rappresentano un impareggiabile occasione di profitto ... inoltre appare chiaro che i singoli gruppi di ultras, sebbene apparentemente rivali tra di loro in realtà sono collegati da comuni interessi dei loro leader, che coalizzandosi e facendo leva sui loro trascorsi penali e capacità delinquenziali, sulla loro fama di delinquenti, sulle potenzialità aggressive dei gruppi e sulla forza del numero dei partecipanti, contrattano con la società calcistica estorcendo di fatto promesse, favori, biglietti, abbonamenti e cioè profitti che vanno a confluire in prima battuta direttamente nelle loro disponibilità”». E lo stesso GUP di Torino, a dire dell'appellante, con la pagina 238 della sentenza «ha definitivamente chiarito il carattere intimidatorio delle richieste provenienti dagli ultras», elencando, alle pagine 239 – 240, tutta una serie di significativi gravi episodi.

Peraltro, una certa qual interazione tra la società ed i gruppi di tifosi organizzati è inevitabile, sostiene l'appellante, e se certi soggetti addebitati di appartenenze malavitose «non sono d'aspati nessuno può vietare loro di partecipare alla gara, e come capi dei rispettivi gruppi, desiderano partecipare attivamente alla vita della squadra chiedendo di avvicinare i giocatori, incontrandoli, cercando abbozzamenti con allenatore e dirigenti». Di parlare con certi personaggi, «ne avrebbero fatto volentieri a meno i dirigenti Juventus se i capi ultras fossero stati fermati dalle autorità competenti con i provvedimenti adeguati». Tutto ciò che è stato fatto «con i tifosi più accesi e non d'aspati aveva allora la esclusiva finalità di garantire una sicurezza all'interno dello stadio nell'interesse di tutti coloro che desiderano partecipare all'evento sportivo».

Sempre in punto entità della sanzione, invocano, gli appellanti Agnelli e FC Juventus Spa, un

precedente relativo alla società Napoli Spa, in una «vicenda per cui, per numerose annate sportive, la società Napoli ebbe a concedere un numero non inferiore ai 300 biglietti omaggio a tifosi qualificabili alla stregua di quelli oggetto della presente vicenda». Ebbene, deducono i predetti appellanti, la Commissione disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 21/CDN anno 2008/2009, «ebbe ad irrogare, a seguito del deferimento del Procuratore federale all'allora direttore generale della società Napoli Spa, per la violazione dell'allora art. 10 c. 1 CGS (ora 12 c. 1) la sanzione di € 8.000,00 di ammenda nonché quella di identico importo alla società per la sua responsabilità diretta».

«Evidente ci pare», concludono gli appellanti, «la sproporzione fra gli € 8.000,00 per oltre 300 biglietti omaggio a gara e i 30 mesi richiesti di inibizione e i 12 concessi oltre le sanzioni pecuniarie per un numero di biglietti non molto diverso ma soprattutto frutto di regolare compravendita e non di omaggio».

Queste le richieste:

- Per il presidente Andrea Agnelli, «che venga esclusa la responsabilità» o, «in subordine, contenuta la sanzione nella sola misura pecuniera»;
 - Per la società Juventus FC Spa: 1) «che venga eliminata la sanzione irrogata per la responsabilità diretta a fronte della esclusione di responsabilità del Presidente. In subordine che venga ridotta la sanzione pecuniaria; 2) che, a seguito dell'accoglimento dei motivi di reclamo dei signori Calvo, D'Angelo e Merulla, che qui si intendono integralmente riportati, venga eliminata la sanzione a titolo di responsabilità oggettiva o, in subordine, ridotta la sanzione medesima».

Anche i signori **Stefano Merulla ed Alessandro D'Angelo**, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Turco, hanno proposto ricorso avverso le sanzioni della inibizione, rispettivamente, di anni uno e di anni uno e mesi tre, oltre all'ammenda di euro ventimila.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta errata motivazione con riferimento alla sussistenza in capo ad entrambi i deferiti dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, CGS e, conseguentemente, viene contestata la sussistenza della giurisdizione sportiva.

Sostengono, a tal proposito, gli appellanti di non essere oggi e di non essere mai stati tesserati, e di essere, invece, due semplici dipendenti, non dirigenti, della società e ad essi, pertanto, non può essere applicato l'art. 1 *bis*, comma 5, CGS che «attiene ai profili sostanziali e non a quelli processuali, in quanto la natura arbitrale dei procedimenti di giustizia sportiva prevede l'adesione specifica ad essi, che si realizza attraverso il tesseramento. Se questo difetta *ab origine*, non sussiste giurisdizione e nessuna norma dell'ordinamento sportivo l'attribuisce».

Infatti, si prosegue nell'atto di appello, le «sanzioni previste dall'art. 19, per la loro stessa natura, non sono applicabili ai dipendenti di una società sportiva, in quanto i divieti ivi previsti, in caso di inibizione, sono stati dettati per coloro che svolgono un'attività in seno alla FIGC o che per la carica, abbiano funzioni di rappresentanza della società di appartenenza nell'ambito federale.

Questo non significa che vi sia un alveo di impunità di determinate condotte. Infatti la sanzione, attraverso l'istituto della responsabilità oggettiva, sarà applicata alla società i cui dipendenti si sono eventualmente resi responsabili di violazioni del codice o dello statuto».

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta insussistenza della fattispecie di cui all'art. 2, comma 1 e 2, CGS per essere le condotte scriminate dallo stato di necessità.

Gli appellanti non contestano che «i fatti tutti collocabili nell'alveo dell'art. 12 CGS in relazione ai contestati commi sono in gran parte stati ammessi dai deferiti», bensì il fatto che il TFN «non ha tenuto in considerazione» quelle che sarebbero «le ragioni sottese a tale scelta che non erano certe legate, come sostenuto dalla Procura, ad arginare le sanzioni pecuniarie comminate dal Giudice sportivo».

Si è trattato, affermano i ricorrenti, «di un compromesso con quelle che come è noto sono le frange più calde e spesso violente della tifoseria; si permetteva loro di acquistare biglietti per gli appartenenti ai gruppi stessi in numero superiore a quello previsto dal decreto Pisanu.

In altre parole il D'Angelo riceveva le richieste di acquisto da parte dei gruppi e, verificata la disponibilità, la biglietteria avvertiva le biglietterie di Torino (Akena) e Milano (Easy Events di Pano) che un determinato numero di biglietti era destinato per la vendita ai gruppi».

Quanto agli abbonamenti gratuiti ai Viking di Milano, «trattasi di una facilitazione accordata a fine stagione 2009/2010 per convincere gli stessi a spostarsi, nel nuovo stadio, in Tribuna (curva) sud, ed a rinunciare, come era invece nel vecchio impianto, ad un settore dedicato alla sola tifoseria milanese».

Secondo la prospettazione difensiva, in ogni caso, «tali fatti non possono essere addebitati né al

D'Angelo né al signor Merulla, in quanto, come emerge dalle loro audizioni, il primo non era ancora dipendente della società Juventus, il secondo non aveva ancora assunto l'incarico di responsabile della biglietteria» e, ad ogni buon conto, «i fatti sono prescritti, in quanto collocati nella stagione 2009/2010».

Orbene, in tale contesto, il TFN non avrebbe tenuto, appunto, conto, a dire degli appellanti, della *vis estorsiva* dei capi ultras. Capacità intimidatoria degli ultras di cui «vi erano ampie tracce nei costituiti processuali» e che ora sarebbe rimasta accertata dalla sentenza del GUP di Torino.

«Se questo è, come è, il contesto in cui il D'Angelo ed il Merulla si sono mossi», secondo la prospettazione difensiva, ricorre «l'invocata esimente».

Ed anche la presenza delle forze dell'ordine a fianco degli uomini Juventus dimostrerebbe «come sussista anche la proporzionalità del fatto ritenuto contrario alla legge, nel caso di specie la violazione del decreto Pisanu, rispetto al pericolo che si intendeva evitare con la condotta posta in essere».

Con un terzo motivo di ricorso viene dedotta insussistenza, in capo al sig. D'Angelo, della violazione di cui all'art. 12, comma 3, CGS. Nel richiamare quanto scritto nelle controdeduzioni all'atto di appello della Procura federale, si aggiungono alcune annotazioni e, segnatamente, si evidenzia che «Alessandro D'Angelo non ha mai fatto entrare allo stadio uno striscione offensivo, ragione per la quale si chiede che venga proscioltto dall'inculpazione in quanto la norma vieta l'introduzione solo di quelli con quel determinato contenuto».

Anche per ciò che concerne il materiale pirotecnico si richiamano tutte le argomentazioni già svolte, sottolineando come neanche la Procura della Repubblica ha inteso procedere nei confronti dello stesso.

Infine, per le ragioni che si sono evidenziate nel presente atto, la norma non è applicabile ai soggetti ma solo alle società; diversamente si incorrerebbe nel divieto di analogia in *malam partem*».

Da ultimo, i ricorrenti instano, in subordine, per una riduzione della sanzione da contenersi nella sola sanzione dell'ammenda. Si chiede, in tal ottica, che venga valutata la circostanza della collaborazione, atteso che «sin da subito» gli incolpati hanno ammesso la violazione contestata, e tenuto conto del «contesto ambientale davvero difficile in cui Alessandro D'Angelo e Stefano Merulla hanno operato», nonché dei «motivi che hanno spinto gli odierni appellanti a comportarsi come hanno fatto».

In conclusione, gli appellanti chiedono, quindi: in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione; in subordine, nel merito, il proscioglimento, anche in applicazione della esimente dello stato di necessità e, per il solo D'Angelo, il proscioglimento dall'inculpazione della violazione dell'art. 12, comma 3, CGS; in ulteriore subordine, la riduzione della sanzione ed il contenimento della stessa nella sola ammenda.

Avverso la decisione n. 11/TFN del Tribunale federale nazionale ha proposto reclamo anche il **Procuratore federale**, con riferimento alle posizioni di Andrea Agnelli, Alessandro Nicola D'Angelo e Juventus FC Spa.

Con riferimento al sig. Alessandro Nicola D'Angelo il Procuratore federale deduce erronea valutazione del materiale probatorio, incongruità della sanzione, errata applicazione dell'art. 12, comma 6, CGS in riferimento all'art. 19, comma 1, stesso codice.

Censura, in particolare, il Procuratore federale, il profilo sanzionatorio della decisione, poiché, «il gravissimo episodio verificatosi alla vigilia della gara Juventus – Torino del 23.2.2014, allorquando Alessandro D'Angelo, con l'aiuto e su espressa istanza di Raffaello Bucci, al fine di evitare lo sciopero del tifo ed eventuali ritorsioni nei confronti della propria società di appartenenza, si prestò ad introdurre, personalmente, all'interno dello stadio degli zaini contenenti striscioni e materiale pirico, così eludendo i controlli e i filtraggi delle Forze dell'Ordine», ha di fatto comportato «un aumento dell'inibizione di soli tre mesi rispetto all'anno di inibizione comminato dal Tribunale ai Signori Calvo e Merulla». Sanzione, questa, che sarebbe «assolutamente incongrua», avuto riguardo alla gravità della condotta in sé considerata e tenuto conto del ruolo di responsabile della sicurezza rivestito dal sig. D'Angelo.

In tale contesto, il Procuratore federale ritiene, poi, che se la norma di cui all'art. 12, comma 3, CGS «è stata evidentemente immaginata dal legislatore federale come forma di responsabilità oggettiva delle società sportive in relazione ai fatti violenti posti in essere da soggetti estranei alla società

medesima, *in primis* dai propri sostenitori [...] non può tuttavia non riverberare i propri effetti, proprio in termini di inasprimento della reazione sanzionatoria da parte dell'ordinamento sportivo, in quelle ipotesi in cui le condotte contemplate in tale fattispecie vengano poste in essere inopinatamente da soggetti tesserati della società sportive o il cui operato sia, comunque, riconducibile ufficialmente alle stesse – o addirittura, quando, come avvenuto nel caso di specie, *incredibile dictu*, siano realizzate dal soggetto responsabile della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo della società ospitante – perché in tale ipotesi appare innegabile un surplus di disvalore rispetto ai casi in cui l'introduzione di materiale vietato sia stata posta in essere dai tifosi che vanno ad assistere alla partita».

Il Procuratore federale evidenzia, poi, su un piano più generale, la tenuità della sanzione inflitta a D'Angelo dal TFN se comparata con la «centralità del ruolo dallo stesso svolto in tutta la vicenda che ha costituito oggetto del procedimento». Pur rivestendo «l'incarico formale di security manager» lo stesso sarebbe stato di fatto delegato «alla gestione dei rapporti con le autorità di P.S. e con i gruppi ultras della tifoseria juventina su espressa volontà e indicazione del presidente Agnelli». È «colui che intrattiene principalmente i contatti con Rocco Dominello». Lo stesso Calvo etichetta Merulla come «braccio operativo» di D'Angelo.

Con riferimento al sig. Andrea Agnelli il Procuratore federale deduce erronea valutazione del materiale probatorio con riguardo alla esclusione della violazione contestata ai sensi dell'art. 12, comma 3, CGS.

Sotto tale profilo censura, l'appellante Procura federale, la decisione del TFN nella parte in cui ritiene non provato «il coinvolgimento, anche in termini di mera consapevolezza preventiva e, quindi, di avallo, da parte del presidente Agnelli, nello specifico episodio sopra più volte richiamato, dell'introduzione dello zaino all'interno dello stadio, da parte del dirigente D'Angelo». Le conclusioni cui giunge il TFN sarebbero «viziate da una erronea lettura e valutazione delle carte processuali» e, in tal ottica sarebbe sintomatica proprio «l'affermazione conclusiva in base alla quale una telefonata successiva all'evento non possa essere intesa quale implicita autorizzazione preventiva al verificarsi dello stesso».

Significativa, a tal riguardo, sarebbe proprio quella conversazione, successiva all'episodio, nella quale il presidente Agnelli dice a D'Angelo *“Ale, sei un ciuccio, ti hanno beccato”*. «E' di tutta evidenza», prosegue l'accusa federale nel suo atto d'appello, «seguendo dei canoni interpretativi di logica ermeneutica, che la reazione del presidente Agnelli di fronte alla condotta tenuta, occorre ribadirlo, da un suo dirigente di massima fiducia (security manager della società e al quale egli personalmente aveva affidato la gestione dei rapporti con la tifoseria), non riveli alcun sentimento di delusione per il “tradimento” di tale fiducia o di severa alterazione per le enormi conseguenze dannose derivanti da tale condotta». E lo stesso dicasi per la reazione “a caldo” del presidente, nell'immediatezza del fatto, come si evincerebbe dalla telefonata del 23.2.2014, h. 17,26 (progr. 1631) nel corso della quale, il primo, sconsigliato per non essere riuscito a scongiurare lo sciopero del tifo, si sfoga con il presidente, riferendo di aver detto a Bucci che *“gli accordi erano diversi ... io non mi esponevo come ho fatto”* ed il presidente Agnelli risponde con una semplice «frase mestamente consolatoria».

Insomma, ritiene l'appellante Procuratore federale che «da una corretta lettura delle conversazioni in esame non può che evincersi la piena consapevolezza preventiva e il conseguente avallo prestato dal presidente Agnelli alla realizzazione della condotta in esame da parte del D'Angelo».

Per tali ragioni ritiene, dunque, la Procura che «il presidente Agnelli debba essere riconosciuto colpevole anche della violazione della fattispecie di cui al 3° comma dell'art. 12», con conseguente «inasprimento della sanzione».

Con un terzo motivo d'appello il Procuratore federale deduce incongruità della sanzione, con riferimento alla corretta valutazione del materiale probatorio, sia con riguardo ad Alessandro D'Angelo, sia con riguardo ad Andrea Agnelli e ritiene che si imponga per entrambi un aggravamento della sanzione inibitoria.

In tale prospettiva, occorrerebbe valutare, secondo la pubblica accusa federale, tutta una serie di elementi: la gravità delle condotte; l'estensione temporale del sistema deviato di rapporti venutosi a creare tra la società juventina e il mondo degli ultras, protrattosi per almeno cinque stagioni sportive; il volume di tagliandi di ingresso allo stadio (comprensivo di biglietti ed abbonamenti) messo indebitamente a disposizione degli ultras e, di conseguenza, l'entità economica di tale elargizione e del correlato business in tal modo consentito dalla società a tali gruppi. Ritiene, in tal ottica, la Procura federale, che le emergenze istruttorie abbiano «dato contezza dell'enormità dei guadagni illeciti

ottenuti dai rappresentanti dei gruppi ultras grazie a tale “business”, pari a circa € 1.000.000,00 annuo e pertanto ad € 5.000.000,00 per le sole stagioni sportive oggetto di attenzione in questo procedimento».

Richiama, poi, il Procuratore federale, a supporto della richiesta di maggior rigore nella valutazione della posizione del presidente Agnelli, rispetto a quanto fatto dal TFN, alcune captazioni telefoniche, tra cui, in particolare, quella intercorsa tra Germani e Merulla il giorno 15.1.2014 (progr. 13285), nel corso della quale Merulla «replica a Germani che afferma di avere un costante contatto diretto con il presidente Agnelli, dal momento che lo va a trovare “ogni tre per due”, dicendo “Ma anche lui (con evidente riferimento a Dominello) va ... anche lui va ... anche lui va ... e per di più l’hai portato tu!”».

In definitiva, secondo l’appellante Procuratore, «se è innegabile che sia D’Angelo a curare in prima persona, avvalendosi della collaborazione del Merulla, la gestione dei rapporti con gli ultras juventini, per il tramite di Rocco Dominello, è altrettanto evidente che la capacità e la legittimazione di tale operato deriva e discende direttamente dalla persona del presidente Agnelli, dal quale il D’Angelo ha ricevuto il mandato e al quale quest’ultimo si rapporta costantemente».

Sempre nella prospettiva della richiesta di aggravamento sanzionatorio, «non può trascurarsi», secondo il Procuratore federale, «l’aspetto relativo alla consapevolezza della estrazione malavitosa di Rocco Dominello e di alcuni esponenti della tifoseria organizzata juventina». In questa ottica, evidenzia, l’appellante Procuratore, come dello “spessore criminale” dei capi ultras si faccia espresso riferimento nella stessa memoria difensiva della Juventus, segno inequivoco del fatto che ciò fosse, appunto, a conoscenza della dirigenza juventina.

La “caratura” ‘ndranghetistica di Rocco Dominello sarebbe stata, poi, sempre a dire della Procura federale, «conclamata nella sentenza del Tribunale di Torino»

Riproduce, poi, la sintesi di una telefonata Agnelli – D’Angelo del 18.3.2014, e di altra, tra gli stessi, del 4.8.2016, dalla quale si evincerebbe che il presidente fosse a conoscenza di “ricevere” e di non sottrarsi a colloqui con interlocutori di un certo “spessore criminale”.

Con un quarto capo di impugnazione il Procuratore federale lamenta carenza assoluta di motivazione circa l’esclusione della estensione delle sanzioni in ambito Fifa e Uefa. Difetto di motivazione che «impedisce di elevare contestazioni specifiche riguardo alla decisione adottata, se non evidenziando, anche in sede di appello, la assoluta opportunità di tale estensione, ai fini di una adeguata portata afflittiva delle sanzioni irrogate, in relazione alle attività e agli incarichi, rispettivamente svolte e ricoperti dai deferiti in ambito internazionale».

Con riferimento alla società Juventus FC Spa il Procuratore federale deduce errata applicazione dell’art. 12, comma 6, CGS in relazione all’art. 18, comma 1, lett. d), e), f) stesso codice e carenza assoluta di motivazione circa la mancanza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni della disputa di 2 gare a porte chiuse e della chiusura della curva sud per una ulteriore gara.G

Richiama la disposizione di cui all’art. 12, comma 6, CGS («Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1»), il Procuratore federale osserva come «la sanzione della disputa di una o più gare a porte chiuse è, quindi, prevista dal legislatore federale per le violazioni dei primi tre commi dell’art. 12 del C.G.S., con l’unica distinzione che, nel caso della violazione del 1° comma, tale sanzione può (anzi deve) essere applicata solo nei casi di recidiva, mentre con riferimento ai commi 2 e 3, la sanzione in questione, così come quella della chiusura di uno specifico settore dell’impianto sportivo, pure richiesta da questo Ufficio all’esito del giudizio di primo grado, può conseguire, anche congiuntamente, “nei casi più gravi”, da vautarsi, aggiunge il legislatore, “in modo particolare con riferimento alla recidiva”..

Da tale distinzione contenuta nella norma deve necessariamente arguirsi che la recidiva se risulta esclusivamente essenziale, ai fini dell’applicazione della sanzione della chiusura dello stadio, per l’ipotesi di violazione del 1° comma, non lo è con riferimento alle violazioni di cui al 2° e 3° comma, potendo al più rilevare come fattore di valutazione in ordine alla ricorrenza della maggiore gravità del

fatto, unico requisito imprescindibile previsto da tali commi. Ne consegue che la mancata ricorrenza formale, nel caso in esame, della recidiva non può considerarsi preclusiva o ostativa all'applicazione di tali sanzioni specifiche».

Il Procuratore federale, conclude, quindi, chiedendo che, in riforma in *parte qua* della decisione del Tribunale federale nazionale di cui al C.U. n. 11/TFN del 25.9.2017, la CFA, «voglia limitatamente alle posizioni di Andrea Agnelli, Alessandro D'Angelo e la Juventus FC Spa, comminare al sig. Andrea Agnelli le sanzioni della inibizione per mesi 30 e dell'ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00), al sig. Alessandro Nicola D'Angelo le sanzioni della inibizione per 24 mesi con conferma dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) irrogata dal T.F.N., e alla società Juventus F.C. Spa, per responsabilità diretta e oggettiva, le sanzioni della disputa di 2 gare a porte chiuse, della chiusura della Curva Sud per una ulteriore gara, con conferma dell'ammenda di € 300.000,00 (trecentomila/00) irrogata dal T.F.N., sanzioni richieste da questa Procura in primo grado; o voglia, in subordine, applicare quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte, sempre con inasprimento delle stesse rispetto a quelle inflitte dal giudice di *prime cure* nei confronti dei predetti tesserati».

In relazione al reclamo proposto dal Procuratore federale ha offerto proprie **controdeduzioni** il sig. **D'Angelo**.

In ordine alla vicenda della introduzione dello zaino all'interno dello stadio in occasione del derby Juventus-Torino, in relazione alla quale la Procura federale insiste sulla richiesta di riconoscimento di responsabilità a carico di Alessandro D'Angelo, viene ribadita l'innocenza dello stesso. In tale prospettiva si evidenzia che già nel corso del procedimento di primo grado sono stati prodotti «gli atti del procedimento penale a carico di due soggetti appartenenti ai Drughì che hanno confessato di aver confezionato, introdotto ed esposto l'oltraggioso striscione, dimostrando così sul punto l'innocenza di Alessandro D'Angelo, che ha da sempre detto di non aver mai acconsentito a che si introducesse materiale di quel genere».

Del resto, si evidenzia ancora nelle controdeduzioni, la stessa indagine della DDA non ha avuto alcuna conseguenza per D'Angelo.

E né «la sola accensione di fumogeni il giorno del derby» può divenire per sé sola «prova della colpevolezza del D'Angelo a maggior ragione perché gli artifici sono stati esplosi in vari settori, anche in quello degli ospiti, come rilevato dai collaboratori della Procura federale quel giorno».

In altri termini, secondo la prospettiva difensiva, rimarrebbe «solo l'introduzione di uno zaino contenente uno striscione inoffensivo rispetto al quale il Tribunale ha comminato una sanzione elevata al D'Angelo».

Quanto al secondo capitolo dell'appello del Procuratore federale, D'Angelo osserva come sia pacifico che lo stesso abbia tenuto «rapporti con Rocco Dominello in quanto rappresentante della curva rispetto al quale neanche le Forze dell'Ordine a cui era stato presentato avevano sollevato obiezioni».

«Non si può stravolgere la storia del processo», prosegue D'Angelo, «tralasciando e dimenticando del tutto quello che gli atti hanno da sempre raccontato: le Forze dell'Ordine sono sempre state a fianco del D'Angelo che si rapportava quotidianamente con le stesse ed, anche ad inchiesta in corso, non si sono mai tirate indietro quanto gli è stato chiesto di spiegare quale fosse la loro attività nell'ambito della gestione degli ultras».

In tal ottica nelle controdeduzioni vengono richiamati una serie di costituiti processuali quali ad esempio: l'annotazione di P.G. del 16.9.2016 che la Digos invia alla DDA di Torino; la nota della Digos dell'8.7.2016; una serie di intercettazioni, dalle quali appunto emergerebbe la presenza costante delle Forze dell'Ordine; l'annotazione dei Carabinieri allegata all'audizione del Presidente, dalla quale emergerebbe «la collaborazione sempre prestata dalla Digos».

Quanto alla richiesta, avanzata dal Procuratore federale nel suo atto d'appello, di estensione della sanzione all'ambito FIFA, D'Angelo ritiene che la motivazione della stessa lasci «senza parole!». Ritiene, infatti, D'Angelo che «perché ci sia un'estensione FIFA occorre, quanto meno, che la violazione contestata sia riconosciuta come tale anche in ambito internazionale».

Il TFN ha respinto tale richiesta perché la contestazione riguarda esclusivamente la violazione di una disposizione del decreto Pisano: la vendita di più di 4 biglietti ad una sola persona.

E' pacifico come in ambito internazionale non esista né la nominatività del biglietto né di conseguenza la regola della possibilità per una persona di poter acquistare solo 4 tagliandi.

Vero è che la richiesta di estensione FIFA è sempre stata formulata dall'organo amministrativo FIGC

a sentenza definitiva nei casi di illecito sportivo o omessa denuncia, in quanto fattispecie riconosciute anche dalle Federazioni internazionali».

Conclude, pertanto, il sig. D'Angelo perché la richiesta della Procura federale sia respinta.

Avverso l'appello interposto dal Procuratore federale ha depositato proprie controdeduzioni anche **Andrea Agnelli** unitamente alla **Juventus F.C. SpA**.

Censurano, anzitutto, i controdeducenti, quello che definiscono un tentativo di "mistificazione" compiuto dalla Procura federale, attraverso «un vero e proprio collage» che di fatto altererebbe «il senso della telefonata 3331 del 7.6.2013».

In altri termini, i controdeducenti evidenziano come «dal testo così confezionato dalla Procura federale, il lettore dell'appello ricava che Dominello dice a D'Angelo che i Viking, gli ultras più fastidiosi, hanno paura di lui, che, oltretutto si può permettere di dire a Marotta di fare in un certo modo», così ingenerando il convincimento che «Dominello si pone al D'Angelo evidenziando la sua forza intimidatrice».

Da una corretta lettura della intercettazione telefonica di cui trattasi, si ricaverebbe, invece, a dire dei controdeducenti, che «D'Angelo è in grado di gestire a suo modo gli ultras e di resistere, in questo caso, alle richieste anche pressanti mentre Dominello chiede il permesso a D'Angelo di parlare con il direttore».

Censurano, ancora, i suddetti controdeducenti, l'atteggiamento della Procura federale che, nel caso di specie, muovendosi «in pieno contrasto con gli orientamenti seguiti dall'ufficio in situazioni analoghe», continua a perseguire la Juventus F.C. Spa ed il Presidente della stessa nonostante la Magistratura abbia escluso, «dopo approfondita indagine, qualunque responsabilità dei dirigenti della società banconera neppure indagando un solo funzionario».

Contestano, altresì, Agnelli e la Juventus, la lettura parziale, operata dalla Procura federale, della sentenza resa dal GUP di Torino, documento all'acquisizione del quale non si oppongono, «perché dalla serena lettura della stessa emerge la esclusione di implicazioni malavitose, esclusione del tutto sintonica con quella del TFN».

In tale contesto, quanto alla "zona grigia" di cui si è tanto discusso, i controdeducenti osservano come la stessa non riguardi «certo la Juventus che interloquiva solo ed esclusivamente con i propri tifosi ultras tra i quali, con buona pace della Procura federale si annovera anche Rocco Dominello munito, come tutti gli altri ultras juventini della tessera del tifoso».

Nella stessa direzione si evidenzia come la Procura federale non spenda neppure una parola sulla assoluzione di Fabio Germani, «personaggio che introdusse Rocco Dominello in Juventus».

In altri termini, ritengono i controdeducenti, «per il Giudice penale, quindi Juventus cede i biglietti ai gruppi ultras perchè ricattata da questi. Sulle disponibilità di biglietti ottenuti dagli ultras si inserisce la 'ndrangheta e Rocco Dominello nel rapporto capi ultras e 'ndrangheta assume un ruolo di "garante ambientale"».

Ancora, nelle controdeduzioni si evidenzia come non vi sia «prova in atti di un incontro a tu per tu fra Dominello Rocco e il Presidente». In tal senso si sottolinea come gli incontri asseriti dalla Procura federale siano già «dettagliatamente descritti dal Presidente nel corso della sua audizione dinanzi il GUP di Torino: conosciuto ad una cena ad Asti alla presenza di centinaia di persone; incontrato in occasione del Natale 2012 o 2013 con Fabio Germani per la consegna di un presente; salito una volta, forse due presso gli uffici della Lamse, incontri tutti alla presenza di D'Angelo e mai a due; incontri di gruppo ben spiegati nel corso della audizione dinanzi il Tribunale di Torino ma prima ancora nelle telefonate intercettate nell'agosto 2016». Conferma se ne trarrebbe dal fatto che, al termine delle domande rivolte dal PM al Presidente Agnelli nel corso della audizione, «il commento del PM è stato: "del resto è quello che già emergeva, volevamo solo la conferma" (trascrizione udienza 15.5.2017 pag. 12)».

Quanto al tentativo della Procura di coinvolgere il presidente Agnelli nella vicenda della introduzione dello zainetto da parte di D'Angelo in occasione del derby Juventus-Torino del 23.2.2014, i controdeducenti ritengono che la motivazione del TFN non meriti censura, «atteso che è stata correttamente valutata la telefonata intercorsa tra D'Angelo e Agnelli dalla quale, come scrivono i primi giudici, non può desumersi una sorta di autorizzazione preventiva».

Per quanto, infine, concerne la richiesta dell'appellante Procuratore federale di estendere le sanzioni all'ambito FIFA e UEFA, sostanzialmente motivata dal fatto che «insieme ad una oggettiva gravità vi sia anche una risonanza mediatica dei fatti cosicché la sanzione eviti alla FIGC brutte figure

internazionali», ritengono i controdeducenti che la «rilevanza mediatica non abbia mai costituito elemento di giudizio per valutare la sanzione da irrogare».

Sotto tale profilo, peraltro, si evidenzia nelle suddette controdeduzioni, che le «pesanti notizie di stampa» sono state in realtà pubblicate «dopo la relazione dell'avviso di conclusione delle indagini della Procura federale», frutto di quella che viene definita "confusa incolpazione".

Da ultimo, viene anche contestata la richiesta di inasprimento della sanzione nei confronti della Juventus FC Spa con la disputa di una gara a porte chiuse e con la chiusura della curva sud per un'ulteriore gara, poiché la mancata contestazione della recidiva eliminerebbe «in radice la possibilità di applicazione della sanzione aggiuntiva che, in ogni caso, sarebbe oltre che sproporzionata nel merito anche profondamente ingiusta finendo per colpire persone abbonate alla tribuna sud che neppure avrebbero potuto mettere in atto condotte tali da evitare un danno a sé medesime come invece consente loro l'art. 14 del CGS».

La decisione della CFA

All'udienza fissata, per il giorno 15 novembre 2017, innanzi questa Corte federale di appello sono comparsi: i dott.ri Pecoraro, Camici, Tornatore e Arpini, per la Procura federale; l'avv. Turco per i ricorrenti D'Angelo e Merulla; gli avv.ti Chiappero e Cantamessa per il ricorrente Calvo; gli avv.ti Coppi e Chiappero per i ricorrenti Agnelli e Juventus FC Spa.

Il presidente del Collegio ha invitato, anzitutto, le parti a discutere sulle richieste di acquisizione istruttoria versate in atti, prospettando alcuni profili di possibile approfondimento probatorio. Acquisite, dunque, le deduzioni delle parti sul punto il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato la seguente

Ordinanza istruttoria

«La C.F.A.,

preso atto della richiesta della società Juventus FC SpA, del sig. Agnelli Andrea, del sig. D'Angelo Alessandro Nicola, del sig. Merulla Stefano, nonché del sig. Calvo Francesco di acquisire agli atti del presente procedimento il deferimento relativo al Calcio Napoli di cui al Com. Uff. n. 21/CDN anno 2008/09 e la richiesta di archiviazione nei confronti del Presidente Lotito Claudio, relativa ai recenti fatti accaduti presso la Curva Sud dello Stadio Olimpico di Roma, oggetto di notizia stampa;

preso atto che la Procura Federale non si oppone e che si è riservata di produrre eventuali impugnazioni alla decisione del GUP presso il Tribunale di Torino in data 30.6.2017 - 28.09.2017;

considerato che la definizione dei presenti procedimenti richiede accertamenti di particolare complessità;

stante la richiesta congiunta avanzata dalle parti del procedimento ed alla luce delle sopracitate istanze, nonché della richiesta di sospensione dei termini formulata da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I.;

Dispone

l'acquisizione dei suddetti atti onerando la Procura Federale, ovvero la parte più diligente, concedendo a tal fine termine per il deposito degli atti richiesti fino al 24.11.2017;

Concede

altresì, termine sino al 1.12.2017, alle parti per eventuali memorie difensive illustrative relative all'acquisizione documentale di cui sopra;

Sospende

il corso dei termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I.;

Differisce

la trattazione dei procedimenti, alla seduta del 4.12.2017, ore 17.00.

La presente ordinanza vale quale comunicazione alle parti».

L'ordinanza è stata pubblicata sul C.U. n. 061/CFA del 15 novembre 2017.

Con nota in data 24 novembre 2017 il Procuratore federale, in esecuzione della suddetta ordinanza, riservandosi le opportune relative deduzioni e controdeduzioni, ha trasmesso i seguenti documenti:

- a) Deferimento relativo al calcio Napoli di cui al Com. Uff. n. 217CDN anno 2008/2009;
- b) Provvedimento di archiviazione nei confronti del presidente Claudio Lotito relativa ai recenti fatti accaduti presso la curva sud dello Stadio Olimpico di Roma, oggetto di notizia stampa;
- c) Atto di impugnazione da parte della Procura della Repubblica di Torino avverso la sentenza del 30.6.2017 - 28.9.2017 del GUP del Tribunale di Torino.

Con nota in pari data la difesa dei sigg.ri Merulla e D'Angelo ha depositato «il dispositivo della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione relativa al processo “colpo di coda”».

Nel termine concesso alle parti la difesa del sig. Calvo ha dimesso breve memoria illustrativa.

Si premette, nella suddetta nota difensiva, che se è vero che i precedenti «non sono vincolanti» e se come si sa «di regola nel diritto sportivo non vige il criterio di specificità delle pene, è altrettanto vero che equilibrio ed equità non devono essere ignorati da chi è chiamato a giudicare fattispecie comparabili: è in gioco in effetti un principio cardine d'uno Stato di diritto, che ha il nome della certezza».

Ritiene, infatti, sotto questo profilo, che sia oggi provato, a seguito della documentazione dimessa dalla Procura federale, «che per una vicenda analoga a quella odierna la Procura federale propose per dirigente responsabile e società l'ammenda di € 12.000 (poi ridotta per “patteggiamento” a € 8.000)».

«Superfluo osservare», prosegue la difesa Calvo, «che si tratta di richiesta (e di conclusione di quella vicenda) abissalmente lontana dalle sanzioni inflitte in *prime cure* sulla base di richieste ancor più elevate, formulate dal Procuratore federale».

Una simile difformità di valutazione non troverebbe, a dire della suddetta difesa, alcuna spiegazione, né giustificazione, anche considerato che «il comportamento disciplinare rilevante», sovrapponibile a quello contestato nel presente procedimento, «perdurava, per ammissione dell'incolpato, da oltre 20 anni e dunque per un arco temporale ben più esteso di quello contestato a Francesco Calvo».

Di conseguenza, la nota conclude con una richiesta di applicazione di una “moderata ammenda”, pur ribadendo l'assenza di responsabilità del sig. Calvo.

Alla seduta fissata per il giorno 4 dicembre 2017 sono comparsi: i dott.ri Pecoraro, Camici, Tornatore e Arpini, per la Procura federale; l'avv. Turco per i ricorrenti D'Angelo e Merulla; gli avv.ti Chiappero e Cantamessa per il ricorrente Calvo; gli avv.ti Coppi e Chiappero per i ricorrenti Agnelli e Juventus.

Tutte le difese delle parti del giudizio hanno illustrato i rispettivi assunti, evidenziando specifici profili di rilievo della vicenda che ci occupa, nel contempo, rassegnando anche una visione di sistema, così fornendo un prezioso e pregevole contributo alla disamina della complessa fattispecie.

In particolare, per la Procura federale ha, anzitutto, preso la parola il dott. Pecoraro per rappresentare, ancora una volta, in via complessiva, la gravità dei fatti di cui ai capi di incolpazione e la circostanza che l'operato dei dirigenti responsabili della Juventus F.C. Spa ha consentito ed agevolato un vero e proprio sistema di bagarinaggio, i cui frutti sono andati in parte anche ad ambienti legati alla criminalità organizzata.

Il dott. Tornatore, con riferimento alla posizione del sig. D'Angelo, ha evidenziato, da un lato, la centralità del ruolo svolto dallo stesso, dall'altro, come gli striscioni dallo stesso introdotti nello stadio fossero in realtà due e non uno come sostenuto dalla difesa: il primo rappresentava un aereo che si schianta su Superga ed il secondo conteneva una frase volta ad esprimere il concetto “quando volo penso al Toro”. Con riferimento alla posizione di Agnelli in relazione alla predetta questione dello zainetto, il tenore dell'intercettazione già in atti richiamata, farebbe ritenere che il Presidente fosse a conoscenza della vicenda già prima della sua realizzazione. Tanto è vero, sostiene sempre il rappresentante della Procura, che il presidente Agnelli non mostra alcuna sorpresa in relazione a quanto riferisce D'Angelo, non disapprova, non censura l'operato di D'Angelo. Segno evidente, questo, sempre secondo la rappresentazione accusatoria, che non si tratta di un'ipotesi di tradimento della fiducia da parte di un suo dirigente.

Detto assunto sarebbe, poi, supportato anche da una prova logica, secondo cui deve ritenersi che Agnelli fosse messo costantemente a conoscenza delle cose da parte di D'Angelo, anche considerati i rapporti di fiducia e di amicizia tra gli stessi.

Quanto alla vicenda dei biglietti, il dott. Tornatore ha evidenziato come si sia realizzato un vero e proprio appalto della gestione di quote rilevanti di biglietti a favore di gruppi ultras direttamente o indirettamente legati ad ambienti di criminalità organizzata. La frequenza, poi, degli incontri Agnelli - Rocco Dominello sarebbe comprovata nella telefonata Germani - Merulla del 15 gennaio 2014. Significative, in tale direzione, sarebbero anche le conversazioni Dominello - D'Angelo, relative alla “mediazione” con il gruppo dei Viking e D'Angelo - Pairetto del 26 agosto 2016. Del resto, è la stessa sentenza del GUP di Torino, sempre a dire della Procura federale, che conferma la forza intimidatoria dei Dominello.

Da ultimo, riguardo la questione della delega, il rappresentante della Procura federale ha

evidenziato come il delegante non può comunque spogliarsi di responsabilità e, ad ogni buon conto, se la disfunzione è di ordine sistematico è evidente che il problema è strutturale e lo stesso non può, dunque, non essere posto a carico di chi presiede la complessiva struttura organizzativa.

L'avv. Arpini, sempre per la Procura federale, ha evidenziato il debito accumulato da Germani nei confronti della biglietteria e, inoltre, come non sussista lo stato di necessità invocato da Calvo.

Il fatto dei biglietti a credito, ha ancora sostenuto, sarebbe poi confermato dalla intercettazione Pairetto del 30 agosto 2016, laddove si fa riferimento alle somme ancora dovute per i biglietti acquistati.

Per ciò che concerne il profilo sanzionatorio è intervenuto il dott. Camici, evidenziando, tra l'altro, l'opportunità di aggravare la sanzione anche a carico della società Juventus, in accoglimento della richiesta già avanzata di chiusura dello stadio e della curva, allo scopo di "colpire", seppur indirettamente, proprio coloro che hanno beneficiato della situazione relativa ai tagliandi.

Terminata l'illustrazione degli assunti accusatori ha preso la parola, anzitutto, l'avv. Cantamessa per l'assistito Calvo, evidenziando, in primo luogo, lo stato di necessità che ha contraddistinto l'operato del predetto dirigente della Juventus FC Spa, laddove per stato di necessità deve intendersi il clima complessivo di natura evidentemente intimidatoria che fa da sfondo all'intera vicenda che ci occupa.

Non c'è poi finanziamento, ha sostenuto il suddetto difensore, perché non c'è dolo: Calvo non è punibile, a titolo di colpa, ai sensi del comma 12 della norma la cui violazione è stata contestata dalla Procura federale, perché altrimenti qualsiasi azione del tutto involontaria che oggettivamente agevoli il finanziamento di cui trattasi integrerebbe la fattispecie illecita.

Nel richiamare, poi, il precedente "caso consimile Napoli" ha sottolineato come l'odierna richiesta sanzionatoria della Procura federale demolisce le basi della chiave di applicazione del diritto.

L'avv. Turco, per i sigg. D'Angelo e Merulla, è tornata sulla questione dello zainetto, sostenendo che lo stesso non conteneva anche l'altro striscione, di carattere offensivo, di cui parla la Procura federale, che, sul punto, ha clamorosamente cambiato il tiro, essendo a tal fine sufficiente confrontare l'odierna prospettazione accusatoria con il contenuto di pagina 8 della relazione d'indagine della stessa Procura federale, nella quale si parla di uno zainetto, di uno striscione, di secondo anello e forse di fumogeni. Oggi, invece, la Procura sostiene l'introduzione di due striscioni, uno dei quali esposto al primo anello. Sul punto, in ogni caso, deve essere chiaro, ha sostenuto l'avv. Turco, come a prescindere dalla esposizione o meno del secondo striscione, l'eventuale introduzione dello stesso non potrebbe essere imputata a D'Angelo.

A tal proposito evidenzia, ancora, che la trascrizione dell'intercettazione D'Angelo - Bucci effettuata dalla Procura federale alla pagina 8 dell'appello, non è fedele e comunque completa. La prova, poi, che lo striscione non era offensivo ed i petardi in realtà mai introdotti, sarebbe data dal fatto che l'annotazione di p.g. non ha avuto alcun seguito giudiziario, che sarebbe, invece, stato necessario laddove i fatti fossero stati quelli oggetto dell'atto d'accusa, rientrando evidentemente gli stessi nell'ambito della fattispecie di reato introdotta dalla legge n. 401 del 1989.

Il vero è, ha sostenuto ancora l'avv. Turco, che la società Juventus, come confermato dalla stessa sentenza del GUP di Torino, era sotto "estorsione" e che al centro della stessa si trovava proprio D'Angelo. In tale direzione militerebbe anche l'annotazione CC "chimera" ove si evince chiaramente come D'Angelo lamentasse questa sostanziale sottoposizione ad uno stato di intimidazione da parte di gruppi di ultras. I tagliandi sarebbero, dunque, stati dati agli ultras perché si "doveva fare".

Il prof. Coppi, per il deferito Agnelli, ha evidenziato come i rilievi critici proposti dalla difesa non siano stati in alcun modo affrontati dal TFN e non siano stati oggetto di replica da parte della Procura federale in questa sede. Procura, che sarebbe passata dalla contestazione di un comportamento omissivo alla contestazione di un comportamento commissivo, non specificando, tra l'altro, quale sia la condotta imputata ad Agnelli.

Peraltro, ha evidenziato ancora il suddetto difensore, lo stesso Pairetto ha affermato che con il presidente non si è mai affrontato l'argomento relativo ai biglietti agli ultras.

L'avv. Chiappero, per la Juventus FC Spa, rilevata e contestata, preliminarmente, la non fedele trascrizione, operata dalla Procura federale, di alcuni passaggi delle risultanze captative, ha, tra l'altro evidenziato come la Procura federale non abbia in alcun modo considerato la sentenza del GUP di Torino. Vi sono, nella stessa, chiari ed espressi riferimenti alla *vis estorsiva* dei tifosi nei confronti della predetta società: in particolare, ha richiamato il contenuto delle pagine 204, 238, 240, 243, 287,

288 “per capire chi sono gli ultras”.

Concesse brevi repliche, dopo l'ampia ed approfondita discussione, sulle conclusioni delle parti, la Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale, riuniti i procedimenti relativi ai ricorsi proposti dalla Procura federale, dal sig. Francesco Calvo, dalla Juventus FC Spa unitamente ai sigg.ri Stefano Merulla ed Alessandro D'Angelo, attesa la sussistenza di ragioni di evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e considerato che si tratta di appelli proposti avverso la medesima pronuncia, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

⇒ Devono, anzitutto, essere disattese le eccezioni, agitate da più parti, di nullità della impugnata decisione con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motivazione.

In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell'istituto. Ne consegue che la motivazione, che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di *prime cure* abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all'art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la sentenza impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è affetta dal vizio di difetto di motivazione o di insufficienza della stessa.

⇒ Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di dover indicare alcune premesse attinenti alla esposizione dell'iter motivazionale che si intende seguire, nonché alla illustrazione della portata e della funzione del presente giudizio.

Sotto tale profilo, in particolare, deve, ancora una volta, ribadirsi il principio dell'autonomia del giudizio sportivo che consente la trattazione separata di eventuale analogo vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l'esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all'art. 34 *bis* e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono testualmente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell'art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice prevede espressamente che «in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'autorità giudiziaria». Circostanza che nella fattispecie non sussiste.

Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto appartenente all'ordinamento federale, fermo restando l'accertamento della stessa in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l'eventuale decisione resa dall'Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva all'ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili,

amministrativi, disciplinari ecc.); lo stesso ordinamento, d'altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell'ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l'esito di eventuali ulteriori attività dell'Autorità giudiziaria ordinaria o disporre ulteriori accertamenti e/o acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate.

Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.

⇒ Per una migliore illustrazione delle ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene, ancora in via di premessa, utile evidenziare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto.

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Nella stessa direzione è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza federale secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito» (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte giustizia federale, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012).

Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Collegio ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l'ordinamento federale.

Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS e all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso codice, al fine dell'affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai deferiti. Orbene, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione degli illeciti rispettivamente contestati al deferito Calvo, nonché (per quanto qui di rilievo, come sarà più avanti meglio precisato) ai deferiti Merulla e D'Angelo; con riferimento, invece, al deferito Agnelli, in relazione alla posizione dallo stesso rivestita in seno all'organigramma societario, questa Corte ritiene non sussistere quel livello

probatorio superiore alla semplice valutazione della probabilità necessario a condurre all'affermazione della responsabilità dello stesso per i fatti e le violazioni contestate dalla Procura federale.

Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Torino. Le risultanze dell'attività captativa ambientale, gli esiti delle intercettazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda e le modalità del linguaggio, spesso criptico, utilizzato, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione innanzi la Procura federale e/o in sede di interrogatorio innanzi alla Procura della Repubblica di Torino, non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità del sig. Calvo e (con rilievo qui incidentale, per quanto, come detto, in seguito sarà precisato) dei sigg.ri D'Angelo e Merulla in relazione ai fatti loro specificamente e rispettivamente contestati in questa sede disciplinare, come accertati dal TFN. Fatti, del resto, in parte sostanzialmente ammessi ed in relazione ai quali mancano, comunque, concreti, idonei e, comunque, decisivi elementi di prova a discarico. Nella stessa direzione, le ricostruzioni alternative dei fatti e/o le diverse spiegazioni degli stessi fornite dagli incolpati non appaiono verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati al sig. Calvo e, nella prospettiva di accertamento incidentale di cui si dirà, ai sigg.ri Merulla e D'Angelo. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento, limitatamente ai fatti già accertati e riconosciuti in primo grado. Così come, non sussistono elementi, tantomeno sufficienti, per affermare la responsabilità per i fatti di cui al capo di incolpazione, del presidente Agnelli, che, tuttavia, seppur per differente ruolo e sulla base di diverse ragioni, deve, comunque, essere sottoposto a sanzione, per quanto sarà meglio in seguito precisato.

⇒ Un tanto premesso, questa Corte, ancora in via pregiudiziale, è tenuta ad esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa D'Angelo e Merulla sin dal giudizio di *prime cure* ed in questa sede di impugnazione formalmente ed espressamente ribadita.

Il Tribunale federale nazionale ha, come detto, disatteso l'eccezione, affermando la propria giurisdizione in relazione alla circostanza che i sigg.ri Merulla e D'Angelo hanno svolto «attività all'interno della Juventus FC Spa e, comunque, nel suo interesse», rientrando, così, «a pieno titolo fra i soggetti» di cui all'art. 1, comma 5, CGS in vigore fino al 1 agosto 2014 e, successivamente, tra i soggetti di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del nuovo CGS.

Ritiene, questa Corte, che siffatta valutazione non possa essere condivisa.

Occorre osservare, su un piano più generale, come il criterio per fondare la giurisdizione degli organi di giustizia federale nei confronti di un dato soggetto sia, principalmente, il tesseramento FIGC con la sottoscrizione dell'apposita clausola compromissoria. In difetto di tale presupposto, un soggetto non tesserato è sottoposto alla giustizia sportiva nel caso in cui svolga «qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale» (cfr. art. 1, comma 5, CGS in vigore fino al 1 agosto 2014 e, art. 1 *bis*, comma 5, CGS vigente).

Orbene, dalla documentazione in atti emerge, pacificamente, che i sigg.ri Merulla e D'Angelo non sono tesserati e non hanno sottoscritto la prescritta clausola compromissoria. Nello stesso tempo risulta che gli stessi siano semplici dipendenti e non già dirigenti della Juventus FC Spa (lo svolgimento di un ruolo dirigenziale avrebbe, invero, comportato una diversa valutazione, più vicina, forse, alle conclusioni del TFN).

Orbene, l'inesistenza di tesseramento per la FIGC, l'assenza di sottoscrizione della clausola compromissoria e della conseguente mancata specifica adesione alla sottoposizione alla giustizia sportiva, il difetto di un ruolo dirigenziale all'interno della società Juventus FC Spa o della qualità di socio della medesima, conducono ad affermare il difetto di giurisdizione disciplinare-sportiva di questa Corte nei confronti dei sigg.ri Merulla e D'Angelo.

Pacifico, invero, come accertato e correttamente affermato dal TFN, che i sigg.ri Merulla e D'Angelo abbiano svolto, per il periodo in relazione al quale si riferiscono le contestazioni di cui ai rispettivi capi di incolpazione, attività a favore e nell'interesse della Juventus FC Spa; ma altrettanto pacifico è che la loro attività nell'interesse della società Juventus FC Spa sia dovuta (e sia stata effettuata) nella loro

qualità di dipendenti della predetta medesima società. Pertanto, del loro operato gli stessi potranno essere eventualmente chiamati a rispondere, in via disciplinare, nei confronti del datore di lavoro e/o, laddove le condotte dagli stessi poste in essere assumano rilievo penale, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Conforta siffatta conclusione l'esame della disposizione di cui all'art. 19 CGS («Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 *bis*, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: ...»): come si vede, la norma prevede sanzioni che possono essere applicate, per la loro stessa natura (come anche correttamente osservato dalla difesa D'Angelo – Merulla), ai tesserati, ai dirigenti ed ai soci della società di calcio. Non avrebbe rilievo pratico ed efficacia alcuna “inibire” il semplice dipendente, che non rivesta funzioni di rappresentanza della società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Tali principi sono già stati in precedenza affermati da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, laddove si è avuto modo di evidenziare che, «per quanto il principio di lealtà sportiva declamato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del CGS, costituisca un caposaldo dell'ordinamento sportivo e per quanto la norma in questione possa essere giustamente considerata alla stregua di una clausola generale di tale ordinamento atta a reprimere comportamenti che non possono farsi rientrare tra quelli espressamente vietati, resta il fatto che la condotta [...] posta in essere dal sig. [...] che si è ritenuto di censurare quale illecito disciplinare sportivo, ad avviso di questa Corte, non appare in realtà in alcun modo riferibile all'attività sportiva, neppure in via mediata. Essa può assumere rilievo, piuttosto, nell'ambito del rapporto lavorativo in essere con la [...], qualora quest'ultima ritenesse, nel rispetto della procedura prevista e disciplinata dall'art. 7 della legge n. 300/1970, di contestare al dipendente [...] l'infrazione di una specifica norma comportamentale [...]

In altri termini, il contesto in cui sono maturate le condotte illecite ascritte al sig. [...] non è definibile sportivo, neppure in senso lato. Perché una condotta illecita posta in essere da un tesserato o da un soggetto che svolga un'attività comunque rilevante per l'ordinamento federale possa dirsi disciplinarmente rilevante occorre, invece, pur sempre che essa sia tenuta nell'ambito di un rapporto riferibile all'attività sportiva, quanto meno in via mediata. In difetto, non v'è spazio per contestare la violazione dei principi di lealtà sportiva di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, CGS, né vi è conseguentemente la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva a decidere al riguardo» (Corte federale d'appello, sezioni unite, C.U. n. 20/CFA del 1 agosto 2017).

Per i riflessi di siffatta valutazione e per le relative ricadute nel presente procedimento, non vi è, del pari, dubbio che dei comportamenti – dei sigg.ri Merulla e D'Angelo – tenuti in violazione delle disposizioni dell'ordinamento federale debba essere chiamata a rispondere la Juventus FC Spa, atteso che le condotte agli stessi contestate e nei limiti in relazione ai quali verranno, dunque, qui, incidentalmente accertate, per i relativi effetti sulla sfera giuridica della società di appartenenza, assumono valenza e rilievo esterno per il tramite ed carico, appunto, della predetta medesima società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, CGS («Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società») e/o ai sensi dell'art. 2049 c.c.

⇒ Ciò premesso saranno di seguito esaminate le posizioni dei deferiti Agnelli e Calvo, ma anche, con accertamento meramente incidentale, come detto, quelle dei sigg.ri D'Angelo e Merulla, per verificare se le condotte di cui ai rispettivi capi di incolpazione del deferimento possano essere loro addebitate e se le stesse siano in contrasto con l'ordinamento settoriale e se, dunque, per il disvalore sportivo, per quanto qui rileva, di siffatte medesime condotte debba essere chiamata a rispondere la società di appartenenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, CGS.

I sigg.ri Calvo, D'Angelo e Merulla, sono chiamati, in sintesi, a rispondere della violazione dell'art. 12, commi 1, 2, e 9, CGS, perché, nel periodo che va dall'ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Juventus FC Spa continue ammende e/o sanzioni sportive, intrattenevano rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti,

anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio.

L'art. 12 CGS (rubricato "Prevenzione di fatti violenti") così dispone ai commi 1, 2 e 9:

«1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

[...]

9. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8».

Al sig. D'Angelo è, poi, addebitato anche altro specifico episodio: quello della introduzione, alla vigilia della gara Juventus – Torino del 23 febbraio 2014, di zaini contenenti striscioni e fumogeni, in elusione dei controlli e delle norme di polizia ed in violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 12, comma 3, CGS ed 1 *bis*, commi 1 e 5, CGS. Così, a tal proposito, testualmente recita l'art. 12, comma 3, CGS: «Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale».

Il TFN ha ritenuto che il comportamento dei tre sopra indicati deferiti è stato posto in violazione, per ciò che rileva, ovviamente, ai fini del presente procedimento disciplinare, dell'art. 1 *quater*, comma *bis*, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, che così recita: «È fatto divieto alle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla Società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro [...]».

Infatti, come sopra ricordato, il TFN ha ritenuto che dall'esame dei fatti, come anche desunti dalle dichiarazioni degli stessi deferiti Calvo, D'Angelo e Merulla, si evince come la *ratio* della norma sia «stata completamente stravolta», nel senso che «ciò che il legislatore ha individuato quale elemento idoneo a causare o quantomeno a favorire fenomeni di violenza, è stato, invece, utilizzato dagli odierni deferiti al dichiarato fine di mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dagli ultras ed i buoni rapporti con la tifoseria». Fatti gravi, questi, ha ritenuto il Tribunale federale, anche in ragione della considerazione che non si è trattato di fenomeni sporadici e occasionali, bensì di un vero e proprio *modus operandi*.

«La reiterata violazione della norma statale sopra indicata e, conseguentemente dell'art. 12, comma 2 del CGS», prosegue il TFN, è stata pacificamente ammessa dai sigg.ri Calvo, Merulla e D'Angelo, «che hanno invocato, a loro discolta diverse esimenti che, tuttavia, non possono trovare accoglimento», non avendo trovato, in atti, conferma la presunta *vis estorsiva* dei capi ultras.

Nello stesso tempo, il TFN ha ritenuto pacifica la violazione dell'art. 12, comma 1, CGS da parte di Calvo, D'Angelo e Merulla, per non aver osservato il divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori ed essendo i medesimi «pienamente consapevoli delle "utilità" (che fra l'altro, non è necessario che debbano essere esclusivamente di natura economica) finalizzate al mantenimento dei gruppi e/o dei sostenitori ai quali avevano riconosciuto i predetti benefici in dispregio della normativa», difettando di rilievo, ai fini della valutazione della norma violata, la concreta conoscenza dell'effettiva entità del relativo business, pur essendo, comunque, presumibile la consapevolezza dell'entità del fenomeno.

Quanto, invece, alla violazione dell'art. 12, comma 9, CGS, il TFN ha ritenuto che la stessa «non possa trovare applicazione nei confronti del Merulla e del D'Angelo in quanto non tesserati» e neppure

nei confronti del sig. Calvo, «giacché la disposizione in argomento è entrata in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2015-2016 allorché il Calvo non prestava più servizio presso la Società».

Orbene, occorre, allora accertare se i sigg.ri Calvo, Merulla e D'Angelo siano o meno effettivamente responsabili, per il rilievo rispettivamente diretto ed incidentale di cui si è detto, delle condotte loro ascritte.

L'indagine da cui trae origine il presente procedimento è piena di intercettazioni telefoniche e ambientali che comprovano i costanti contatti intervenuti fra Fabio Germani, Rocco Dominello e vari esponenti della tifoseria "ultras" con funzionari della società Juventus quali Francesco Calvo, all'epoca dei fatti direttore commerciale della FC Juventus Spa, Alessandro Nicola D'Angelo, all'epoca dei fatti addetto alla sicurezza (security manager) della FC Juventus Spa e Stefano Merulla, all'epoca dei fatti responsabile del ticket office della Juventus FC Spa.

Fabio Germani, per inciso, è colui che introduce Rocco Dominello all'interno della Juventus: si confronti la telefonata n. 13285 del 15 gennaio 2014, nella quale Merulla, rivolgendosi a Germani, gli ricorda *"L'hai portato tu"* (n.d.r. Dominello Rocco) e la stessa dichiarazione resa in data 18 novembre 2016 da Francesco Calvo: *"Rocco Dominello era un interlocutore di gruppi ultras, in particolare più vicino ai Drughì, ma genericamente a tutti i gruppi; Germani ci presentò Dominello, ma non ricordo come poi sia divenuto un referente ultras"*. Orbene, ritiene, anzitutto, questa Corte, che già il quadro delle risultanze dell'attività captativa, corroborato anche da solidi riscontri, fornisca ampia prova della vicenda relativa ai divieti di vendita dei tagliandi, come contestata dalla pubblica accusa federale.

La stessa ordinanza di custodia cautelare 11 maggio 2016 del GIP di Torino descrive in modo chiaro il sistema di riferimento. Cita, a tal fine, la predetta ordinanza, due intercettazioni ambientali di particolare rilievo ai fini che qui ci occupano. «La prima del 14 aprile 2013 a bordo dell'autovettura Volvo targata BG252JY in uso a Sgrò Giuseppe avente numero 1968 intercorsa tra Sgrò, Dominello Saverio e Marcello Antonino», nella quale «Dominello Saverio autorizzava Sgrò ad "andare avanti": *"tu vai tranquillo... se il piatto è rotondo io so che quel piatto poi... se si deve fare a cinque spicchi"* e Sgrò risponde: *"no tu basta che avvisi quelli per dirgli che la ... ci sono persone che appartengono a te"* e Dominello Saverio risponde: *"vai tranquillo"*.

Nella conversazione successiva n. 1969 che prosegue fra Sgrò e Marcello Antonino, quello spiega a questo l'assoluta importanza dell'autorizzazione di Dominello Saverio e ciò in quanto la stessa è espressione del potere 'ndranghetista il cui vertice è in Calabria: *"... se Saverio dice un giorno vi porto con me, a voi... nel mese di agosto se vuole Dio... venite con me, scendiamo a trovare a Ciccio, chiamiamo a Vicenza, che non lo conoscete... noi abbiamo il benessere dei Cristiani che cantano... e sono con noi... se Saverio ha detto andiamo avanti, noi andiamo avanti"*».

Insomma, conclude sul punto l'ordinanza cautelare, «la potente famiglia Dominello (il padre Saverio dietro le quinte ed il figlio Rocco in prima persona) è coinvolta nell'affare dei biglietti della Juventus che vengono ottenuti e poi venduti a prezzi altamente maggiorati». Ciò emerge «in modo eloquente», si legge, ancora, nella predetta ordinanza, «nella telefonata n. 13285 del 13 gennaio 2014 tra Stefano Merulla (responsabile del ticket office del club) e l'indagato Germani Fabio»: a proposito della vicenda relativa alla mail del tifoso che si era lamentato per aver acquistato un biglietto per la partita Juventus - Real Madrid al prezzo esorbitante di € 640, biglietto, si legge nella ordinanza di custodia cautelare già indicata, «che risulta essere stato gestito appunto da Dominello Rocco», Merulla si lamenta del fatto che Rocco Dominello «pur essendosi comportato con lui in modo sempre corretto, "ha una certa influenza in certe situazioni" che preoccupano il Merulla tanto che questi ribadiva più volte in tale telefonata: *"l'hai portato tu"* (riferito a Germani Fabio) *"non l'ho portato io; nel momento in cui tu l'hai portato, e l'hai presentato in un certo modo, io ripeto, non so che mestiere faccia, non so che influenza abbia, ma ho la percezione che abbia un'influenza abbastanza forte all'interno della curva"*».

Ed ancora, sempre nella predetta conversazione telefonica Merulla rivolgendosi al suo interlocutore afferma: *"ma è una farsa... ma c'eri presente anche tu, tant'è vero che all'inizio. E' tutta una farsa, lui è venuto e due volte non sei venuto, i soldi me li ha portati lui, quelli di 'Fabio', e poi lui, sarà un suo modo di fare ha dato una parola, e su questo penso che lui punti molto, ha dato una parola come dire 'faccio io da garante delle situazioni, visto che io pago subito"*.

La suddetta telefonata n. 13285 del 15 gennaio 2014 tra Stefano Merulla e Fabio Germani evidenzia, inoltre, la conoscenza da parte del club bianconero dell'attività di bagarinaggio posta in essere dai loro interlocutori, poiché oggetto del colloquio è la circostanza sopra riferita del tifoso svizzero, che trova

anche conferma nella intercettazione del 15 gennaio 2014, ore 15:53 (progr. n. 7151) della telefonata intercorsa tra Rocco Dominello e Maurizio Durelli Stupino, nella quale quest'ultimo rappresenta al primo che il biglietto rientrava tra quelli della sua "dotazione":

Maurizio: *eh ho capito ma sono dei tuoi? Però quelli te li ho stampati il 29, martedì 29 e me li hai pagati in contanti! Quindi me li hai pagati tu!*

Rocco Dominello: *eh si, se sono ... se quella è la fila, se la fila è quella è quella non si scappa! Hai capito? ... io avevo quel biglietto la.....Tissone non mi dice niente, però sa a chi li ho dati perché dovevavo venire...*

Maurizio: *S centrali, erano 10 DF centrali, i soliti DF centrali tuoi.*

Del fatto che dalla Juventus FC Spa giungessero ad alcuni gruppi ultras tagliandi poi rivenduti a prezzi maggiorati rispetto a quelli di listino si trae ulteriore conferma nella telefonata del 15 gennaio 2014 (progr. n. 13285) intercorsa tra Stefano Merulla e Fabio Germani:

Merulla: *che avevamo detto "forse è vostro, forse no", è vostro... ti dico la verità, ho parlato con Rocco (Dominello Rocco ndr), Rocco mi ha assolutamente detto che tu non centri niente, ma che è del ... del... di un suo contatto...*

Germani: *e io cosa centro?*

Merulla: *eh ... centri per il discorso che abbiamo fatto ieri, nel senso che quello che era... poi faremo incontro a breve, con ... con Alessandro (D'angelo Alessandro ndr) vi incontrerete, ci incontreremo, non lo so ... per il fatto che comunque, visto che il "tramite" era lui, io non posso sicuramente adesso fare uscire da questo ufficio dei biglietti che sono stati trovati con quella cifra lì...*

.....

Germani: *ogni volta che vengo, no? Mi si viene raccontata sempre una storia diversa, perché lui (Dominello Rocco ndr) ti dice "ah, questo non glielo dire, questo diglielo, (rif.ai biglietti che Dominello Rocco potrebbe nascondere a Germani Fabio, ndr), cioè non ... capito? io sono una persona onesta, sono una persona che fa le cose fatte bene rispetta l'amicizia, io se non conosco la persona, se non organizzo io, il pullman, io non do un biglietto a nessuno! Perché succedono queste cose... ma glielo dico da una vita a lui*

.....

Merulla: *si è scusato e mi ha detto "è colpa mia"*

Germani: *Stefano, non devono succedere! Perché non è neanche colpa sua. Perché lui sicuramente avrà il suo minimo guadagno... allora non si fanno queste cose allora, se tu sali su un pullman, che organizzo io, sali perché lo gestisco io.... Se io devo dare un biglietto ad un altro, quell'altro sicuro se lo va a rivendere*

Merulla: *ma certo; perché deve caricare... tutti devono caricare*

Germani: *bravo! ma perché ormai questo è il sistema...*

Peraltro, dal prosieguo della suddetta conversazione telefonica si evince come Merulla iniziasse ad avere sospetti sulla figura di Rocco Dominello:

Merulla: *... eh perché ... perché questo signore qua (rif.a Dominello Rocco, ndr) che io non so esattamente chi sia, anche Rocco, che io non so esattamente chi sia, perché non lo so esattamente chi sia, ma dal, diciamo, dal tipo di comportamento, che con me è corretto al mille per mille, quindi non posso dire niente...*

Germani: *no no, ma nessuno discute questo...*

Merulla: *però penso... però penso che abbia una certa influenza in certe situazioni, perché altrimenti questo signore non verrebbe.*

Per inciso, l'influenza esercitata da Rocco Dominello su alcuni ambienti della Juventus FC Spa la si ricava anche dalla intercettazione della telefonata del 22 gennaio 2014, ore 13:33 (progr. n. 7506) nella quale quest'ultimo discute con D'Angelo sull'espedito da escogitare per non interrompere la fornitura di biglietti:

D'Angelo: *vabbè no ti chiamavo per questo giusto per capire Juve-Inter... m'ha chiamato Stefano*

Rocco Dominello: *si ...*

D'Angelo: *m'ha detto cosa intendevi fare? eee...per la tua dotazione 40 + cin... 40+10+10*

Rocco Dominello: *si si... ma si è più più i centrali est... si va bene!*

.....

D'Angelo: *quelli li mettiamo sotto un codice diverso da Akena io telefono ad Akena e gli dico "ohu fatti i cazzi tuoi di sta roba" ... mi devi dire solo chi andrà poi a ritirarli*

Rocco Dominello: *Ale io... mi fido di te fai tu io non lo so io... tu lo sai per un errore mio... un messaggio per Fabio (Germani) Fabio non centrava niente.*

L'inserimento di Rocco Dominello all'interno della società «si ricava in via indiretta anche dall'episodio del 6 febbraio 2014: quella sera veniva organizzata una cena con importanti esponenti della Juventus (fra cui l'allenatore di allora Antonio Conte), e l'avvocato Galasso invitava Fabio Germani con l'espressa raccomandazione di non dirlo a nessun altro. Ebbene, Fabio Germani informava, invece, dell'accaduto Rocco Dominello il quale si sorprende di questa sua esclusione (reazione che sul piano logico fa comprendere come la sua partecipazione dovesse essere "scontata") e supponeva che la ragione fosse da ricollegare al fatto che l'avvocato Galasso stava difendendo i suoi due fratelli all'epoca in carcere per associazione di stampo mafioso e comunque che in quella cena volevano "mettere a Fabio in mezzo, sai che Fabio se lo portano dove vogliono" ed escogitava uno stratagemma per farsi trovare al ristorante quella sera» (cfr. ordinanza custodia cautelare 11 maggio 2013 Gip Torino).

Dominello Rocco: *questa sera a che ora è l'appuntamento per mangiare?*

Germani Fabio: *mi sembra 7 30*

Dominello Rocco: *quindi andate a mangiare giù per le 8*

Germani Fabio: *si più o meno si*

Dominello Rocco: *io vengo a mangiare con due mie amici amiche*

Germani Fabio: *no ma vieni dopo*

Dominello Rocco: *si non hai capito vengo per cazzi miei tu non sai niente arriverò per le nove*

Germani Fabio: *bravo così quando salgono ... (nдр da saletta interrata del ristorante)*

Dominello Rocco: *bravo bravo*

Germani Fabio: *ma eri qua ?!*

Dominello Rocco: *io ti chiamo e tu non mi rispondi e ti dico che potevi anche rispondere*

Germani Fabio: *ah ok*

Nel corso della successiva intercettazione ambientale della vettura Jaguar in uso a Rocco Dominello del giorno 6 febbraio 2014 (inizio ore 18:58) quest'ultimo, si legge ancora nell'ordinanza di custodia cautelare più volte citata, «ipotizzava che la sua esclusione dalla cena fosse dovuta, sia all'appartenenza della sua famiglia alla ndrangheta "io voglio capire se c'è qualcuno lì in mezzo che sapendo chi sono ha paura? E che io sono sempre là", sia alla questione dei biglietti e dei profitti legati ad essi: "si stanno iniziando a chiedere chi li prende e chi non li prende..."».

Che i dipendenti della Juventus FC Spa fossero perfettamente consapevoli del fenomeno del bagarinaggio e tollerassero lo stesso viene confermato, con chiarezza, anche dalla telefonata del 21 febbraio 2014 (progr. n. 1398 ndr) intercorsa tra D'Angelo e Rocco Dominello, nel corso della quale il primo dice espressamente all'altro: "io voglio che voi state tranquilli e che noi stiamo tranquilli e che viaggiamo insieme, allora se il compromesso è questo, a me va bene! Se gli accordi saltano... allora ognuno faccia la propria strada..."».

La gestione, da parte di alcuni gruppi ultras e/o da parte dei loro capi, di una quota dei biglietti delle gare interne della Juventus FC Spa si ricava anche da altra eloquente conversazione telefonica (n. 3814 del 2 aprile 2013) tra Fabio Farina e Giuseppe Selvidio. Si riporta testualmente un passaggio tratto dalla suddetta ordinanza di custodia cautelare: «noi siamo dentro lo Stadio dal 21... contro il Milan», e quindi, si legge nella predetta ordinanza «iniziamo a gestire i biglietti, 'siamo della famiglia' e 'tu dal 21 in poi di che hai i biglietti... già a partire da Juve-Milan e poi abbiamo le finali di Champions, se arriva in finale... abbiamo tutto, da 21 ci siamo».

Ad ulteriore conferma della consapevolezza da parte dei due dipendenti Juventus, Stefano Merulla e Alessandro D'Angelo, della destinazione al bagarinaggio dei biglietti consegnati a Dominello e Germani, va evidenziato quanto emerge dal comportamento del sig. Germani sempre in occasione della citata gara Juventus – Real Madrid, allorquando questi si attiva al fine di ottenere i biglietti dalla società contattando il direttore Giuseppe Marotta, che glieli forniva raccomandandogli la "massima riservatezza" (cfr. ordinanza custodia cautelare pag. 78 e intercettazione n. 2208 del 21 ottobre 2013 e sms da Marotta a Germani n. 2310 del 22 ottobre 2013). Nella conversazione telefonica n. 2198 del 21 ottobre 2013, h. 13:20, intrattenuta con Alessandro D'Angelo, poi, lo stesso Fabio Germani dichiara testualmente: "io prendo quei soldi, mando in clinica a mia moglie, ti dico la verità".

In quest'ultima telefonata, inoltre, D'Angelo e Germani discutono sul numero dei biglietti richiesti in occasione della successiva partita, ciò che conferma l'assunto accusatorio sul punto:

Germani: *...io avevo fatto una richiesta, sono stati bloccati (i biglietti ndr) per questa partita,*

venitemi incontro, non lo diciamo a nessuno

D'Angelo: ... *guarda, non sono solo io a gestirla, Stefano (Merulla Stefano, ndr) non è d'accordo, se ne da uno in più...*

...

D'Angelo: *sono balle, perché lui si para il culo, perché se io te ne do uno in più, devo andare da Francesco, e se io vado da Francesco mi dice di no...*

Germani: *ma lui li ha già bloccati comunque*

D'Angelo: *non me li 250, sono troppi Fabio*

Germani: *no, ma quelli non sono... quelli dell'altro, non sono miei*

D'Angelo: *prima di tutto vengono 250 fuori*

Germani: *eh, ma lui è una cosa io sono un'altra*

In questo ambito di commistione tra tifo "ultras", criminalità organizzata, business del bagarinaggio e ricerca di un assetto che dia tranquillità ai rapporti fra tifosi e società, va inquadrata la telefonata (cfr. intercettazione n. 1398 del 21 febbraio 2014) intercorsa tra Alessandro D'Angelo e Rocco Dominello, nella quale si riferisce confidenzialmente di trattative atte a scongiurare un minacciato sciopero del tifo: "... il tuo gruppo, probabilmente, è composto da 300 persone, tu hai più di 300 persone da soddisfare, gli ho detto, quindi io permetto di fare purtroppo a malincuore, business! ma questo lo faccio non perché mi sei simpatico, perché non mi sei simpatico gli ho detto, te perché voglio la tranquillità! e' inutile che ci nascondiamo!! io voglio che voi state tranquilli e che noi stiamo tranquilli, e che viaggiamo insieme, allora se il compromesso è questo, a me va bene! se gli accordi saltano, perché fate i capricciosi, e allora ognuno faccia la propria strada io non ne voglio sapere un c...".

Figura primaria di riferimento nell'affare della gestione dei biglietti forniti dalla Juventus FC Spa ai gruppi ultras, sembra essere proprio Rocco Dominello, definito dall'ordinanza di custodia cautelare, già più volte menzionata «soggetto attivo in prima persona, potendo contare sul padre Dominello Saverio». Le intercettazioni che lo interessano, si legge ancora nella predetta ordinanza, «e che vedono lui agire di concerto con Germani Fabio, dimostrano gli enormi interessi economici da loro perseguiti con la rivendita dei biglietti. Entrambi risultano profondamente inseriti in stabili rapporti con dirigenti e figure chiave della Juventus football club».

In tal senso militano tutta una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche, quale, ad esempio, quella del 20 agosto 2013 alle ore 10:25 (progr. n. 7801) tra Rocco Dominello ed Alessandro D'Angelo, nel corso della quale, tra l'altro, il primo riferisce che sta per recarsi da "Stefano" (ndr Merulla) per portargli dei documenti.

Da altre conversazioni telefoniche tra Rocco Dominello e Alessandro D'Angelo, intercettate in data 7 giugno 2013, alle ore 9:13 (progr. n. 3326) e alle ore 9:33 (progr. n. 3331), può evincersi testimonianza dell'importante ruolo dal primo svolto nelle dinamiche intercorrenti tra la tifoseria organizzata e la società Juventus, nonché l'influenza del medesimo nelle scelte gestionali relative alla vendita dei biglietti e del credito ottenuto in relazione alla stessa. Nella prima delle predette telefonate D'Angelo rappresentava a Rocco Dominello di avere incontrato, il giorno precedente, i "Viking" e di aver loro tagliato le tessere, mentre Dominello risponde: "si... come ti ho detto io?". Nella telefonata successiva, intercorsa sempre tra i due, Dominello affermava, tra l'altro: "perché ormai hanno paura ale, hanno paura di me capisci?". Lo stesso chiedeva, altresì, consigli, su come rivolgersi al d.s. Marotta: "mi posso permettere, mi posso permettere di dirgli, mi posso permettere di dirgli 'direttore quest'anno faccia così, non faccia come l'anno scorso' mi posso permettere o no? Dimmi tu". Conclude, peraltro, la conversazione indicando a D'Angelo la linea da seguire: "tu digli 'e per le tessere te lo dico già adesso e l'ho detto anche agli altri, il prossimo anno non ce ne sono più...' se devono venire da te, vengono con un altro spirito capisci? Hai capito?".

A proposito della suddetta intercettazione occorre, per inciso, dare atto che, come rilevato dalla difesa Agnelli - Juventus, la trascrizione della predetta intercettazione effettuata dalla Procura federale appare erronea. Infatti, dopo la frase "ormai hanno paura ale, hanno paura di me capisci?", nell'atto di appello della Procura federale viene riportata la seguente: "mi posso permettere di dire a Marotta, direttore quest'anno faccia così!". Come si vede, la trascrizione originale è sensibilmente diversa ("mi posso permettere, mi posso permettere di dirgli, mi posso permettere di dirgli 'direttore quest'anno faccia così, non faccia come l'anno scorso' mi posso permettere o no? Dimmi tu"). Inoltre, la trascrizione operata dalla Procura federale si chiude con un punto esclamativo, anziché il punto

interrogativo che effettivamente risulta dalla trascrizione originale della captazione di cui trattasi.

Tale contesto appare confermato dalle dichiarazioni di contenuto pienamente ammissivo rilasciate al P.M., in data 11 luglio 2016, da Francesco Calvo in merito al “compromesso” di cui parlava D’Angelo nella telefonata progr. 1398 del 21 febbraio 2014 (sopra citata): *“Il compromesso è questo: per garantire una partita sicura, cedeva quanto ai biglietti sapendo bene che facevano business. Ho fatto questo perché ho ritenuto che la mediazione con il tifo organizzato, nell’ambito del quale mi erano note aggressioni anche con armi, minacce ed altro, fosse comunque una soluzione buona per tutti. La gente avrebbe avuto uno stadio sicuro, i biglietti non erano regalati ma venduti, mi è sempre dispiaciuto che ciò sottraesse disponibilità di acquisto di biglietti al pubblico, e non ho avuto il coraggio personale di trovare altre soluzioni per fronteggiare i tifosi di quel genere ... So che si permetteva ai tifosi di comprare biglietti in quantità superiore a quella consentita dalle norme, che è di 4 biglietti a persona ... Era un compromesso che veniva utilizzato nei confronti di tutti i gruppi ultras. Con questi gruppi ci trattava D’Angelo, e Merulla era il suo braccio operativo, D’Angelo prendeva le sue decisioni con il mio avallo”*.

Anche in sede di audizione (18 novembre 2016) innanzi la Procura federale Francesco Calvo ribadisce l’essenza del compromesso: *“... la Juventus era la squadra più multata, sia in casa che fuori, a causa di comportamenti illegittimi, come i cori, bombe carta, etc e pertanto cercavamo di trovare un compromesso per evitare queste problematiche, creando ai gruppi qualche facilitazione... eravamo consapevoli che duplicassero / falsificassero biglietti perché ce ne rendevamo conto allo stadio”*.

Nella stessa direzione quanto dichiarato da Stefano Merulla alla Procura federale nell’audizione del 18 novembre 2016: *“nel dialogo con i gruppi organizzati ... si permetteva l’acquisto di biglietti tramite le ricevitorie con alcune facilitazioni; la richiesta dei tifosi arrivava o a me o D’Angelo che poi me lo riferiva, io verificavo al sistema la disponibilità dei biglietti richiesti dai tifosi e poi contattavo la ricevitoria di largo Orbassano Akena, con la quale intrattenevo un rapporto di fiducia e lo avvisavo che arrivava una persona a ritirare i biglietti; ... la gestione era fatta in modo di accorpate le richieste per gruppi e per partita; io non so con quali modalità portassero i documenti; ... contattavo la ricevitoria per avvisarli che avrebbero potuto vendere una serie di biglietti ai referenti dei gruppi, altrimenti si sarebbero potuti vendere solo 4 biglietti a persona ...”*.

Ulteriore conferma della concessione di “dotazioni” di biglietti in gestione agli ultras, in attuazione del compromesso di cui si è detto, proviene dalle stesse dichiarazioni di D’Angelo, che, alla domanda del rappresentante della Procura federale, “in che periodo Dominello vi convinse a dare un numero maggiore di biglietti ai Drughi, per ‘tenere più buona la curva’ come da lei riferito al pm in data 17.8?”, così risponde: *“ricordo che ci chiede di dare maggiore importanza a Mocchiola, avendo costui la necessità di sentirsi riconosciuto come gruppo leader della curva; qualora avessimo concesso più considerazione a Mocchiola, avrebbe dato più garanzie di tranquillità”*.

Il funzionamento del sistema di concessione ai gruppi ultras di biglietti ed abbonamenti e il business ad esso correlato è spiegato dalle dichiarazioni rese, in data 18 gennaio 2015, al P.M. di Torino dalla sig.a Patrizia Fiorillo, moglie di Andrea Puntorno, capo del gruppo dei “Bravi ragazzi”, che risulta già attinto da misura cautelare, la quale conferma che il marito *“gestiva per conto degli ultras una serie di abbonamenti e biglietti da cui traeva ingenti guadagni [...] Questi guadagni venivano divisi tra i leader del gruppo ultras ed una restante parte venivano destinati al sostentamento dei carcerati [...] Questi abbonamenti venivano forniti ad Andrea per conto del gruppo ultras dalla Juventus ad inizio stagione, mentre, ad ogni partita Andrea riusciva ad avere altri biglietti; il tutto veniva rivenduto ad un prezzo maggiorato; i biglietti Andrea li prende di regola all’Akena: Akena sa che Andrea è il capo dei bravi ragazzi e riceve indicazione di un numero di biglietti da preparare per i bravi ragazzi, come per gli altri gruppi. La Juve pratica il prezzo normale non fa sconti poi sta a loro fare il sovrapprezzo. Il pagamento della Juve avviene dopo la partita. Andrea riceve le somme provento della vendita dei biglietti, paga la Juve, ottiene il suo margine, una parte del quale va versato per i carcerati [...]”*.

Come puntualmente riferito dal Procuratore federale nell’atto di incolpazione, lo stesso Puntorno, sempre innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria, in data 14 maggio 2015, ha confermato integralmente quanto dichiarato dalla moglie, aggiungendo, tra l’altro: *“Alla Juventus, per acquistare gli abbonamenti, ho portato i documenti degli intestatari tutti in una volta, ed i soldi del prezzo un pò alla volta. Ho avuto a che fare, o meglio ho incaricato della questione Altovino Salvatore che si è rapportato con Stefano della Juventus (Stefano Merulla n.d.r.)”*.

La circostanza che la rivendita delle dotazioni di biglietti consegnati dalla Juventus FC Spa ai vari

gruppi “ultras” avvenisse con il ricarico di un sovrapprezzo, viene poi confermata dalle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, in data 20 settembre 2016, dal legale – sentito a s.i.t. – di Raffaello Bucci, detto Ciccio, morto suicida, dapprima esponente del gruppo dei “Drughi” e poi, dal campionato 2015/16 in organico alla Juventus FC Spa quale collaboratore SLO, non indagato nel procedimento penale, il quale ha, tra l'altro, riferito testualmente: *“Lui (Bucci ndr) all'epoca era il coordinatore del gruppo Drughi; mi diceva che il gruppo aveva a disposizione 1000 tagliandi per ogni partita nello Juventus Stadium nei vari settori dello stadio, 900 a pagamento e 100 in omaggio dalla società, per ogni partita, senza specificare se di campionato o di coppa europea. Chi si occupava di gestire questi biglietti, tenendo i rapporti con i gruppi affiliati ai Drughi e con gli esterni che volevano avere biglietti dai Drughi, era proprio Raffaello. Immagino, anzi so, che doveva rendere conto al capo, che è Dino Mocchiola, che non ho mai visto e che non conosco. Ciccio doveva gestire ed indirizzare questi biglietti verso gli acquirenti. ... So come faceva Bucci a realizzare quei profitti: io stesso ho acquistato da lui dei tagliandi con un sovrapprezzo, perché i biglietti di curva, specialmente Sud, vanno esauriti immediatamente dopo la loro emissione, per i molti abbonamenti. Poi loro avevano anche degli abbonamenti di cui potevano disporre, e anche l'impiego di quegli abbonamenti produceva profitto ... Con riguardo ad indagini dell'AG, mi raccontò Bucci verso la fine della stagione 2014-2015 che sapeva che con la fine di quel campionato sarebbe scoppiato un putiferio perché, disse così: “vogliono fare un'indagine sul bagarinaggio”. Mi diceva che tutti i gruppi ultras stavano organizzandosi in previsione dell'indagine, rivolgendosi a legali. ...”*.

Va anche precisato che le decisioni in ordine alla concessione dei tagliandi ai gruppi ultras e, in generale, in relazione ai rapporti con gli stessi erano sostanzialmente concordate tra Merulla, D'Angelo e Calvo. A tal proposito, quest'ultimo, ad esempio, afferma: *“mi confrontavo, conseguentemente con Merulla e D'Angelo per trovare la strategia per facilitare i tifosi nel reperire i biglietti [...] D'Angelo condivideva con me le sue decisioni anche relative ai gruppi ultras come chiarito al PM [...] D'Angelo era il più disponibile, anche per il ruolo, ed a seguito delle richieste avanzate volta per volta dei gruppi, ne parlava con me e Merulla e noi provvedevamo ad informare le ricevitorie in ordine alle richieste avanzate”* (audizione Calvo innanzi alla Procura federale 18 novembre 2016).

Affermazioni, queste, confermate da D'Angelo, che ribadisce che delle decisioni relative ai tifosi ne parlava con il team Slo e con Francesco Calvo (cfr. audizione innanzi Procura federale del 24 novembre 2016). Anche Merulla condivideva qualsiasi decisione con il team Slo (cfr. audizione 18 novembre 2016 innanzi alla Procura federale).

Ulteriore conferma della fornitura dei biglietti a gruppi ultras e, in particolare, a Germani e Rocco Dominello, così come anche del debito del primo maturato nei confronti della Juventus FC Spa, la si ricava sempre dall'accertamento contenuto nella già menzionata sentenza del GUP di Torino: «seppure è innegabile che Fabio Germani abbia goduto di una fornitura di biglietti emessi dalla società Juventus e che i tagliandi così ottenuti fossero così ceduti a terzi ad un prezzo maggiorato, è anche evidente che in questa vicenda si è ad un certo momento inserito Rocco Dominello.

Introdotta dalla società calcistica proprio da Fabio Germani, questo imputato lo ha poi completamente soppiantato nei rapporti con la dirigenza, anche rendendosi garante di un consistente debito contratto da quest'ultimo per l'acquisto di biglietti e abbonamenti.

Occorre tuttavia rimarcare, come di tali circostanze si possa dare una lettura alternativa a quella proposta dall'Ufficio della Procura, pur a fronte delle reticenti dichiarazioni che sul punto sono state rese dai dipendenti di Juventus Spa, i quali hanno evidentemente agito al fine di occultare comportamenti poco trasparenti da loro posti in essere nei confronti della società.

È, infatti, plausibile ritenere che effettivamente Fabio Germani avesse contratto un debito nei confronti di Juventus Spa derivante dall'acquisto di abbonamenti e biglietti da lui ceduti a propri conoscenti, incamerando senza versare alla società il denaro che costoro gli avevano consegnato per pagarli.

Le parziali ammissioni dei dipendenti della società e, soprattutto, il tenore delle conversazioni in cui costoro sono stati coinvolti lasciano intendere che, al fine di estinguere tale debito, era stata attribuita all'imputato una fornitura di biglietti che egli avrebbe dovuto vendere ad un prezzo maggiorato rispetto a quello nominale, destinando la maggior quota così ottenuta all'estinzione del proprio debito nei confronti di Juventus Spa.

In questa situazione si sarebbe successivamente inserito anche Rocco Dominello resosi garante del debito contratto da Fabio Germani e quindi divenuto a sua volta assegnatario di una propria

dotazione di biglietti, il quale si ritiene abbia agito per avere un tornaconto personale, ulteriore rispetto a quello derivante dalle illecite attività descritte nei paragrafi precedenti, oltre a quello di veder in questo modo accresciuti il proprio prestigio e la propria autorevolezza nell'ambito della società» (cfr. pag. 288).

Situazione, questa, anche "recepita" dalla "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere", i cui lavori si sono appena conclusi e sono stati sintetizzati in una bozza di relazione proprio in questi giorni pubblicata, nella quale è dato, sul punto, leggere: «Tornando all'inchiesta Alto Piemonte, dalle indagini sono emersi contatti e reiterati rapporti di Rocco Dominello e Fabio Germani con il security manager della Juventus, Alessandro D'Angelo, e con il responsabile della società per la biglietteria, Stefano Merulla, riguardanti i rapporti con la tifoseria organizzata e la gestione dei biglietti.

Dalle intercettazioni risulta che sia Dominello sia Germani ricevevano una quota personale riservata di biglietti, anche cospicua. Dalla sentenza di primo grado emessa dal Gup del tribunale di Torino emerge peraltro che "gli interessi della 'ndrangheta (...) riguardano in realtà la gestione dei tagliandi che la società calcistica ha destinato ai propri gruppi di tifosi organizzati e non anche quelli, infinitamente più limitati numericamente, dei quali Rocco Dominello ha potuto disporre proprio in virtù dei buoni rapporti instaurati con i rappresentanti della società"».

Chiari, anzi inequivoci, e concordandi solidi elementi di prova militano, dunque, per l'affermazione della responsabilità del sig. Calvo e, ai fini della connessa responsabilità oggettiva della Juventus FC Spa, dei sigg.ri D'Angelo e Merulla. L'opaca, disinvolta gestione, in generale, dei rapporti con gli esponenti di alcuni gruppi ultras e, segnatamente, la violazione, per quanto di rilievo ai fini dell'ordinamento sportivo, della normativa in tema di vendita dei tagliandi per l'accesso agli eventi calcistici integra di per sé la fattispecie prevista e punita dall'art. 12, comma 2, CGS. Con l'aggravante che i comportamenti così posti in violazione delle disposizioni della normativa generale e di quella di settore hanno, quantomeno di fatto, contribuito, alimentato e, comunque, agevolato, il fenomeno del bagarinaggio, elevandolo a sistema abituale e diffuso, seppur come forma di sostanziale compromesso volto ad evitare disordini all'interno dello stadio, a garantire maggiore sicurezza all'interno dello stesso e ad evitare contestazioni da parte del tifo organizzato. Ciò premesso, non vi è dubbio alcuno che, «avere consentito», come correttamente osservato dalla Procura federale, «da parte di taluni responsabili della società juventina, un sistema di questo tipo ha determinato, fra l'altro, la formazione di un importante giro di facili profitti su cui (come non era difficile prevedere) hanno messo gli occhi e poi le mani anche le famiglie mafiose operanti in zona, creando (come nel caso di specie) un pericoloso ed inquietante legame di affari fra esponenti ultras e soggetti appartenenti a cosche mafiose».

In tale contesto, dunque, il sig. Calvo deve essere chiamato a rispondere della violazione della norma di cui al già sopra ricordato art. 12, comma 2, CGS, mentre la società Juventus FC Spa, come meglio di seguito sarà precisato, deve essere chiamata a rispondere a titolo oggettivo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, CGS dei comportamenti, contrastanti con l'ordinamento giuridico, per i loro effetti su quello sportivo, posti in essere anche dai dipendenti Merulla e D'Angelo.

Non può essere condivisa la tesi difensiva della ricorrenza della scriminante dello stato di necessità e bene ha fatto, dunque, il TFN a non riconoscere la stessa. Sotto tale profilo, tuttavia, la motivazione deve essere corretta nella parte in cui ha ritenuto che la «presunta *vis estorsiva* dei capi ultras non trova conferma». Infatti, prima ancora dell'accertamento contenuto nella sentenza del GUP di Torino, e, segnatamente, dai rapporti dei CC versati in atti, emerge in modo chiaro come taluni esponenti della tifoseria e, in particolare, taluni gruppi ultras, anche sfruttando i supporters per lo più inconsapevoli, attuando specifiche strategie, fossero in grado di esercitare forti pressioni sulla società Juventus, al punto di "interferire" su determinate decisioni della stessa, così ottenendo favori, biglietti, abbonamenti e benefits in genere. Nell'informativa del Nucleo operativo dei CC, datata 19 settembre 2014, come anche ricordato dalla stessa Procura federale nel proprio atto di impugnazione, è dato, ad esempio, leggere: «...i singoli gruppi ultras, sebbene apparentemente rivali tra loro, in realtà sono collegati dai comuni interessi economici dei loro leaders, che coalizzandosi e facendo leva sui loro trascorsi penali e capacità delinquenziali, sulla loro fama di delinquenti, sulle potenzialità aggressive dei gruppi e sulla forza del numero di partecipanti, contrattano con la società calcistica estorcendo di fatto promesse, favori, biglietti, abbonamenti e cioè profitti».

Dagli atti si ricava, in altri termini e per quanto qui interessa, come la società Juventus FC Spa

cercasse, in qualche modo, di venire incontro alle richieste dei gruppi ultras di cui trattasi (acconsentendo alle svariate tipologie di richieste e concedendo – segnatamente – biglietti in numero superiore a quanto consentito dalle vigenti disposizioni, spesso senza il rispetto della prescritte modalità) al fine di evitare minacce e disordini. Conferma di questo convincimento giunge, poi, dalla sentenza 28 settembre 2017, n. 992 del GUP di Torino, nella quale si afferma espressamente che «gli ultrà esercitavano una propria forza intimidatrice nei confronti della Juventus, così ottenendo ingenti dotazioni di biglietti [...]». La sussistenza di una evidente pressione di natura intimidatoria, si legge, ancora, nella predetta sentenza, è confermata «dai risultati delle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato alcuni dirigenti della Juventus FC Spa, dalle quali traspare evidente la percezione della forza intimidatrice che promana dalla figura di Rocco Dominello».

Del resto, più in generale, conferma del contesto intimidatorio che, purtroppo, sovente aleggia intorno alle società di calcio proviene, anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, già sopra indicata: «Nelle curve le norme perdono spesso il carattere di effettività e il diritto cede alla forza degli ultras. Una volta entrati, questi si aggregano in masse indistinte, di fatto dei piccoli “eserciti”, con dei capi riconosciuti, i quali dettano le regole, attraverso lo strumento dell’intimidazione, all’interno del proprio “territorio” contrassegnato da segni e simboli ben visibili».

«La forza di intimidazione delle tifoserie ultras all’interno del “territorio-stadio”, si legge, ancora, nella suddetta relazione parlamentare, «è spesso esercitata con modalità che riproducono il metodo mafioso; unitamente a ciò, la condizione di apparente extra-territorialità delle curve rispetto all’autorità ha consentito ai gruppi di acquisire e rafforzare il proprio potere nei confronti delle società sportive e dei loro dipendenti o tesserati [...] I comportamenti violenti e antisportivi vengono utilizzati come armi di pressione e di ricatto al fine di barattare il tranquillo svolgersi delle competizioni sportive con vantaggi economici pretesi dalle società come biglietti omaggio, merchandising, contributi per le trasferte eccetera. Gli ultras utilizzano, infatti, come strumento di ricatto sulle società, la responsabilità oggettiva – prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 3, e 14 del codice di giustizia sportiva della FIGC – che espone la società a sanzioni per i comportamenti violenti o discriminatori posti in essere dai suoi sostenitori».

Coglie nel segno, dunque, in tale direzione, la difesa Calvo che, tuttavia, non può essere condivisa allorché dalla individuazione del contesto “intimidatorio” che fa da sfondo alla vicenda passa alla descrizione delle conseguenze sul piano degli effetti giuridici e, segnatamente, laddove ritiene che «la violazione della legge non è punita quando l’agente commette il fatto in stato di costrizione al fine di evitare un grave pregiudizio non altrimenti evitabile». Ecco, appunto, nel caso di specie, non ricorre la fattispecie dello stato di necessità, perché non può affermarsi (e, comunque, non è provato) che Calvo, Merulla e D’Angelo abbiano commesso i fatti di cui trattasi in stato di “costrizione al fine di evitare un grave pregiudizio non altrimenti evitabile”. Per quanto gli stessi si muovessero nel contesto di velate od espresse pressioni, di contenuto anche intimidatorio, difetta lo stato di “costrizione” necessario per integrare la fattispecie di cui all’art. 54 c.p., così come non può dirsi sussistere l’altro requisito del “grave pregiudizio non altrimenti evitabile”: non ricorre il requisito dell’inevitabilità altrimenti del pericolo. Peraltro, a differenza della fattispecie della legittima difesa, l’oggetto del pericolo non può consistere in un qualsiasi pregiudizio, dovendosi, invece, concretarsi nella minaccia di un danno “grave” alla persona, essendo pacifica l’esclusione del patrimonio dall’ambito degli interessi tutelabili dall’art. 54 c.p.

Era, in breve, esigibile una condotta diversa, conforme al diritto.

In tal senso, del resto, da un lato, non risulta essere mai stata formalizzata, né da parte della Juventus FC Spa, né dei sigg.ri Calvo, D’Angelo e Merulla, alcuna denuncia circa specifici fatti di intimidazione o minaccia, dall’altro, si ricava in atti come la cessazione dei descritti opaci rapporti con le frange più estreme del tifo organizzato e della vendita dei tagliandi a credito ed in forma e misura eccedenti le disposizioni normative in materia sia avvenuta solo all’indomani dell’iniziativa investigativa della Procura della Repubblica di Torino. Del resto, lo stesso D’Angelo ha cura di precisare di non aver subito minacce e che Merulla non gli ha riferito nulla in tal senso (cfr. audizione del 24 novembre 2016 innanzi alla Procura federale). Anche Giuseppe Marotta, sentito dalla Procura federale in data 28 novembre 2016, riferisce di non essere a conoscenza di minacce da parte di rappresentanti dei gruppi ultras.

Tuttavia, se tale contesto di sostanziale intimidazione non può essere considerato ai fini esimenti, lo stesso può e deve essere utilmente valutato in ottica attenuante, come meglio sarà in seguito

precisato: ciò anche in considerazione del fatto che la ragione più evidente dei comportamenti accondiscendenti tenuti da Calvo, Merulla e D'Angelo nei confronti ed a favore di alcuni gruppi di ultras e dei loro esponenti è quella del perseguimento dell'obiettivo di contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza all'interno dello stadio, oltre che, come appare emotivamente ed umanamente comprensibile, il tentativo di sottrarsi a possibili comportamenti di natura ritorsiva.

In tal ottica, peraltro, occorre anche tenere in debita considerazione che il problema della sicurezza negli stadi, dei comportamenti dei gruppi ultras più estremi e della possibile ingerenza, negli stessi, della criminalità organizzata sembra avere una dimensione ben più ampia di quella relativa all'ambito torinese, tanto è vero che il Parlamento ha, come detto, anche istituito una apposita Commissione d'inchiesta che nella bozza di relazione conclusiva fornisce chiara evidenza della "contaminazione" «da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso delle tifoserie organizzate» e, per il tramite di queste, delle «forme di condizionamento dell'attività delle società sportive professionistiche». Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno, in breve, «consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico».

Ulteriore riprova della disinvolta gestione dei rapporti con la tifoseria, da parte della Juventus FC Spa e, per quanto qui rispettivamente in rilievo, dei sigg.ri Calvo, D'Angelo e Merulla, si rinviene nell'episodio verificatosi prima della gara Juventus – Torino del 23 febbraio 2014, allorquando Raffaello Bucci, con l'aiuto di Alessandro D'Angelo, al fine di evitare lo sciopero del tifo ed eventuali ritorsioni nei confronti della propria società di appartenenza, si prestò ad introdurre personalmente, all'interno dello stadio degli zaini contenenti striscioni e fumogeni, eludendo la sorveglianza delle Forze dell'ordine.

La vicenda trae origine dal minacciato sciopero del tifo quale contestazione nei confronti della Juventus FC Spa, considerata responsabile di non aver adeguatamente e apertamente manifestato vicinanza ai gruppi ultras e, segnatamente, al gruppo dei Drughì, al quale era stata revocata l'autorizzazione ad esporre lo striscione del gruppo all'interno dello stadio.

Tale condotta può ritenersi accertata alla luce di una molteplicità di conversazioni telefoniche intercettate, tra cui quelle del 21 febbraio 2014, h. 12.49 (progr. 1402) tra D'Angelo e Bucci e quella del 23 febbraio 2014 (progr. 1554) tra D'Angelo ed un barman in servizio allo stadio.

Particolarmente significativa, poi, quella del 23 febbraio 2014, ore 10.25 (progr. 1559) tra D'Angelo e Bucci:

Bucci: *Ok allora ascoltami ... io quando arrivo, ci dobbiamo capire, io quando arrivo, arrivo già armato, punto ...*

[...]

D'Angelo: *Eh appunto! In quanti zaini?*

Bucci: *ma saranno due zaini ... due ... uno zaino normale e un Mezzo trolley*

D'Angelo: *eh, va bene, va bene, ok.*

[...]

D'Angelo: *oh, l'importante che non ci sia Superga*

Bucci: *la ... non ... non ... ascoltami, tu mi hai detto 50 (riferito ai 50.000 mila euro di multa "stimati" nella precedente telefonata del giorno 21, n.d.r.), arriviamo a 200.000 perché arriviamo a 200.000 ... perché lo striscione è il meno*

D'Angelo: *eh ... vabbè, vabbè ...*

Altre intercettazioni a conferma dell'episodio sono quelle del 23 febbraio 2014 (progr. 1585) tra D'Angelo e Bucci (nella quale il primo dice all'altro: *Eh no, io ho fatto quello che dovevo fare*), quella del 23 febbraio 2014, h. 13.31 (progr. 1587) tra D'Angelo e Bucci (nella quale il primo precisa: *abbiamo già messo tutto al bar più lontano, quindi bisogna cercare lui quando arrivate ...*), quella del 23 febbraio 2014, h. 17.26 (progr. 1631) tra D'Angelo e il presidente Agnelli, nel corso della quale, il primo, sconsolato per non essere riuscito a scongiurare lo sciopero del tifo (quantomeno nel primo tempo della gara), si sfoga con il presidente, riferendo di aver detto a Bucci che *"gli accordi erano diversi ... io non mi esponevo come ho fatto"*.

Peraltro, la condotta posta in essere dal sig. D'Angelo risulta essere stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza, come sembra potersi evincere dalla conversazione del 25 febbraio 2014, h. 12.17 (progr. 1896), nella quale, per l'appunto, D'Angelo informa Bucci che è stato "beccato" e gli riferisce che il Presidente l'aveva apostrofato con la frase *"Ale sei un ciuccio, ti hanno beccato!"*; e lui risponde, tra l'altro: *"non avevo dubbi che il sistema funzionasse di telecamere"*:

D'Angelo: *ed io invece guarda Ciccio, la mia preoccupazione enorme, ti devo fare una confessione, te lo dico cerca di capirmi... mi hanno beccato domenica eh!*

Ciccio: *no aspe non ho capito un c... ora...*

D'Angelo: *mi hanno beccato domenica!*

Ciccio: *l'han beccato?*

D'Angelo: *mi hanno! lo zaino!!*

Ciccio: *si!!*

D'Angelo: *si ma ha riso! Perché sono arrivato su dal Presidente, erano andati dal Presidente "avete sbagliato persona" volevo digli... sono entrato, quell'altro mi guarda e fa... non dire niente tu eh! Lo dico solo a te*

Ciccio: *si si no no*

D'Angelo: *mi ha detto "Ale sei un ciuccio, ti hanno beccato!" ... gli ho detto "non avevo dubbi che il sistema funzionasse di telecamere" ... gli ho detto a chi dovevo dirglielo, c'era il direttore dello stadio gli ho detto Francesco non te la prendere, l'ho fatto a fin di bene e non l'ho mai fatto prima te lo garantisco, avevo bisogno di farlo.*

In relazione all'episodio il TFN ha accertato e dichiarato la responsabilità di D'Angelo, sanzionando lo stesso con ulteriori mesi 3 di inibizione, rispetto all'anno di inibizione inflitto in *prime cure* a Calvo a Merulla per la violazione dell'art. 12 commi 1 e 2 CGS. Sanzione, questa, che la Procura federale ritiene "assolutamente incongrua" «avuto riguardo sia allo sconsiderato gesto posto in essere dal dirigente bianconero che, furtivamente ha introdotto all'interno dell'impianto sportivo, proprio in occasione di un derby (gara, per definizione, ad alto rischio), materiale certamente vietato da norme di legge e disposizioni di ordine pubblico, sia alle modalità di esecuzione dello stesso che, ancora, con riferimento alla sua specifica qualifica, all'interno dell'organigramma dirigenziale della società, di responsabile della sicurezza».

In tale direzione, all'assunto difensivo secondo cui tre tifosi della Juventus sono stati processati per l'introduzione allo stadio dello striscione raffigurante l'aereo che si schianta sulla collina con la scritta "solo uno schianto", la Procura federale, nel suo atto d'appello, replica come in realtà gli striscioni fossero due. Oltretutto, prosegue la Procura federale, «è proprio il tenore delle conversazioni intercettate fra D'Angelo e Bucci che fanno ritenere che lo striscione fosse proprio quello, sia perché è proprio il primo a farne menzione più volte, sia per l'entità della sanzione (euro 200.000) che il Bucci paventa possa essere comminata alla Juventus dal Giudice sportivo».

Sul punto, in realtà, non è chiaro se D'Angelo abbia introdotto uno o più striscioni. Sotto questo profilo, in un primo tempo, la Procura federale sembra effettivamente contestare l'introduzione di un solo striscione, mentre in secondo grado sembra modificare l'assunto accusatorio, parlando di due striscioni. A tal proposito, dalla relazione della Procura federale, relativa al derby Juventus - Torino di cui trattasi, si ricava la presenza in curva sud di almeno tre striscioni, di cui due recanti contenuto offensivo. Di questi, lo striscione recante la scritta "il calcio è di chi lo ama, non c'è calcio senza ultras" e quello con la scritta raffigurante la collina con la scritta "solo uno schianto" risultano essere stati esposti nel secondo anello della curva sud, ove è, appunto, collocato il gruppo dei "Drughi". Per quest'ultimo, come detto, tre tifosi rei confessi, sono stati chiamati a giudizio per la fabbricazione, introduzione ed esposizione dello striscione in parola. L'altro striscione offensivo, recante riferimento alla tragedia di Superga, risulta invece essere stato esposto nel primo anello della curva sud. Tuttavia, considerato che l'accordo in oggetto riguardava Bucci e il gruppo dei "Drughi" (collocato, come detto, nel secondo anello) appare improbabile collegare a D'Angelo l'introduzione di quest'ultimo striscione collocato, appunto, invece, al primo anello della curva sud.

Da questo quadro riassuntivo, dunque, sembrerebbe potersi escludersi l'introduzione da parte di D'Angelo di uno o entrambi gli striscioni offensivi. Ciò non toglie, tuttavia, la gravità della condotta posta in essere da D'Angelo, che, pacificamente, si è prestato alle richieste del gruppo ultras di cui trattasi al fine di agevolare l'introduzione nello stadio di materiale espositivo (si ritiene non sussista prova quanto all'introduzione di materiale pirotecnico e/o di fumogeni) comunque non ammesso. Condotta, quella di D'Angelo, aggravata sia dal ruolo di security manager dallo stesso rivestito, che, tra l'altro, ben rappresenta la situazione di opacità dei rapporti con alcuni ambienti ultras, sia dalla circostanza che si trattava di un derby e, dunque, di una gara potenzialmente ad alto rischio.

Francesco Calvo, dunque, come sopra già detto, deve essere chiamato a rispondere della violazione della norma di cui all'art. 12, comma 2, CGS.

Quanto alla affermazione di responsabilità di Francesco Calvo, per quanto qui interessa in ordine alla violazione dell'art. 12, comma 1, CGS (che fa divieto, come ricordato, alle società di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori), il TFN ha correttamente ritenuto che «l'ampiezza temporale, del fenomeno descritto in deferimento, l'entità dei tagliandi e degli abbonamenti distribuiti oltre il limite normativo agli esponenti del tifo organizzato induce a ritenere sicuramente violata la disciplina in questione, a prescindere dalla dibattuta effettiva conoscenza della circostanza che i beneficiari fossero dediti al bagarinaggio ovvero fossero esponenti della criminalità organizzata».

Anche con riferimento a siffatto capo di condanna non può, dunque, essere accolta la relativa tesi difensiva secondo cui, i comportamenti posti in essere da Calvo, in violazione dell'art. 12, comma 2, CGS, non avevano lo scopo di «contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi di sostenitori», così come invece previsto dal comma 1 della stessa predetta norma. La finalità, insomma, a dire della difesa Calvo, era del tutto diversa: «quella cioè di “tenere buoni” i gruppi organizzati, soprattutto usando le capacità di influenza di Germani e Dominello». In altri termini, tentando di sintetizzare l'assunto difensivo, la condotta di Calvo non sarebbe punibile, «perché connotata tutt'al più da colpa e non mai da dolo, caratterizzante invece la norma in questione».

Tesi per nulla condivisibile, sol che si osservi come la *ratio* della disposizione in parola è proprio quella di impedire che le società contribuiscano, con interventi finanziari o con altre “utilità”, «alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente». Ora, l'impostazione del problema in termini di difetto di dolo è errata e, comunque, non condivisibile, anche perché, con il divieto di cui trattasi, ciò che il legislatore federale vuole colpire è il mantenimento dei sostenitori ad opera delle società di calcio. Muovendo da tale premessa e passando per lo spirito della norma, deve ritenersi del tutto irrilevante, ai fini disciplinari che qui interessano, la circostanza che l'intento dei dirigenti e collaboratori della Juventus FC Spa, coinvolti nella vicenda dei tagliandi ai gruppi ultras, non fosse direttamente quello di erogare finanziamenti agli stessi, restando unicamente che gli stessi erano consapevoli ed a conoscenza che dalla rivendita dei tagliandi i predetti ultras ricavassero profitti, anche ingenti. Dalla lettura degli atti, cioè, emerge, anche perché dichiarato dai medesimi deferiti D'Angelo e Calvo, come gli stessi fossero consapevoli delle “utilità” che i gruppi ultras ricavavano dall'affare dei tagliandi e, nonostante siffatta consapevolezza e conoscenza, abbiano continuato ad operare in quel senso, così di fatto procurando sostentamento ai gruppi ultras di cui trattasi.

In definitiva, la condotta Calvo, Merulla e D'Angelo è cosciente e volontaria e gli stessi sono ben consapevoli ed a conoscenza che le utilità (anche ingenti, come detto) della rivendita dei tagliandi giungevano, in tutto od in parte, ai gruppi ultras, contribuendo al loro sostentamento. Non si tratta di una conseguenza “non voluta”, come sostenuto dalla difesa Calvo, ma, al più, non direttamente voluta, ma comunque prevista, conosciuta ed accettata. E ciò integra violazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 1, CGS.

Il sig. Francesco Calvo deve, invece, essere prosciolto dalla incolpazione relativa alla violazione dell'art. 12, comma 9, CGS, poiché, come correttamente affermato dal TFN, la predetta disposizione è entrata in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2015/16, quando Calvo non figura più alle dipendenze ed al servizio della Juventus FC Spa.

⇒ Quanto alla specifica posizione del presidente Agnelli, la motivazione resa dal TFN ai fini dell'affermazione di responsabilità non può essere condivisa.

Ritiene il Giudice di *prime cure* che «la *ratio* dei gesti accondiscendenti posti in essere in favore della tifoseria ... siano stati quanto meno tacitamente accettati dalla Presidenza ... che nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi di tali gravissime condotte». Evidenza, altresì il TFN, come Calvo, D'Angelo e Merulla non sembrano «mai preoccupati dell'eventuale circostanza che gli illeciti posti in essere vengano scoperti dal Presidente Agnelli e dai vertici societari (cosa che invece dovrebbe essere normale qualora un preposto contravvenga in maniera così abituale e reiterata a norme di legge e/o a direttive), elemento sintomatico del fatto che non sembra che tale *modus operandi* fosse considerato deplorabile all'interno della Società».

Orbene, non può che rilevarsi come tale valutazione si risolva in una sostanziale ipotesi congetturale priva di solido riscontro fattuale e che, pertanto, tale elemento di convincimento non sia idoneo a fondare un giudizio di responsabilità. Sotto tale profilo, coglie nel segno la difesa Agnelli

laddove evidenza come non sia possibile «in un procedimento volto ad accertare la verità dei fatti, procedere attraverso congetture e supposizioni: queste possono costituire ipotesi di lavoro, ma devono essere poi confrontate con le prove e perdono ogni ipotetica consistenza nel momento in cui non trovano conforto nelle prove o nelle prove trovano addirittura smentita».

In effetti, non sussistono prove concrete della partecipazione di Andrea Agnelli agli illeciti contestati: non si può che prendere atto del fatto che non vi sono idonei riscontri che consentano di affermare, con sufficiente serenità, che il presidente Agnelli avesse diretta conoscenza della situazione relativa ai biglietti e, più in generale, degli opaci rapporti con alcune frange estreme della tifoseria. Le due conversazioni telefoniche con il collaboratore D'Angelo che la Procura federale principalmente richiama a supporto dell'affermazione di responsabilità del presidente Agnelli, non solo si collocano in momento successivo alla possibilità di un suo specifico e diretto intervento, ma – in ogni caso – concernono diversi argomenti (introduzione di uno striscione allo stadio, ecc.) e non attengono ad un suggerimento comportamentale diverso o peculiare rispetto alle indicazioni di *routine*.

Ciò elide in nuce l'accusa di “non aver impedito” di cui al capo di incolpazione, atteso che la connessa responsabilità presuppone, necessariamente, la conoscenza della situazione. Del resto, non si può impedire ciò di cui non si ha specifica o diretta conoscenza.

In tale direzione, per quanto le stesse provengano dal diretto interessato, non possono essere trascurate le dichiarazioni rese dal presidente Agnelli, in data 16 febbraio 2017, innanzi ai rappresentanti della Procura federale, anche perché le medesime appaiono confermate da diversi riscontri. Così, ad esempio, il presidente evidenzia come, dalla stagione sportiva 2011/2012 e dalla inaugurazione dello Juventus Stadium, cercò di “fidelizzare i vari gruppi di tifosi”, decidendo in quest’ottica di “concentrare tutta la tifoseria più accesa in una sola curva” e come, per realizzare detta operazione, “*intervennero Patania e la questura di Torino (funzionari operativi della Digos, in particolare l'ispettore Cannata), al fine di spostare i gruppi organizzati dalla Curva Nord a quella Sud*”. In tale contesto, il presidente sottolinea come “*il dialogo con le Forze dell'ordine è stato sempre costante, per garantire la sicurezza dello stadio e il mantenimento dell'ordine pubblico. La Digos è stata costantemente informata di tutte le cose che avvenivano, soprattutto in materia di ordine pubblico*”.

Aggiunge, poi, il presidente: “*Le mie direttive a Calvo, in particolare, erano le seguenti: no omaggi e tessere del tifoso nominative per tutti. Quando io sapevo che tutto ciò che avveniva all'interno dello stadio era fatto di comune accordo con le Forze dell'Ordine non potevo che stare tranquillo. Tutti i biglietti, per quello che io sapevo, uscivano sempre a fronte della presentazione del documento di identità e del pagamento del corrispettivo. Quello che effettivamente succedeva in biglietteria non era di mia conoscenza e neanche di mia competenza. Quando il preventivo coincideva con il consuntivo e la cassa era in regola per me tutto era in ordine. Venni a conoscenza di tutto quanto era accaduto soltanto nel luglio 2016, quando tutta la vicenda è finita sugli organi di stampa e un nostro collaboratore, Bucci, si è suicidiato.*”

Chiamai, quindi, Merulla e D'Angelo per chiedere conto e ragione di tutto quanto successo, data la delicatezza della vicenda”.

Si legge, ancora, nella decisione del TFN: «Orbene, può ritenersi, pertanto, che l'Agnelli, con il suo comportamento abbia agevolato e, in qualche modo avallato o comunque non impedito le perduranti e non episodiche condotte illecite poste in essere dal Calvo [...] e, conseguentemente dal D'Angelo e dal Merulla, al dichiarato fine di mantenere rapporti ottimali con la tifoseria».

Quanto già appena sopra osservato elide anche detti comportamenti attivi ascritti in rubrica (“aver avallato o aver agevolato”), che egualmente presuppongono una conoscenza della situazione asseritamente illecita. Che il collaboratore D'Angelo, e, con lui Calvo e Merulla, avessero autonomia gestionale è, del resto, in linea con il tipo di società di cui trattasi, ossia, una Spa – con l’entità del fatturato ammontante a diverse centinaia di milioni di euro – che, come noto, presuppone una complessa organizzazione amministrativa ed una articolata struttura operativa, nonché con la presenza di una specifica delega operativa, come meglio di seguito precisato.

Inoltre, le valutazioni operate dal TFN non possono essere del tutto condivise anche per ulteriori ragioni. In primo luogo, perché sembrerebbero condurre all'affermazione di una generale, quanto generica, responsabilità da posizione apicale, non codificata nel nostro ordinamento giuridico, così come non prevista da quello settoriale sportivo. In secondo luogo, perché l'assunto conduce ad una inammissibile inversione dell'onere della prova, avendo, l'organo di *prime cure*, di fatto, richiesto all'incolpato di dimostrare di aver fatto tutto quanto dallo stesso dovuto per evitare l'evento o il fatto

dannoso.

A conferma della sua personale estraneità agli specifici fatti contestati ai sigg.ri Calvo, Merulla e D'Angelo e, comunque, ai fatti relativi all'inchiesta penale di cui trattasi e, conseguentemente, ai fatti di apparente contestato rilievo disciplinare che dalla stessa inequivocabilmente dipendono, deve osservarsi come Agnelli non sia mai neppure menzionato nelle oltre 500 pagine della sentenza del GUP di Torino più volte citata.

Quanto alla questione della delega, appunto, il TFN asserisce che la stessa «deve essere conferita per atto scritto e al suo interno devono essere specificatamente individuate le funzioni attribuite anche al fine di delimitare l'ambito di autonomia organizzativa e gestionale del delegato», evidenziando, altresì, che «l'avvenuta delega non esime il delegante dall'attivare periodiche attività di controllo e di verifica dell'operato del delegato al fine di verificare il rispetto dei compiti e delle direttive impartite». Ebbene, «nel caso di specie», prosegue il Tribunale, «non vi è agli atti alcuna delega formale attribuita al Dott. Calvo in ordine alle attività che si afferma siano state allo stesso delegate, né in atti emerge alcuna attività di controllo e di verifica effettuata dall'Agnelli in ordine all'operato dei soggetti delegati».

Ora, da un lato, deve rilevarsi come la forma scritta non sia richiesta *ad substantiam*, come anche correttamente rilevato dalla difesa del presidente Agnelli, che ha anche richiamato giurisprudenza recente secondo cui, ai fini della validità della delega, «non è necessaria la forma scritta e che questa "soddisfa più esigenze di prova che di sostanza"» (cfr. Cassazione, III sez. penale, 10 settembre 2015, n. 3037); dall'altro lato la questione della delega appare mal posta, o meglio, una ... "non questione", sol che si consideri, che non è contestato che il responsabile della gestione della biglietteria fosse il dott. Calvo coadiuvato, segnatamente, da Stefano Merulla e come lo stesso, nelle dichiarazioni dd. 18 novembre 2016, abbia affermato che le decisioni di propria competenza erano condivise con il suo staff "senza però informare il Presidente". Del resto, più in generale, come asserito nell'atto di appello, «tutti i dirigenti coinvolti in questa vicenda ed esaminati nelle indagini hanno precisato l'incarico ricevuto, il suo oggetto, i suoi limiti e la scala gerarchica nella quale ognuno di loro doveva collocarsi». E del resto, a ben vedere, nello stesso atto di incolpazione della Procura federale sono puntualmente e dettagliatamente indicate le funzioni attribuite, nell'ambito dell'organizzazione della società Juventus, a ciascuno dei deferiti.

Peraltro, nel caso di specie, l'esistenza della delega di cui trattasi appare anche confermata dall'esistenza di una conclamata procedura relativa ai "ricavi da stadio" che, da quanto emerge in atti, si sviluppava in termini operativi al di fuori dell'attività del presidente Agnelli, attraverso posizioni che appaiono rivestite da persone dotate di elevata qualifica professionale: in particolare, Francesco Calvo (direttore commerciale), Alessandro Sorbone (direttore delle risorse umane e organizzazione), Alessandro Borrelli (responsabile dell'internal audit), Aldo Mazzia (amministratore delegato), soggetti questi, che risultano svolgere nell'ambito della complessa struttura organizzativa di cui si è detto, incarichi di rilievo quali, ad esempio, amministratore delegato o responsabile audit interno.

In particolare, la struttura organizzativa di massima ideata dal presidente Agnelli è dallo stesso illustrata anche nella già richiamata deposizione del 16 febbraio 2017: *"Incominciai così la nuova gestione, con una nuova organizzazione e delle nuove figure dirigenziali e di responsabilità per una società di alto livello, che prevedeva una divisione della società stessa in tre settori essenziali, sport, ricavi, servizi. Nel settore dei ricavi rientrava tutto ciò che riguardava lo stadio e la gestione dei biglietti e venne affidato a Merulla che rispondeva a Calvo. La sicurezza venne affidata a D'Angelo. Venne creato il team SLO (composto da 4 persone D'Angelo, Merulla, Pairetto, Bucci). Lo SLO venne individuato nella persona di Pairetto. Tutto questo venne fatto sempre d'accordo con i funzionari della Digos. Mi sentivo tranquillo perché erano tutte persone di mia massima fiducia, che operavano in continuo contatto con la Questura di Torino"*.

Del resto, conferma delle funzioni attribuite ai vari dirigenti e responsabili si ricava non solo nell'organigramma aziendale, ma anche, ad esempio, dalle stesse dichiarazioni dei soggetti interessati. Pairetto, Merulla, Calvo e D'Angelo hanno dichiarato di godere, nell'ambito di propria competenza, di ampia autonomia. A titolo esemplificativo:

D'Angelo (24 novembre 2016): *"ne parlavo con il mio team slo e con Calvo, ma avevo autonomia decisionale"*;

Calvo (18 novembre 2016), afferma che le decisioni di sua competenza erano assunte in condivisione con il suo staff *"senza però informare il Presidente che era il mio superiore gerarchico"*;

Merulla (18 novembre 2016), afferma di avere discusso del problema legato ai biglietti ed ai rapporti

con gli ultras con il proprio team, ma non anche di averne parlato con il presidente Agnelli;

Pairetto (24 novembre 2016), precisa *“che con il Presidente presente non si è mai affrontato alcun argomento relativo a biglietti o altre richieste”*.

Muovendosi, poi, sullo stesso piano delle ipotesi avanzate dal TFN, ragionando *a contrario*, potrebbe osservarsi che non appare verosimile che il presidente di una società quotata e delle dimensioni quali quelle della Juventus FC Spa si occupi concretamente di siffatti profili di tipo organizzativo-operativo. Vero è, del resto, che occorre tenere conto della complessa struttura organizzativa di società di diffuse dimensioni, come la Juventus FC Spa, nell'ambito delle quali l'attribuzione della veste datoriale non può essere effettuata su un piano meramente formale: deve, infatti, essere considerato l'organigramma della struttura societaria e devono essere individuate le singole persone deputate della gestione del rischio connesso al proprio settore di attività: «gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d.lg. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa» (cfr., in tal senso, anche Cassazione, sez. unite, 24 aprile 2014, n. 38343). E, in tale contesto, vi è prova in atti come la complessiva gestione dei rapporti commerciali afferenti la biglietteria fosse stata attribuita, nell'organigramma societario, al direttore commerciale, che, peraltro, sottoponeva la proposta relativa ai listini all'approvazione degli amministratori delegati e non già, comunque, del presidente.

Con riferimento allo specifico episodio della introduzione di materiale vietato all'interno dello stadio in occasione della gara Juventus – Torino di cui si è detto, può ritenersi acclarato come il presidente ne sia venuto a conoscenza ad episodio avvenuto, perché di ciò informato da D'Angelo con il quale risulta intrattenere un rapporto personale di amicizia, oltre che rapporti di natura professionale. Nella conversazione tra il presidente Agnelli e D'Angelo, intercettata alle ore 17.26 del giorno 23 febbraio 2014 (progr. 1631), quest'ultimo, a partita terminata da pochi minuti, rappresenta al primo che nonostante il suo comportamento i tifosi “ultras” avrebbero comunque scioperato durante il primo tempo evitando di cantare e intonare cori, riferendo che *“... gli accordi erano diversi ... io non mi esponevo come ho fatto ... sto per fare una figura di merda che non avrei mai voluto fare ... mi ha detto (Ciccio, Raffaello Bucci) ‘abbiamo provato a fare di tutto sia io che Rocco (Dominello Rocco n.d.r.) aveva deciso con quelli di Milano di intraprendere questa strada ‘ ... gli ho detto ‘ ... sappiate che noi interpretiamo la nostra quindi digli pure di non cantare il secondo tempo perché non mi interessa per niente ‘... poi, ho i messaggi scritti se vuoi te li faccio leggere solo insulti gli ho dato!”*. Il presidente Agnelli si limita a rispondere: *“ma no no sono dei coglioni”*.

Sul punto, questa Corte condivide integralmente la valutazione del TFN, ossia che il «presidente Andrea Agnelli nulla sapesse, tant'è che la successiva telefonata intercorsa tra i due espone chiaramente come il gesto illecito fosse stato perpetrato dal Dirigente in quella occasione e di sua iniziativa, nulla sapendo preventivamente il Presidente al riguardo». Corretto, dunque, sul punto, il rigetto della domanda della Procura federale volta al riconoscimento, in capo ad Andrea Agnelli, della responsabilità ex art. 12, comma 3, CGS ed il conseguente proscioglimento dello stesso dall'addebito di cui alla specifica contestazione.

Nel contempo, tuttavia, questa Corte non può non rilevare che, appreso dell'episodio, non è dedotto, né dimostrato, un comportamento, in capo al presidente, che denoti corretta comprensione dell'esatto disvalore giuridico-disciplinare del grave episodio, né una sua decisa e convinta dissociazione dall'accaduto.

Sempre in relazione all'episodio appena evidenziato, infatti, il presidente Agnelli, nel corso dell'audizione innanzi alla Procura federale del 16 febbraio 2017, oltre a scaricare sui suoi dipendenti la responsabilità di quanto accaduto in linea generale, addebitando la responsabilità dell'introduzione degli zaini al solo D'Angelo, afferma: *“Mi inalberai molto e gli dissi che quel che era accaduto non avrebbe dovuto più verificarsi”*. Ora, a prescindere che una così netta “arrabbiatura” da parte del presidente non pare possa essere affermata, quantomeno alla luce del tenore delle telefonate intercettate, sopra in sintesi riferite, in ogni caso, come correttamente ritenuto dal Procuratore federale, il solo semplice “inalberarsi” riferito dallo stesso presidente, non appare in linea con i principi dettati dall'art. 1 bis CGS, a fronte della gravità, anche mediatica, del gesto posto in essere da un

collaboratore della Juventus FC Spa.

Rimane, invece, accertato il fatto che il presidente Agnelli abbia, in qualche occasione incontrato alcuni esponenti del tifo organizzato. Oltre agli incontri, in parte dimostrati e in parte anche ammessi, tra Calvo, D'Angelo e Merulla con Germani e Rocco Dominello ed altri esponenti dei gruppi "ultras", anche il presidente Agnelli ha avuto occasioni di incontro con alcuni dei personaggi coinvolti nell'indagine di cui trattasi. In tal senso, ad esempio, D'Angelo, parlando con Germani, afferma che *"in un'unica occasione si fecero accompagnare da me prima delle feste natalizie, per fargli gli auguri"*. Ancora D'Angelo afferma, poi, che il presidente incontrò i capi "ultras" almeno una volta, nel 2013, presso la Lamse, nonché in altra occasione presso gli spogliatoi del centro di Vinovo.

Dalle conversazioni intercorse tra Dominello e D'Angelo e tra quest'ultimo ed il presidente Agnelli, in data 18 marzo 2014, si ricava la partecipazione di quest'ultimo ad un incontro con i rappresentanti ultras'. A tal proposito la Procura federale evidenzia come il presidente non si sottragga a questi colloqui, nonostante sia consapevole dello spessore criminale di certi interlocutori. Consapevolezza, questa, che si desumerebbe, ad esempio, nella conversazione intercorsa tra Agnelli e D'Angelo:

Agnelli: *Il problema che questo (ndr Grancini Loris) ha ucciso gente...*

D'Angelo: *Sì ... ha mandato a uccidere ...*

Agnelli: *Questo è il problema ... sì voglio dire ...*

La conoscenza di Rocco Dominello da parte del presidente Agnelli sarebbe, poi, secondo la prospettazione accusatoria, confermata dall'interrogatorio 3 agosto 2016 innanzi al P.M. della Procura di Torino: *"Io conobbi D'Angelo ad Asti ad una cena in cui c'era Andrea Agnelli e anche Claudio Albanese. Divenni suo amico dal 2011 circa, quando fu aperto il nuovo stadio. Frequentai la sede della Juve a partire se non sbaglia dal 2012. Riccardo portai con Fabio Germani e D'Angelo un cesto di Natale ad Andrea Agnelli, un'altra volta D'Angelo mi portò da Agnelli in piazza CNL, forse anzi era la prima volta che lo vedevo. In quell'occasione mi parlò di abbonamenti alla Juve perché aveva l'idea di azzerare i biglietti d'ingresso per i gruppi di tifosi dando invece che i biglietti abbonamenti. Dissi che io non me ne intendevo ancora tanto infatti gli dissi di parlarne con Ciccio o con Dino ... Andrea Agnelli nell'incontro che ho detto su un foglio faceva degli schemi che nemmeno capivo del tutto in cui indicava la possibilità di dare ai gruppi abbonamenti, per cui la partita singola sarebbe anche costata meno rispetto al singolo biglietto ..."*

Ulteriore conferma degli incontri con i gruppi organizzati del tifo si rinviene nella telefonata intercettata in data 4 agosto 2016 (cfr. progr. 2275), in cui il presidente, tra l'altro, così si esprime: *"cioè sì, so che erano lì (inc) io...io...io...ogni volta che li vedevo per (inc) quando li vedevo a gruppi... ogni... volta che li vedevo per... (inc) ai gruppi facevo scrivevo sempre le cose sui fogli... perché nella mia testa era per dargli importanza che scrivevo quello che dicevano... e perché era quello come al solito che quello che ti ha presentato era quello che faceva ordini eccetera eccetera, cioè Alessandro in Lamse è venuto anche Mocchiola eh... e o io li vedevo ogni sei mesi una volta all'anno quindi non è che ..."*

Anche la telefonata intercettata in data 5 agosto 2016 (cfr. progr. 2304) conferma l'incontro. Questo il tenore della stessa: Agnelli - *"no ma anche, però venivano, questo è 4/4/2013 adesso io non è che, non mi ricordo, ehm, questa è l'unica nota che io ho, poi spesso prendevo scrivevo buttavo via eccetera, allora io di un incontro con l'altro, qualcosa mi ricordo voglio dire, e se io gli avessi suggerito di fare gli abbonamenti ci stava, a rigor di logica, però onestamente non ricordo il contenuto, cioè non posso dirti di preciso, però nella mia riflessione generale ci sta, perché vuol dire che loro comprano quello che devon comprare, a noi ci pagan subito e poi gestiscono loro tutto! chiunque esso sia, cioè voglio dire chiunque si fa un abbonamento, può fare questo ragionamento, quindi ci può stare, che io, aver visto ehm, il Dominello da solo... non credo proprio perché anche quando hanno provato a farmi gli agguati (verosimilmente ad incontrarlo, ndr) io ho sempre chiesto Ale presente tant'è che Ale gli apre la porta voglio dire, guardano che c... ci fai tu? I due viaggiavano sempre in coppia, ci può stare che lui sia salito una volta dieci minuti prima dell'altro eh! Ale pensaci anche tu! [...] perché quell'altro, come abbiam detto fin oggi tutti quanti era una persona con la quale dialogavi, aveva un ragionamento aveva una capacità analitica e aveva una capacità propositiva, mentre gli altri tutto questo, tranne i milanesi, non ce l'hanno! quindi che uno abbia fatto delle riflessioni con lui, e poi sia stato seguito dall'altro ci può stare! ci può stare"*.

Orbene, ciò premesso in fatto, osserva, il Collegio, che gli incontri del presidente Agnelli con alcuni esponenti dei gruppi ultras sono - per quanto emerge in atti, quantomeno - caratterizzati da

saltuarietà ed occasionalità, e sembrano, comunque, rientrare in un contesto di mantenimento di buoni rapporti tra tifoseria organizzata e presidenza del club sportivo.

In tale direzione, ad esempio, con riferimento all'affermazione di Germani che, parlo con Merulla, afferma di andare a trovare il *"Presidente in ufficio ogni tre per due"* ed alla risposta di Merulla secondo cui ci andava anche Dominello, D'Angelo precisa: *"non è vero che andavano dal Presidente, in un'unica occasione si fecero accompagnare da me prima delle feste natalizie, per fargli gli auguri [...] quando arrivai io in società, stabilimmo che, indipendentemente dai risultati sportivi, avremmo individuato una data per incontrare i tifosi; li avremmo incontrati tutti insieme, dando loro la possibilità di promuovere iniziative per la stagione; in realtà è successo una sola volta, credo nel 2013, presso l'ufficio del Presidente al Lamse"* (cfr. audizione 24 novembre 2016 innanzi alla Procura federale)

Lo stesso presidente, nell'audizione del 16 febbraio 2017, chiarisce quanto segue: *"Negli anni 2009/2010, quando divenni Presidente della Juventus, la situazione sportiva e organizzativa della società non era delle più felici. La tifoseria chiedeva spesso chiarimenti con la società, arrivando anche a tenere manifestazioni eclatanti nel corso delle partite. Nell'ambito della mia famiglia decidemmo che sarei stato io personalmente ad occuparmi della società. Cercai di dare un'impronta unitaria alla società stessa, per cui decisi di incontrare tutti i gruppi della tifoseria juventina, tra cui anche gli ultras (siamo nell'anno 2010). I vari gruppi pretendevano di incontrarmi separatamente ma optai per un incontro unitario ritenendo che fosse necessario mantenere una certa coesione ed unità di intenti. Da lì nacque la mia idea di un incontro con cadenza annuale, che avrebbe favorito il dialogo tra tifoseria e società, così come per gli altri gruppi dei tifosi ..."*

Anche il comunicato ufficiale FIGC n. 326/A del 30 giugno 2015, nell'allegato Slo - linee guida, ha cura di individuare taluni obiettivi, tra cui quello di «contribuire e migliorare i rapporti tra i diversi stakeholder del mondo del calcio, in particolare tra i tifosi, amministratori di club, proprietari, istituzioni preposte allo svolgimento delle manifestazioni calcistiche», nell'ottica di «prevenire, attraverso iniziative e confronti con i tifosi, episodi di violenza e/o discriminazioni».

Quanto alla specifica contestazione della sua personale frequentazione con Rocco Dominello, occorre, innanzitutto premettere che, secondo gli inquirenti duplice è il ruolo assunto dallo stesso in tutta la vicenda: un "deferente tifoso", come lo definisce il GUP di Torino, «dal lato dei rapporti con la società Juventus e, grazie al ruolo del padre Saverio, referente della 'ndrangheta dal lato della gestione dei rapporti con i gruppi del tifo organizzato juventino».

«Rocco Dominello si ritiene rivestito un ruolo bivalente nell'ambito della vicenda di cui trattasi. Questo imputato pare, infatti, aver contemporaneamente agito quale referente incaricato di mediare nei rapporti fra il mondo del tifo organizzato e la società Juventus, nella cui sfera si è introdotto sfruttando l'amicizia di Fabio Germani. Parallelamente a questo ruolo, si ritiene che l'imputato ne abbia rivestito uno diverso, gestendo quale referente della 'ndrangheta piemontese i rapporti con il mondo del tifo organizzato. Mentre il primo rapporto ha effetti estremamente limitati nell'ambito del presente procedimento, apparendo come un fatto secondario, di contorno e gli ha fruttato, oltre ad un innegabile prestigio personale (comunque significativo anche per la propria affermazione nel mondo della malavita organizzata), una fornitura "riservata" di biglietti e quindi ulteriori possibilità di guadagno, il secondo rapporto merita di essere più puntualmente analizzato in quanto è l'unico che in questa sede rileva» (sent. GUP Torino, come richiamata dalla già sopra indicata bozza della relazione della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

Lo stesso Francesco Calvo afferma: *"era un interlocutore di gruppi ultras, in particolare più vicino ai Drughì, ma genericamente a tutti i gruppi; Germani ci presentò Dominello, ma non ricordo come sia poi divenuto un referente ultras; quando dico che gravitava nel mondo Juventus intendo che era una persona riconoscibile a Torino, che si vedeva fuori dalla sede e che frequentava personaggi orbitanti intorno alla Juventus, anche se non so meglio specificare e ciò sempre in compagnia di Germani"* (cfr. audizione Calvo innanzi Procura federale 18 novembre 2016). Precisa, ancora, Francesco Calvo di aver lui incontrato in diverse occasioni, in ufficio, Rocco Dominello *"unitamente al Germani e lo incontravo sempre alla presenza di Alessandro D'Angelo, che era un mio collega, responsabile della sicurezza; Germani veniva in ufficio per cercare di organizzare degli eventi per la Juventus, Dominello lo accompagnava sempre, ma non ricordo chiedesse nulla [...] era D'Angelo che faceva da tramite con Germani e Dominello quando quest'ultimo voleva interloquire con me, cosa che sarà capitata in non più di tre occasioni"*.

Il presidente Agnelli, sul punto, così risponde: *“Preciso di non avere mai incontrato personalmente il Dominello se non nell’occasione in cui era presente Germani ed eventualmente in circostanze in cui lo stesso era presente insieme a centinaia di altre persone”*.

Nello stesso senso, D’Angelo, alla domanda del rappresentante della Procura federale, *“dopo aver parlato con Agnelli si è ricordato dell’incontro con Dominello?”*, così risponde: *“no, anche perché anche il Presidente non ricorda alcuna occasione nella quale avrebbe incontrato Dominello, se non fortuitamente; peraltro io non ricordo che questo incontro sia mai avvenuto e, pertanto, posso escludere che il Presidente possa aver avuto un incontro ufficiale con qualche rappresentante dei gruppi, senza che io fossi presente”* (cfr. audizione del 24 novembre 2016 innanzi alla Procura federale).

Da un complessivo esame della documentazione agli atti sembra, in effetti, potersi affermare come il presidente Agnelli abbia incontrato Rocco Dominello ad una cena ad Asti (insieme a numerose altre persone) ed in occasione della consegna di un regalo di Natale (2012 o 2013) con Fabio Germani; uno o due incontri, poi, negli uffici della Lamse, verosimilmente alla presenza di D’Angelo.

Del resto, lo stesso TFN ha già correttamente accertato che la frequentazione Andrea Agnelli – Rocco Dominello «avvenne in maniera decisamente sporadica ma soprattutto inconsapevole con riferimento alla conoscenza del presunto ruolo malavitoso dei soggetti citati. Del resto risulta per tabulas che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia connessa allo status malavitoso, ogni contatto ebbe immediato termine».

Non sussistono, in definitiva, elementi che conducono a ritenere violato, per la stagione sportiva 2015/2016 – unica stagione sportiva in cui è applicabile *ratione temporis*, come correttamente rilevato dal TFN – il disposto di cui all’art. 12, comma 9, CGS, né risulta, ad ogni buon conto, che il presidente abbia posto in essere condotte illecite riconducibili alla violazione della disposizione appena indicata. Del resto, detti incontri con i gruppi del tifo organizzato e/o con alcuni esponenti degli stessi, scevri, è bene ribadirlo – perché rilevante – dal carattere della sistematicità, possono, semmai, al più, denotare, da quanto sembra possibile ricavarci dalla complessiva lettura degli atti, leggerezza, disattenzione, nel comportamento del presidente Agnelli, ma non, di certo, il perseguimento di obiettivi illeciti o la violazione di specifici divieti.

Peraltro, sotto tale profilo, non può non tenersi in debita considerazione la circostanza che la Juventus F.C. Spa (non già attraverso l’intervento diretto del suo presidente, ma attraverso qualificati dirigenti e collaboratori) ha seguito le specifiche linee operative indicate dal protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno, CONI, FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro, che prevedevano l’apertura di un “tavolo di confronto” con le rappresentanze delle tifoserie, giungendo anche a conseguire un risultato di rilievo attraverso la istituzione della c.d. “tessera del tifoso”.

Il presidente Agnelli deve, dunque, essere prosciolto dalle incolpazioni di cui all’atto di deferimento e, segnatamente, non può essere ritenuto responsabile della violazione delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9, CGS.

Ciò chiarito, il presidente, ad avviso di questa Corte, può e deve essere, invece, chiamato a rispondere di illecito omissivo, consistente nel mancato rispetto dei doveri imposti dall’art. 1 *bis* CGS e, segnatamente, dell’obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, probità e correttezza. Infatti, il rimprovero che può muoversi al deferito Agnelli, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie funzioni, è quello di non aver compiuto quelle azioni possibili (di gestione e/o migliore organizzazione, ma soprattutto, di controllo) allo stesso richieste e dallo stesso dovute. Quest’ultimo requisito, quello della doverosità del comportamento, differenzia, come noto, l’omissione dalla semplice inerzia improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti.

Per l’equivalente fattispecie di rilievo penalistico la Suprema Corte, sezioni unite, ha avuto modo di affermare che «in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli» (cfr. Cassazione pen., sezioni unite, 24 aprile 2014, n. 38343). Principio, questo, che qui può essere sostanzialmente esteso alla fattispecie disciplinare che ci occupa, per gli (attenuati) conseguenti

effetti disciplinari qui in rilievo.

Coglie, ancora, una volta nel segno la difesa Agnelli laddove evidenzia come l'obbligo di vigilanza del delegante non si traduce in un (sostanzialmente impossibile, in società così articolate e di grandi dimensioni) controllo "momento per momento" delle modalità attuative della delega, rientrando, peraltro, nella stessa funzione della delega ad un responsabile *ad hoc* anche il trasferimento del controllo su quel dato settore di attività aziendale.

Si deve, dunque, attribuire alla responsabilità di Andrea Agnelli la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, in relazione alla contestazione sostanziale e generale sottesa al deferimento nel suo complesso considerato e con riferimento alle specifiche contestazioni mosse ai sigg.ri Calvo, Merulla e D'Angelo, per avere omesso, nella sua qualità di presidente, una più attenta quanto dovuta vigilanza sulle complessive modalità della gestione commerciale relativa alla vendita dei tagliandi per le gare della Juventus FC Spa e sull'andamento dei rapporti con i gruppi del tifo organizzato.

Ciò che è imputato al presidente Agnelli è di non aver posto in essere una (doverosa) maggiore attenzione sulla complessiva organizzazione delle strutture amministrative interessate dai fenomeni contestati e di non aver, dunque, ottemperato all'obbligo di protezione e di salvaguardia del bene giuridico allo stesso assegnato e in ordine al quale rivestiva un potere giuridico di vigilanza, intervento e disposizione, che, di fatto, non ha esercitato, quantomeno nella misura, nelle forme e nelle modalità richieste o suggerite dal complessivo contesto di riferimento.

Sussiste, dunque, la responsabilità del presidente Agnelli per le suddette condotte di natura omissiva, essendo certamente rinvenibile, in capo allo stesso, un complesso di poteri di vigilanza ed intervento rimasti privi di concreto e, comunque, idoneo esercizio, come dimostrato dalla complessiva documentazione in atti e rappresentato dai diversi singoli episodi oggetto di specifica contestazione, seppur, come detto, in relazione agli stessi non possa essere attribuita una diretta, specifica e personale responsabilità del deferito.

L'ordinamento federale, del resto, pretende il compimento dell'azione impeditiva doverosa in capo a soggetti che sono effettivamente dotati di un "potere" sull'accadimento e, accanto ai doveri, di volta in volta, indicati in modo specifico, pone, in capo a tutti gli associati, un generale dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, principi, questi, che, nel caso di specie, risultano essere stati violati.

Il legislatore federale ha, in altri termini, individuato la rilevanza illecita e, dunque, l'offesa, della condotta, nella prospettiva disciplinare che qui interessa, nel mancato compimento dell'azione dovuta (verifica complessiva e sistematica ed efficace controllo sulla struttura organizzativa della società da lui presieduta), che ha determinato la lesione del bene protetto: segnatamente, il perdurare della condotta omissiva ha, nel caso di specie, prodotto uno stato di violazione dell'obbligo previsto dalla normativa federale e, quindi, di continuativa lesione dei principi codificati dall'art. 1 *bis* CGS, già *ex se* punibile.

Sotto tale profilo, non può, per inciso, condividersi l'assunto difensivo secondo cui «l'addebito di non aver periodicamente controllato l'operato dei delegati va inquadrato nella struttura complessa di Juventus dove in osservanza alle regole imposte dalle varie normative di settore, sempre è stato controllato il rispetto delle procedure che qui sono di interesse». Infatti, è evidente che, nel momento in cui Calvo, D'Angelo e Merulla, per quanto qui rileva, hanno intrattenuto i duraturi rapporti contestati con i gruppi di tifo ultras e sono riusciti a tenere, per lungo periodo, certi comportamenti contrastanti con l'ordinamento sia federale, che statale, è evidente che la struttura di controllo pur predisposta ha fallito il suo scopo e in relazione a ciò il presidente non può dichiararsi del tutto indifferente ed estraneo, rilevando, quantomeno, il suo mancato agire, a livello di onere.

Il presidente Agnelli, lo si ribadisce, in relazione al proprio ruolo, aveva la possibilità concreta e giuridica di agire, di operare un diverso, più penetrante, più intenso controllo sulla complessiva gestione dei flussi della biglietteria, in particolare, e sulla gestione dei rapporti con i gruppi di tifosi organizzati, più in generale. Aveva, come detto, l'onere di operare un controllo, quantomeno, di ordine sistematico e complessivo sulla gestione dei predetti rapporti, sempre alquanto delicati, come noto.

Non si può, del resto, trascurare di considerare, come ancora correttamente messo in evidenza sia dal Procuratore federale, sia dal Tribunale federale nazionale, il rilevante lasso di tempo nel corso del quale sono state poste in essere, da parte dei dirigenti / dipendenti della Juventus FC Spa, le attività contestate nell'atto di incolpazione. Del resto, delle due l'una: o i responsabili della biglietteria e della sicurezza e dei rapporti con la tifoseria erano effettivamente tenuti a riferire e a dare conto del proprio

operato all'organi di vertice (e, in questo caso, appunto, il presidente sarebbe responsabile per non avere impartito le opportune e necessarie disposizioni atte a determinare la pronta cessazione dell'instaurata prassi e stroncare così il fenomeno di cui si è detto) oppure, come sembra emergere dagli atti, gli stessi predetti responsabili non erano tenuti a riferire a nessuno del proprio operato e, comunque, non direttamente al presidente (ed allora Agnelli risponde, sempre *ex art. 1 bis* CGS, per non aver organizzato in modo adeguato la struttura dell'organizzazione amministrativa della società e omessa vigilanza).

Del resto, non nutre dubbi, questo Collegio, sulla sussistenza, nella fattispecie, di un rapporto quantomeno di preposizione e supremazia, equiparabile a quello gerarchico, che sussiste tra i soggetti considerati: e gli organi di vertice della società sono tenuti ad esercitare a pieno il loro potere – dovere di direzione e controllo sull'attività cui è adibito il dipendente o collaboratore, senza potersi giovare, peraltro, sotto questo profilo, di una generica prova liberatoria di natura deduttivo-presuntiva. Ed allora risponde, il presidente Agnelli, a titolo di colpa, nella dimensione, come detto, sostanzialmente equiparabile alla *culpa in vigilando*, titolo, quest'ultimo, sufficiente a pervenire alla affermazione di responsabilità dello stesso per violazione dell'art. 1 *bis* CGS (cfr., in tal senso, per una fattispecie in parte assimilabile, anche TNAS, lodo 20 maggio 2010 – Guardini c/ FIGC).

⇒ Da quanto sopra accertato deriva, altresì, la chiara responsabilità della società Juventus FC Spa. Pacifica ed evidente la riconducibilità dei comportamenti imputati ai sigg.ri Agnelli e Calvo all'interesse della società medesima, come altrettanto pacifica ed evidente la riconducibilità delle condotte dei sigg.ri Merulla e D'Angelo all'ambito di cui all'art. 4, comma 3, CGS, in virtù del quale, appunto, le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società.

Per la violazione addebitata al presidente Agnelli, seppur nella forma attenuata riconosciuta nel presente giudizio di appello, la Juventus FC Spa, risponde a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4*, comma 1, CGS, mentre per le condotte dei sigg.ri Calvo, Merulla e D'Angelo la stessa predetta società risponde, dunque, a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 4*, comma 3, CGS. Sotto questo profilo, per inciso, attenta – qui condivisa – dottrina tende a superare la tesi che ravvisa la fonte della responsabilità del «padrone o committente» nella *culpa in vigilando* o *in eligendo*, optando, invece, per «una responsabilità indiretta, per fatto altrui, e di tipo oggettivo per quanto concerne l'elemento psicologico dell'illecito» (A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Rivista diritto sportivo*, 1980, p. 58).

⇒ Quanto al profilo sanzionatorio occorre premettere che il Collegio non nutre dubbio alcuno sulla gravità dei fatti come sopra addebitati al deferito Calvo e, per i riflessi in ordine alla responsabilità oggettiva della Juventus FC Spa, ai sigg.ri Merulla e D'Angelo, alcuni dei quali posti in essere in violazione delle disposizioni dell'ordinamento sportivo federale, ma anche di quelle dell'ordinamento giuridico generale in materia di vendita dei biglietti di ingresso allo stadio. Si aggiunga, come correttamente evidenziato dalla stessa Procura federale, che la consolidata prassi di mettere a disposizione dei gruppi ultras un certo quantitativo di biglietti, nonché la gestione di un certo numero di abbonamenti, ha indubbiamente favorito il fenomeno del bagarinaggio e agevolato l'illecito profitto di pochi a discapito di molti comuni sostenitori juventini, costretti ad acquistare biglietti ad un prezzo spesso notevolmente maggiorato rispetto a quello di listino.

Peraltro, per inciso, sotto tale profilo, l'agevolazione dei profitti di bagarinaggio sembra debba essere limitata, come correttamente sostenuto dall'appellante Juventus FC Spa, all'ambito delle partite di cartello, atteso che il *sold out*, per quanto in atti, si è verificato solo in alcune gare nell'arco delle stagioni sportive prese in considerazione.

Tuttavia, sempre ai fini dell'esatta determinazione delle sanzioni, questa Corte non può non tenere debitamente conto, come specificamente previsto ed imposto dalla stessa disposizione di cui all'art. 16, comma 1, CGS, dell'esistenza di talune circostanze attenuanti.

Tra queste, deve ritenersi accertata, anzitutto, a favore dei deferiti Calvo, e per il rilievo già detto ai fini del presente procedimento, dei sigg.ri Merulla e D'Angelo, la *vis estorsiva* esercitata dai gruppi di ultras di cui si è detto.

Coglie nel segno la tesi del collegio difensivo secondo cui la società Juventus FC Spa ed alcuni dei suoi dirigenti/dipendenti fossero, in qualche modo, condizionati da un contesto sicuramente intimidatorio proveniente da alcuni gruppi ultras legati ad ambienti vicini alla criminalità organizzata. In tale direzione milita, anzitutto, l'annotazione CC richiamata anche dalla difesa D'Angelo – Merulla, nella

quale si legge, tra l'altro: «Il D'Angelo continuava ed in maniera esemplificativa asseriva che la Società è costretta a trattare con gli ultras per ottenere un comportamento civile da parte loro, concedendo loro alcuni benefit, quali la concessione gratuita di titoli di ingresso.

Agli scriventi lo stesso D'Angelo nel corso della conversazione appariva desideroso di trovare una valvola di sfogo, lamentandosi della situazione che egli, in qualità di addetto alla sicurezza della Juventus, è costretto ogni volta ad affrontare dovendo 'scendere a compromessi' con soggetti a suo dire 'poco raccomandabili' quali i rappresentanti delle tifoserie. Concludeva la conversazione asserendo che "il calcio sarà migliore quando finiranno gli ultras".

Alla luce di tutte queste considerazioni e dati investigativi è evidente come il D'Angelo, nello svolgimento delle funzioni a lui assegnate dalla Juventus F.C., rappresenti il canale tramite il quale gli ultras, con i loro gesti e le loro intemperanze, riescono ad intimidire e a rendere più o meno succube la società sportiva, che, per avviare ad eventuali problemi con la Giustizia sportiva (sanzioni pecuniarie, squalifiche del campo), oppure ben più gravi minacce, come disordini e turbamenti dell'ordine pubblico, si trova costretta ad acconsentire alle loro molteplici richieste, anche in violazione alle normative vigenti (vedasi DL 22 agosto 2014 nr. 219 riportato in nota).

Ma a dissipare qualsiasi dubbio circa la necessità di riconoscere, nel presente giudizio ed ai fini per cui rileva, l'esistenza di una *vis estorsiva* giungono (dopo il deposito della decisione del TFN) le motivazioni della sentenza n. 992 del 28 settembre 2017 del GUP di Torino, nella quale è dato, tra l'altro, leggere, come già ricordato, che «gli ultra' esercitavano una propria forza intimidatrice nei confronti della Juventus, così ottenendo ingenti dotazioni di biglietti», poi, elencando, in tale prospettiva, tutta una serie di significativi, quanto gravi e violenti, episodi (cfr. pagg. 239 e 240).

«Deve infatti osservarsi», prosegue il GUP di Torino, «che, pur mancando effettivamente atti concreti, più o meno eclatanti espressione della forza intimidatrice che l'associazione di stampo mafioso è in grado di esercitare per il tramite di un suo componente, ben chiare e visibili sono le conseguenze del prestigio di questo soggetto, unicamente derivanti dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta. Un chiaro riscontro alla fondatezza di questa affermazione è costituito dai risultati delle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato alcuni dirigenti della Juventus FC Spa, dalle quali traspare evidente la percezione della forza intimidatrice che promana dalla figura di Rocco Dominello» (cfr. pag. 243).

Esemplificativo, in tal senso, anche il seguente passaggio della sentenza appena citata in cui si parla del necessario consenso della 'ndrangheta, oltre che degli altri gruppi ultras, per costituire un nuovo gruppo ultras: «... l'inserimento di una nuova entità comporta piuttosto un'alterazione di equilibri economici derivanti dal fatto che un altro soggetto può pretendere dalla società calcistica una fornitura di biglietti ... Il complesso delle circostanze fin qui esaminate conferma dunque appieno la tesi accusatoria, essendo emerso che la gestione dei biglietti per le partite di calcio della Juventus e la loro rivendita ad un prezzo maggiorato ... è formalmente riferibile ai gruppi del tifo organizzato, i quali pur esercitando una rilevante forza intimidatoria nei confronti della società calcistica, tuttavia agiscono proprio sotto il diretto controllo di questa associazione criminale» (cfr. pag. 238).

Occorre, peraltro, su un piano più generale, rilevare come i rapporti tra mafia e tifoseria organizzata appare essere, come già sopra si è fatto cenno, fenomeno di portata non limitata all'ambito del tifo bianconero. Rapporti, quelli mafia - tifo, si legge nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui si è detto, che «possono incidere sulle condizioni di legalità e sicurezza all'interno degli stadi, attraverso le interferenze tra criminalità organizzata di tipo mafioso, esponenti delle tifoserie degli *ultras* e società calcistiche esposte alle pressioni di questi ultimi anche in ragione delle sanzioni conseguenti all'applicazione del principio della responsabilità oggettiva, vigente in seno all'ordinamento sportivo». Tanto è vero che la stessa predetta Commissione, dando atto che «dalle audizioni svolte emerge ... uno spaccato del mondo calcistico professionistico e dilettantistico che sotto tutti i profili ha assoluta necessità di irrobustire l'attività di prevenzione e di controllo e di trovare gli opportuni strumenti, normativi e organizzativo-amministrativi, per rendere tutti i soggetti della filiera sportiva consapevoli del rischio di infiltrazione mafiosa, e quindi attrezzati per fronteggiarlo insieme alle istituzioni», auspica «una più ampia tutela dell'intero sistema del calcio professionistico, in cui sono inserite società sportive, ormai anche quotate in Borsa, le quali costituiscono parte rilevante della storia sociale e imprenditoriale del nostro Paese e che sono pertanto una risorsa anche dell'economia nazionale, da preservare contro ogni rischio di aggressione illegale».

Quanto precede induce, dunque, questo Collegio a ritenere accertato il carattere intimidatorio delle

pressioni esercitate dagli ultras e delle loro richieste relative, in particolare, a biglietti omaggio, dotazioni di biglietti da acquistare, abbonamenti da gestire. Chiara, in tal senso, ancora la sentenza del GUP di Torino: «... punto nodale della vicenda in esame non è la forza di intimidazione esercitata dalla 'ndrangheta sulla Juventus FC Spa che è invece sottoposta al ricatto dei propri tifosi, bensì quella esercitata dal sodalizio sul mondo del tifo organizzato al fine di acquisirne il completo controllo» (cfr. pag. 204). Non è, del resto, di certo difficile immaginare le difficoltà di interlocuzione con gli esponenti di spicco dei gruppi ultras e, più in generale, il difficile contesto ambientale che fa da sfondo all'intera vicenda oggetto del presente procedimento.

Concetti, questi, ripresi nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta: «Dall'inchiesta della Commissione, infine, emerge che il fenomeno del cd. "bagarinaggio", cioè l'accaparramento dei biglietti delle partite a fini di rivendita a prezzo maggiorato, è stato individuato dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso come una delle porte d'accesso al possibile condizionamento delle società sportive. L'infiltrazione nelle "curve" e l'inserimento nel controllo delle attività di bagarinaggio rientrano a pieno titolo nelle attività illecite che sono in grado di generare ingenti profitti per le organizzazioni malavitose, talvolta riconducibili ad ambienti mafiosi. L'inchiesta "Alto Piemonte", da cui è scaturita la vicenda giudiziaria che ha interessato la Juventus FC Spa, rende ampiamente il senso di quali interessi criminali possano talvolta annidarsi intorno ai circuiti del secondary ticketing, di come il bagarinaggio sia fertile terreno per barattare la sicurezza degli stadi e il tranquillo svolgimento delle partite con illeciti arricchimenti resi possibili dalla consapevole violazione da parte delle società delle norme sulla vendita dei biglietti delle partite, e di come le società di calcio, neppure le più blasonate, hanno avuto la forza di arginare la violenta pressione degli ultras. La specifica vicenda, ampiamente ricostruita nel precedente capitolo, desta motivi di preoccupazione non solo per il fatto in sé ma anche perché si ha ragione di ritenere che essa sia piuttosto indicativa di un fenomeno più vasto che coinvolge anche altre società, forse ancora non del tutto esplorato o non sufficientemente approfondito dalle indagini finora svolte, considerato anche il fatto che il bagarinaggio ad oggi non è punito penalmente».

Per inciso ed al fine di evitare possibili letture strumentali della presente decisione, questa Corte tiene qui a ribadire, ancora una volta, come il principio della responsabilità oggettiva costituisca un pilastro sul quale l'ordinamento federale poggia le proprie fondamenta. Come già da tempo, in modo consolidato, affermato dalla giustizia sportiva «la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori» (cfr., *ex multis*, Corte appello federale, C.U. n. 30/c del 18 giugno 1985).

Istituto, quello della responsabilità oggettiva, di natura senza dubbio eccezionale, laddove si consideri, che – ordinariamente – la violazione di una disposizione, per essere punibile, deve conseguire ad un comportamento attribuibile, per il tramite dei consueti canali del dolo o della colpa, al suo responsabile e deve, dunque, rispondere al principio della personalità della responsabilità *ex art.* 27 Costituzione, mentre, in ambito civilistico, opera, come noto, il «generale principio della colpa quale regola generale ispiratrice della responsabilità civile» (A. LEPORE, A. REDI, *commento all'art. 4 CGS*, in A. BLANDINI, P. DEL VECCHIO, A. LEPORE, U. MAIELLO (a cura di), *Codice di giustizia sportiva FIGC – annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2016, p. 87). Nel contempo, tuttavia, la responsabilità oggettiva («esigenza di tutela dei terzi», la cui *ratio* è quella «di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di certi fatti. La scelta di una simile adozione deriva da una chiara scelta politica per porre freno a determinati comportamenti che potrebbero causare seri danni all'incolumità delle persone e compromettere la regolarità dei campionati», così, ad esempio, A. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2009) è manifestazione peculiare ed insopprimibile dell'ordinamento sportivo e, ad avviso di questa Corte, ne rappresenta un architrave.

Del resto, «la fattispecie della responsabilità oggettiva, dunque, non è altro che una conseguenza dell'organizzazione della società moderna, in cui, specie nell'ambito delle attività imprenditoriali e delle c.d. attività rischiose, si preferisce utilizzare criteri di imputabilità della responsabilità che non richiedano analisi complesse, ma che rendano conoscibile a priori il soggetto che deve essere tenuto al risarcimento» (M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, 2002, p. 445). Il corposo impiego, dunque, nell'ordinamento sportivo del modello della responsabilità addebitale pur in difetto del criterio di

collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa, è volto ad impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare che qui rileva, privi di conseguenza. Nel contempo, lo stesso è diretto ad assicurare salvaguardia al perseguimento delle finalità istituzionali dello sport, in generale, e del giuoco del calcio, in particolare, garantendo la regolarità delle competizioni sportive. In definitiva, il principio della responsabilità oggettiva è funzionale all'attuazione dello stesso ordinamento sportivo. Si tratta, come anche osservato in dottrina, di responsabilità la cui natura esula da una dimensione meramente "punitiva", mirando, invece, a dare giusto equilibrio ai valori che determinano il risultato sportivo (cfr. F. PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista diritto sportivo*, 1989, p. 158).

Scontata l'obiezione in ordine all'apparente paradosso dato dal fatto che una società che ben potrebbe sedere al tavolo della parte offesa sia, invece, chiamata a rispondere in sede sportivo-disciplinare. Ed in tal senso, devono anche far riflettere le osservazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha avuto modo di evidenziare che «il principio della responsabilità oggettiva previsto dal codice di giustizia sportiva ha avuto indubbi meriti perché ha consentito, da un lato, di contenere gli episodi di violenza dei tifosi (in una fase storica in cui non vi erano i mezzi tecnici per identificare i colpevoli) e, dall'altro, in tema di match fixing, di funzionare da deterrente nei confronti dei giocatori intenzionati a commettere illeciti. Il miglioramento del sistema infrastrutturale sportivo e lo sviluppo di tecnologie di sicurezza sempre più sofisticate – già utilizzate in alcuni stadi, ma ancora pochi – consentono ormai l'individuazione e l'identificazione dei soggetti che mettono in atto comportamenti violenti o illeciti. Questi importanti progressi consentono dunque di immaginare – sul solo versante degli ultras e non su quello del match fixing – la mitigazione, se non il superamento, della responsabilità oggettiva a carico delle società, in modo da recidere alla base eventuali connivenze tra le stesse società e gli ultras, apportando importanti benefici al sistema. Ormai appare avere effetti quasi paradossali e contrari al più basilare principio di giustizia un sistema in base al quale si comminano sanzioni alle società per responsabilità oggettiva, quando le stesse società (pur non essendo riuscite a dimostrare l'esistenza delle esimenti di cui all'art. 13 CGS) sono riuscite a individuare e, collaborando con le forze dell'ordine, a far arrestare i responsabili di eventuali azioni illegali».

Tuttavia, premesso che, in via di principio ed allo stato della vigente disciplina federale, non ogni comportamento delle persone tesserate o aderenti al club sportivo è suscettibile di imputazione di responsabilità oggettiva a carico di quest'ultimo, bensì soltanto quello in cui è ravvisabile il requisito della coincidenza ed identità «del centro di interesse e di profitto tra l'operato del responsabile subiettivo e la sfera d'azione del responsabile obiettivo» (Corte appello federale, 30 gennaio 1985, in *Rivista diritto sportivo*, 1985, p. 556), occorre ricordare che la responsabilità oggettiva trova spiegazione anche in una prospettiva di qualificazione quale strumento di semplificazione: «poter prescindere dall'accertamento della sussistenza del c.d. elemento soggettivo doloso o colposo è inevitabile per ordinamenti che, come quello sportivo, non dispongono di sufficienti risorse, strutture, personale, non conoscono procedimenti cautelari e che tuttavia non possono permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie» (M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, 2002, p. 446).

L'ampia utilizzazione, nell'ordinamento sportivo, in generale, e, nel calcio, in particolare, dei moduli della responsabilità oggettiva è, insomma, anche correlata alle necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile per venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e, quindi, con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti (cfr. Corte appello federale, C.U. n. 7/C s.s. 2004/2005). «In altre più semplici parole, la *ratio* della responsabilità oggettiva, nell'ottica dell'ordinamento sportivo, poggia sulla necessità di conseguire con immediatezza i fini che lo sport si prefigge, ossia il conseguimento del risultato sportivo, attraverso la regolarità della gara. Questa è la ragione prima sottesa alla scelta di utilizzare il modulo della responsabilità senza colpa» (P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Milano, 2015).

In definitiva, il principio generale della responsabilità oggettiva è immanente all'ordinamento sportivo e, allo stato, appare fondamentale per lo stesso: questo non significa che il legislatore sportivo e quello federale non debbano avviare un percorso di riflessione sull'istituto, specie ed anche alla luce dei più recenti accadimenti legati al tifo organizzato più estremo ed al fenomeno del *match-*

fixing e non possano rivalutare (ed eventualmente rimodulare) le ricadute dell'istituto nell'ordinamento settoriale, specie avuto riguardo all'esigenza di attenuarne possibili distorsioni legate ad alcuni rigidi automatismi, nella prospettiva del perseguimento di un compromesso, sostenibile ed efficace, tra principio della responsabilità personale, da un lato, ed esigenza di regolarità delle gare e dei campionati, ai fini di fornire tutela ai fruitori del giuoco del calcio e di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Ciò in attesa che il legislatore statale, su un piano più vasto e generale, possa eventualmente valutare l'opportunità di fornire un nuovo impianto normativo idoneo a contrastare, in modo più efficace, quello che dalla stessa Commissione parlamentare d'inchiesta è stato definito «un quadro molto preoccupante di infiltrazione 'ndranghetista nei gruppi di tifosi organizzati della Juventus, che deve suonare come qualcosa di più di un campanello di allarme non solo per la società torinese ma anche per tutte le altre squadre e per i rappresentanti delle istituzioni del calcio», anche attesa la sostanziale incapacità (*i.e.* impreparazione) del mondo societario sportivo «a riconoscere le modalità dell'agire mafioso, sempre meno violente e sempre più mimetizzate nelle migliori realtà civili ed economiche», che «non è un'eccezione ma rappresenta oggi il maggiore e più diffuso fattore di debolezza di moltissimi soggetti politici, amministrativi e imprenditoriali, soprattutto al di fuori delle regioni di tradizionale insediamento delle mafie.

La criminalità organizzata di tipo mafioso vede infatti nel settore calcistico «un'opportunità per ampliare non solamente il campo dei traffici illeciti e dei canali per il riciclaggio dei capitali sporchi, ma anche per insinuarsi in maniera strisciante e pervasiva nel tessuto sociale» (resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli del 3 maggio 2017) e di questo tutti devono prendere coscienza, senza sottovalutare eventuali parentele o frequentazioni dei soggetti che si avvicinano all'ambiente societario».

In questa direzione, la Commissione ribadisce la necessità di garantire il «rispetto delle regole ... anche in quei settori nei quali oggi si lascia mano libera ai gruppi ultras» e, in tal senso, giudica positivamente la strada intrapresa con la sottoscrizione, da parte del Governo e di tutte le istituzioni calcistiche, di un apposito protocollo: «“Le società sportive organizzeranno le proprie Ticketing policies riservandosi l'opzione di condizionare l'acquisto del titolo di ammissione alla competizione (biglietti, abbonamenti) e/o la sottoscrizione di carte di fidelizzazione da parte dell'utente ad un'accettazione tacita di 'condizioni generali di contratto', consistenti in un codice etico predeterminato. La violazione di questo deve comportare, quale meccanismo di autotutela, la sospensione o il ritiro del gradimento della persona da parte della medesima società per una o più partite successive”. Progressivamente, si chiede alle società di introdurre una sorta di “DASPO interno”, un istituto di tipo privatistico, fondato sulla inosservanza di un patto disciplinato dalle norme di diritto civile, che porterebbe all'impossibilità di acquisto dei biglietti da parte del trasgressore destinatario della misura interdittiva, così come avviene per i DASPO disposti dal questore.

Le società devono necessariamente essere supportate in quest'opera di “separazione” delle proprie sorti da quelle degli ultras, sia da parte delle istituzioni calcistiche sia da parte delle forze dell'ordine, ma devono altresì dimostrare – tutte insieme, valorizzando le sedi di rappresentanza comune – l'intenzione di perseguire questo obiettivo con coraggio, senza cercare di trovare strade più facili o “aggiustamenti” di qualche tipo con i propri tifosi».

Ciò osservato, in via incidentale, questa Corte ritiene di poter, inoltre, valorizzare, sempre in relazione alle condotte dei sigg.ri Calvo, D'Angelo e Merulla, la circostanza dell'aver agito, come già sopra ritenuto, al fine di evitare violenze e/o disordini di ordine pubblico, anche in linea, come puntualmente evidenziato dalla difesa Calvo, con la *ratio legis* dello stesso art. 12 GCS, la cui rubrica non a caso è intestata “Prevenzione di fatti violenti”. I contatti ed i rapporti tra Juventus FC Spa e gli esponenti più “caldi” del tifo organizzato, nonchè le “agevolazioni” agli stessi per troppo tempo concesse, insomma, sembrano, verosimilmente, debbano essere più correttamente inquadrati nell'ambito della prospettiva della finalità di assicurare maggiore sicurezza all'interno dello stadio, onde consentire a tutti i partecipanti all'evento sportivo una serena fruizione del medesimo.

In altri termini, le condotte per le quali il sig. Calvo viene riconosciuto responsabile sul piano disciplinare interno all'ordinamento federale, nonché quelle dei sigg.ri D'Angelo e Merulla, per la connessa responsabilità oggettiva della società della quale gli stessi sono dipendenti, sono state poste in essere non già per ragioni di interesse personale degli stessi o di profitto della società Juventus FC Spa, bensì, verosimilmente, nella prospettiva di garantire condizioni di maggior sicurezza

all'interno dello stadio, nell'interesse dei tifosi, di coloro che partecipavano all'evento sportivo e degli stessi cittadini. Interessi in conflitto (violazione legge – maggiore sicurezza), in relazione ai quali, da quanto emerge dalla documentazione in atti, gli agenti hanno, di fatto, accordato preferenza a quello di maggiore spessore sociale, così accettando la lesione del controinteresse (in particolare, violazione delle disposizioni di legge e dell'ordinamento federale in materia di tagliandi).

Emerge, in definitiva, come i sigg.ri Calvo, D'Angelo e Merulla abbiano verosimilmente agito in una condizione, soggettiva, vicina alla "coercizione psicologica" che li ha indotti, nella situazione di intimidazione di cui si è ampiamente detto, ad operare un "autonomo" (*i.e.* personale) bilanciamento di interessi, all'esito del quale hanno ritenuto preferibile cedere alle pressanti richieste di benefits provenienti da alcuni gruppi ultras, così pensando di evitare un male peggiore (*rectius*: contestazioni, disordini e altro che potessero portare nocimento alla Juventus FC Spa e/o pregiudicare l'ordine pubblico e le normali condizioni di sicurezza all'interno dello stadio).

Ciò premesso e passando alla concreta determinazione delle misure sanzionatorie, questa Corte, quanto alla posizione di Francesco Calvo, ritiene che alla luce del ruolo dallo stesso rivestito, della natura e della gravità dei fatti, del lungo periodo di tempo in cui si sono verificate le vicende di cui al relativo capo di incolpazione, del fenomeno del bagarinaggio che le condotte addebitate hanno agevolato, la sanzione a suo carico debba essere aggravata, facendo applicazione della norma di cui all'art. 37, comma 4, CGS; ritiene, nel contempo, tuttavia, che detto ipotizzato aggravamento di sanzione, rispetto a quella inflitta dal TFN, possa rimanere assorbito dall'operare delle suddette qui riconosciute attenuanti. Per l'effetto, in definitiva, possono e devono essere, quindi, confermate le sanzioni già inflitte al sig. Francesco Calvo dal Tribunale di *prime cure*.

Quanto alla posizione del presidente Agnelli, lo stesso, come detto, va prosciolto dall'incolpazione della violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 9, CGS, mentre deve, invece, rispondere per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, CGS, per quanto sopra precisato. Considerato l'addebito attenuato rispetto alla responsabilità affermata in primo grado, e tenuto conto dell'insussistenza di una specifica violazione (residuando soltanto quella della norma generale di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, CGS), la pena complessiva deve essere rideterminata. In tal ottica, anche attesa la natura della violazione accertata, questa Corte ritiene che la sanzione della inibizione possa essere limitata alla data odierna, mentre, considerati i fatti nel loro complesso, tenuto conto del numero di stagioni sportive nel corso delle quali la Juventus FC Spa ha, di fatto, contribuito ad agevolare il fenomeno del bagarinaggio, quella dell'ammenda, che meglio risponde alla fattispecie, deve essere rideterminata in aumento, nell'importo che questa Corte reputa congruo fissare in euro centomila.

Quanto alla Juventus FC Spa, la sanzione a suo carico deve essere indubbiamente aggravata. Come già più volte detto, si tratta di fatti di rilevante gravità: la società, per il tramite del comportamento di alcuni suoi dirigenti e collaboratori, ha violato le vigenti disposizioni dell'ordinamento statale (e, di conseguenza, anche quelle relative dell'ordinamento federale), poste in materia di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio, anche proprio al fine di arginare quell'odioso ed illecito fenomeno del bagarinaggio che, invece, i suddetti comportamenti hanno consentito e, comunque, di fatto agevolato.

Peraltro, per inciso, l'accertamento del Giudice penale consente di poter escludere qualsiasi diretto rapporto tra Juventus FC Spa ed ambienti legati alla criminalità organizzata: «è sufficiente evidenziare al riguardo», afferma il GUP di Torino, «che, come sopra si è dimostrato, le dotazioni di biglietti oggetto di bagarinaggio alla criminalità organizzata non provenivano direttamente da Juventus Spa...ma passavano attraverso il mondo della tifoseria organizzata, a sua volta sottoposta al controllo della 'ndrangheta che vi si era da tempo infiltrata» (cfr. pag. 287).

Nella medesima direzione, la già menzionata Commissione parlamentare d'inchiesta: «Le risultanze delle due inchieste hanno consentito di svelare il controllo, da parte di alcune famiglie di 'ndrangheta, dei diversi gruppi del tifo organizzato della Juventus e in questo contesto emerge la figura di Rocco Dominello, che, allora incensurato, è stato introdotto nell'ambiente societario della Juventus da Fabio Germani (fondatore di un'associazione di tifosi, anch'egli indagato – per concorso esterno in associazione mafiosa – assolto nel processo di primo grado e per il quale pende appello) e che si pone progressivamente come "facilitatore" nel difficile rapporto tra la società e i tifosi organizzati, spesso soggetti pluripregiudicati per gravi reati, quali ad esempio Dino Mucciola, leader dei "drughi" (già condannato per concorso in omicidio), e Loris Grancini, leader dei "viking". A tale proposito è proprio di questi giorni l'arresto di Loris Grancini, per il passaggio in giudicato di una condanna a 11 anni di reclusione per essere stato mandante di un tentato omicidio. Grancini è stato destinatario il 2

ottobre 2017 di DASPO per cinque anni con obbligo di firma su proposta del questore di Milano, convalidato dal Gip il 13 ottobre. Pende ricorso al TAR da parte dello stesso Grancini».

Fatti, quelli di cui sopra si diceva, la cui gravità, per natura ed in relazione al periodo di tempo (numerose stagioni sportive) nel quale sono stati realizzati, non è stata adeguatamente, sotto il profilo della misura retributiva che qui interessa, tenuta presente dal TFN. Peraltro, in tal ottica, occorre anche tenere conto del fatto che la società Juventus FC Spa non è stata qualificata parte lesa nel procedimento penale nel noto processo denominato Alto Piemonte: la ragione di ciò la si ricava dalle considerazioni, qui da questa Corte pienamente condivise, effettuate dal dott. Paolo Toso, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Torino innanzi alla suddetta Commissione parlamentare d'inchiesta (presso IX Comitato, "Mafia e Manifestazioni sportive"): «Rispetto all'estorsione ci siamo ovviamente posti le domande che lei ci sta ponendo e abbiamo fatto questa riflessione. C'è una differenza sostanzialmente tecnica: la società Juventus non ha subito alcun pregiudizio economico, l'estorsione è un reato contro il patrimonio e l'estorto subisce un pregiudizio, è costretto ad assumere qualcuno che non avrebbe altrimenti assunto, è costretto a pagare la guardiania che altrimenti non avrebbe pagato. La società Juventus non ha subito alcun pregiudizio, ha venduto tutti i suoi biglietti a pieno prezzo con piena soddisfazione e non è mai stata intimidita per farlo, è stato un incontro di volontà, mentre l'estorsione non è un incontro di volontà, anche nel caso di una minaccia velata comunque c'è un soggetto in posizione dominante e un soggetto che subisce. Per questo la collega diceva che non abbiamo riconosciuto alla società il ruolo di persona offesa, perché abbiamo un pacifico, dichiarato – in particolare da dirigenti della Juventus – incontro di volontà: l'intesa con Dominello funzionava, non determinava alcun esborso e anzi garantiva la vendita dei tagliandi d'ingresso, che è l'affare di chi gestisce lo stadio, senza costrizione alcuna. Diverso sarebbe stato se i biglietti fossero stati ceduti gratuitamente, allora non ci sarebbe stato dubbio: cedo quote di biglietti e in cambio ho la tranquillità, ma non è così, quindi la Juve non ha subito alcun pregiudizio economico e, se non c'è un pregiudizio economico, non c'è estorsione, che è un reato contro il patrimonio» (cfr. bozza Relazione, pag. 24).

Il Collegio, come già si è avuto modo di osservare, non ignora che il fenomeno di cui trattasi ha origini più lontane e dimensioni più ampie, come anche sostanzialmente evidenziato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta: «Peraltro, traspare dalle audizioni di pressoché tutti i presidenti delle squadre, ascoltati in Commissione, che la complessità dello scenario è maggiore di quanto appaia, anche per la presenza di una molteplicità di attori tale da configurare una vera e propria triangolazione tra società, tifosi e forze di polizia, come dichiarato dal presidente Agnelli: "I poli di questo rapporto, tutti dialoganti congiuntamente tra loro, sono quindi tre e non due, come spesso si è voluto far credere in questi mesi: gli ultras parlano con il club e con le forze dell'ordine, il club parla con gli ultras e le forze dell'ordine, le forze dell'ordine parlano con gli ultras e con il club".

Questa pluralità di poli, proprio perché gli attori devono agire su piani ben diversi e con ben diverse finalità e funzioni, ha presentato sul piano concreto profili di criticità nel tenere distinti il necessario controllo, anche mediante forme di dialogo con i tifosi, da parte delle forze di polizia, il ruolo delle società che non si riduca un'abdicazione dalle proprie responsabilità e inopportuni effetti di involontaria legittimazione degli interlocutori prescelti, spesso soggetti pluripregiudicati o contigui ad ambienti criminali mafiosi.

Se si considera che a tali fenomeni illeciti risultano vulnerabili società di calcio che non solo si pongono tra le eccellenze del professionismo nazionale ma che sono anche società quotate nei mercati regolamentati, particolarmente strutturate sul piano organizzativo e dotate – con diverse sfumature – di un sistema di governance e di controllo interno nonché solide sul piano finanziario, il quadro assume tinte più ancora più fosche qualora si pensi a quanto possa essere più elevato il livello potenziale di vulnerabilità delle altre e non poche società di calcio del panorama nazionale, professionistico o semiprofessionistico, che dispongono di un capitale sociale più modesto, risorse più limitate e strutture organizzative e di controllo più elementari e come tali maggiormente esposte al ricatto non di semplici tifosi, ma di "gruppi di pressione" organizzati criminali che, se non mafiosi, fanno uso del metodo mafioso.

Anche laddove, nell'inchiesta della Commissione, non sono emerse infiltrazioni mafiose dirette nelle tifoserie, sono tuttavia emersi elementi che destano preoccupazione: a Genova e a Roma, ad esempio, per l'acquisizione da parte dei gruppi ultras delle metodiche della criminalità organizzata e per il connubio con manifestazioni di radicalismo politico».

Peraltro, non trascura neppure di considerare, questa Corte, che la Juventus FC Spa ha messo in cantiere iniziative volte ad un miglioramento (anche sotto il profilo della trasparenza) dei rapporti tra società e tifoseria. In tal senso, ancora, la Commissione parlamentare d'inchiesta: «Il presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, dott.ssa Daniela Stradiotto ha ben evidenziato che, in un percorso di recupero del calcio come divertimento, la valenza strategica dello SLO rischia di essere compromessa da un atteggiamento ambiguo di alcune società sulla necessità della concreta istituzione di questa figura o dalla individuazione, in concreto, del profilo professionale adeguato cui affidare tale ruolo. In questo quadro disomogeneo alcune società come la Juventus sono già proiettate verso l'istituzione di un ufficio dello SLO, hanno avviato un positivo interscambio tra la nuova figura, la tifoseria e i referenti istituzionali, il Napoli ha introdotto un decalogo comportamentale per i giocatori, su cosa possono o non possono fare, e in questa ultima categoria rientra il divieto di intrattenere rapporti con i tifosi e con i gruppi organizzati».

Tutto quanto sopra considerato ed anche alla luce del fatto, come sopra precisato, che la Juventus FC Spa non risulta abbia subito pregiudizio patrimoniale alcuno dalle vicende qui in rilievo, si impone un aggravamento della sanzione a carico della società, che si ritiene congruo quantificare in ulteriori trecentomila euro di ammenda. A tale sanzione deve aggiungersi quella della disputa di una gara con il settore denominato "Tribuna (Curva) Sud" (ove sono collocati i gruppi ultras interessati dalle vicende oggetto del presente procedimento) dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori. Considerata l'imminenza delle prossime gare in calendario (20.12.2017: Juventus – Genoa, valida per il torneo ufficiale denominato coppa Italia; 23.12.2017: Juventus – Roma, valida per campionato di serie A) e ritenuto prevalente l'interesse connesso ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ordine pubblico, da parte non solo e non tanto della società Juventus, quanto delle forze di polizia, questa Corte dispone che la predetta sanzione sia scontata nella prima gara interna della Juventus FC Spa dell'anno 2018 valida per il Campionato di Serie A.

Sotto tale profilo, appare inconferente la discussione in ordine alla mancata contestazione della recidiva (che, ove contestata ed accertata, avrebbe certamente imposto l'applicazione della sanzione invocata dalla Procura federale), atteso che, la misura sanzionatoria di cui trattasi ben può essere disposta al di fuori dell'ipotesi di recidiva, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 16, comma 1, CGS in forza della quale «Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva».

A siffatto inasprimento di pena deve, poi, aggiungersi quello conseguente alla responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 3, CGS, per le condotte poste in essere dai sigg.ri D'Angelo e Merulla: infatti, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dei medesimi, la responsabilità delle loro condotte non può che rimanere ad integrale e totale carico della Juventus FC Spa. Anche in questo caso, in ragione dei fatti di cui trattasi, della loro natura e gravità, nonché della circostanza che gli stessi hanno riguardato un lungo periodo di tempo ed abbracciato numerose stagioni sportive, la sanzione dell'ammenda a carico della società deve essere aggravata di una somma ulteriore che si ritiene congruo determinare in euro trecentomila.

La sanzione dell'ammenda, come complessivamente, dunque, ricalcolata in complessivi novecentomila euro, deve essere, poi, ridotta in virtù dell'operare delle accertate giustificazioni ed attenuanti come già sopra precisato. Riduzione di pena da calcolarsi in euro trecentomila.

In definitiva, la Juventus FC Spa va così sanzionata: ammenda di € 600.000,00 e disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell'anno 2018 con il Settore denominato "Tribuna (Curva) Sud", dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1,2 e 3, rispettivamente proposti dal sig. Calvo Francesco, dalla società Juventus FC SpA anche per i sigg.ri Agnelli Andrea, Merulla Stefano e D'Angelo Alessandro, nonché dal Procuratore Federale, così decide:

- Respinge il ricorso del sig. Calvo Francesco e, per l'effetto, conferma le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado.

- In accoglimento del ricorso proposto dalla società Juventus FC SpA di Torino in relazione alle posizioni dei sigg.ri Merulla Stefano e D'Angelo Alessandro e in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, annulla le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado.

- In parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società Juventus FC SpA di Torino con riferimento alla posizione del Presidente Agnelli Andrea e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione allo stesso inflitta nell’ammenda di € 100.000,00 e nell’inibizione fino alla data odierna.

- In parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società Juventus FC SpA di Torino con riferimento alla posizione della stessa predetta società e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 600.000,00 e dispone, altresì, la disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell’anno 2018 con il Settore denominato “Tribuna (Curva) Sud”, dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 22 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio